

FRANCESCO RUFFINI

DIRITTI DI LIBERTÀ



PIERO GOBETTI
EDITORE
TORINO

1926



ca
ta


RINO

PIERO GOBETTI - Editore

TORINO - Via XX Settembre, 60

POLITICA:

G. AMENDOLA: <i>Una battaglia liberale</i> . . .	L. 11 —
E. BERTH: <i>La France au milieu du monde</i> . . .	» 3 —
<i>Che cos'è l'Inghilterra</i> (studi di G. Ansaldo, M. Borsa, G. De Ruggiero, A. Crespi, P. Giordani, C. Rosselli) . . .	» 6 —
A. DI STASO: <i>Il problema italiano</i> . . .	» 1,25
A. DI STASO: <i>Pregiudizi economici</i> . . .	» 6 —
L. EINAUDI: <i>Le lotte del lavoro</i> . . .	» 10,50
U. FORMENTINI: <i>Gerarchie sindacali</i> . . .	» 3 —
P. GOBETTI: <i>Matteotti</i>	» 2,50
S. MERLINO: <i>Politica e magistratura</i> . . .	» 6 —
F. NITTI: <i>La Pace</i>	» 8 —
N. PAPAFAVA: <i>Fissazioni liberali</i>	» 6 —
R. PORCARI - B. RIGUZZI: <i>La cooperazione operaia</i>	» 16 —
L. SALVATORELLI: <i>Nazionalfascismo</i> . . .	» 7,50
G. SALVEMINI: <i>Dal patto di Londra alla pace di Roma</i>	» 16 —
GENERALE SARDAGNA: <i>Il disegno di guerra italiano nella guerra contro l'Austria</i> . . .	» 12 —
L. STURZO: <i>Popolarismo e fascismo</i> . . .	» 14 —



RAVφ189882

Al caro Collega D. Amis
cordialissimamente

C. Autore.

11-4-26

FRANCESCO RUFFINI

**DIRITTI
DI LIBERTÀ**

**PIERO GOBETTI
EDITORE
TORINO
1926**



BIBLIOTECA
P A T E T T A

11
H
26

UNIVERSITÀ DI TORINO

PROPRIETÀ RISERVATA

PREFAZIONE

Il Popolo italiano continuerà a godere di quelle libertà costituzionali, che lo Statuto gli garantiva da più che tre quarti di secolo, o ne sarà ad un tratto spogliato? In altri termini, seguirà esso a far parte di quella vasta comunità delle genti civili, che tali libertà posseggono e gelosamente custodiscono, o entrerà in quell' infima minoranza di popoli che ne sono tuttora privi? Poichè non v'è Stato al mondo — salvo che di Barbari — il quale non sia retto da una Costituzione; e non v'è Costituzione — salvo quella dei Russi — che tali libertà non amplissimamente sancisca e fermissimamente garantisca.

E' questa adunque la questione più grossa e più urgente per noi Italiani nell'ora tragica in cui viviamo. Questione delle questioni, veramente, e cioè presupposto indeclinabile della soluzione di tutte le altre, pur gravissime, che ci premono, ci esasperano e ci dipidono. E il risolverla in un certo senso non solo importa un cambiamento di rotta così brusco nella politica interna da mutare addirittura la fisionomia dello Stato, ma significa ancora — per quella connessione che si va facendo ognora più stretta tra la forma di uno Stato e la sua posizione nelle costellazioni internazionali — un mutamento fatale di orientazione nella nostra politica estera, che molti non a torto ritengono sommamente pericoloso.

Nessuna meraviglia pertanto che della Libertà — o per difenderla ed esaltarla, o per combatterla e denigrarla — si sia da noi discusso oramai a perdifiato. Ma se ne è discusso prevalentemente da un punto di vista astratto, con grande lusso di principii puramente teorici e con gran rinforzo di varia filosofia, anche se, come diceva non è molto il senatore Malagodi, la filosofia sia stata qualche volta "chiamata in causa solo per ricevere delle pedate",.

Ora io dubito che il Popolo italiano ci possa veder chiaro, attraverso a tanto polverone dottrinale, in questo che pure è uno dei suoi interessi più vitali. E vorrei con questo mio breve scritto fornirgli qualcosa di più concreto, e cioè qualche dato di fatto, che lo possa aiutare a capirne qualcosa e, se possibile, a formarsi un suo giudizio indipendente. Perchè i fatti, si sa, sono come gli scogli: — riemergono più irremovibili e lucidi dopo ogni ondata di chiacchiere.

Intanto, qui non sarà questione della Libertà, al singolare e con la elle maiuscola. Sibbene di alcune speciali e ben distinte libertà, e cioè di quelle storiche libertà, che l'epica lotta intorno ad esse combattuta per secoli, e la consacrazione ad esse data da alcuni dei documenti più solenni, che la vita dei popoli ricordì, hanno nettamente individuate, conferendo loro fisionomia e denominazione propria. Sono esse le cosiddette libertà politiche o costituzionali, le public liberties come le chiamano gli Inglesi, oppure i droits de l'homme et du citoyen, come le dicono i Francesi, oppure i Grundrechte e cioè i diritti fondamentali, come le designano i Tedeschi. Libertà e diritti, adunque.

La scienza giuridica li definisce ora, con felice accostamento dei due termini della dicotomia, come Diritti di libertà. E una delle più recenti Costituzioni liberali, quella turca del 20 aprile 1924, li elenca — con una formulazione che più stringata e pregnante, pur nella sua appassionata ingenuità, io non saprei addurre — in questa maniera nel suo articolo 70: « Il diritto e le libertà riguardanti l'incolumità personale, la coscienza, il pensiero, la parola, le pubblicazioni, il viaggiare, il contrattare, il lavoro, la proprietà, il disporre dei beni, il riunirsi e l'associarsi sono diritti naturali dei Turchi ».

Un tempo usavasi invocare, a seconda dei gusti, la libertà come in Inghilterra, o in America, o in Francia. Dio non voglia che gli Italiani siano ridotti ora ad invocare la libertà come in Turchia!

Borgofranco d'Ivrea, 20 settembre 1925.

RAPPRESENTANZA POLITICA E RAPPRESENTANZA ORGANICA.

La crisi costituzionale che travaglia il Popolo italiano non è se non un aspetto o un episodio di quella ben più vasta, e in qualche luogo anche più profonda, che ha investito l'Europa intiera dopo la guerra.

Poichè guerre e riforme costituzionali si sono presentate sempre nella storia come termini correlativi, in un rapporto scambievole ed alterno di causa e di effetto. La Rivoluzione francese, ad esempio, sboccò nella lunga sequela delle Guerre napoleoniche; e queste, alla loro volta (mentre la Francia sonnecchiava sotto le coltri pesanti della Restaurazione), scatenarono sopra l'Inghilterra un movimento di riforma così impetuoso e radicale da avere a tratti del rivoluzionario. L'ultima guerra non ha partorito soltanto parecchie rivoluzioni, ma ha generato molteplici, meno vistosi, ma forse non meno gravi rivolgimenti nella costituzione politica di tutti gli Stati (1).

In un primo tempo, è noto, ci si gettò tutti — vinti e vincitori e perfino neutri — sopra i sistemi elet-

(1) Cfr., oltre al mio lavoro: *Guerra e Riforme costituzionali*; Torino, Paravia, 1920, il recentissimo scritto di Gaetano ARANGIO-RUIZ, *Leggi ed Eventi costituzionali del Periodo bellico e post-bellico*; Modena, Università degli Studi, 1925.

torali, i più prontamente e agevolmente trasformabili. Si cominciò con l'attuare, in quei paesi che ne erano privi (come l'Inghilterra), il suffragio universale diretto, segreto e uguale per tutti. Al suffragio universale si diede tosto (salvo che in Inghilterra) come completamente la elezione proporzionale. Fu quella, per così dire, l'ora della Proporzionale.

Attuata, a dire il vero, con troppa soprabbondanza di illusioni e con troppa scarsezza di precauzioni, essa, dopo essere stata l'idolo delle folle, diventò ad un tratto il capro espiatorio di tutti i guai che ci sono cascati addosso dopo la guerra. Per parte mia sono più che mai convinto che alla Proporzionale si debba invece se nel 1919 il nostro Paese non si è scisso in un Settentrione, quasi esclusivamente socialista e popolare, e in un Mezzogiorno così prevalentemente liberale, che le due parti sarebbero risultate, se non addirittura staccate l'una dall'altra, semplicemente giustaposte; la quale sarebbe stata una posizione pur sempre pericolosissima, mentre invece la Proporzionale mantenne tra le due parti una congiunzione, come direbbero i meccanici, a coda di rondine. Penso inoltre che alla Proporzionale si imputino ora colpe, che non sono proprie del sistema, ma della scorretta ed eccessiva e tumultuaria applicazione, che da noi ne fu fatta, lasciandola trascendere dal campo della elezione, che è il suo proprio, in quello della legiferazione e della stessa esecuzione, che è invece il proprio del Sistema maggioritario, contro il principio fondamentale, il quale suona: « La rappresentanza a tutti, la deliberazione e il governo alla maggioranza ». Senonchè,

invece di emendarlo il sistema proporzionale, noi lo abbiamo, in un impulso di insofferenza, addirittura abbandonato; come colui che alla prima *panne* dell'automobile lo pianta in un fosso e torni senz'altro alla trazione animale.

Ma non di questo qui ci preme. Qui importa solo rilevare come, mentre da un lato il Suffragio universale, diretto, segreto, ed uguale per tutti dava alla rappresentanza politica un carattere atomistico e, di conseguenza, anche un carattere assolutamente indifferenziato, la Proporzionale accentuò ancora la cosa, aggiungendovi una terza nota, quella cioè di farne sempre più una rappresentanza di idee e di forze esclusivamente politiche. In altri termini, rappresentati risultavano unicamente, attraverso il Suffragio universale e alla Proporzionale, i partiti politici. Onde non senza ragione e non senza efficacia si disse che quel granello di sovranità, che il Suffragio universale poneva nelle mani del cittadino, era paragonabile a un granello di sabbia del deserto, soggetto a spostarsi ed accavallarsi nella maniera più rapida, più capricciosa e più pericolosa al soffiare di ogni vento.

E allora si sentì da tutti, si può dire senza distinzione di paesi e di parti politiche, la necessità di un rimedio. La necessità, cioè, di creare una rappresentanza non più solo atomistica del corpo sociale, ma organica; una rappresentanza, di conseguenza, differenziata; e cioè, in ultima analisi, una rappresentanza non più solo delle idee e delle forze politiche, ma di tutte le altre idee e le altre forze esistenti nella nazione. E la si designò comprensivamente con il nome di *Rap-*

presentanza degli interessi; la quale designazione si può accogliere soltanto quando la parola « interessi », che ha in sè qualcosa di egoistico, la si intenda nel suo significato più largo e più alto, abbracciante cioè non i soli beni materiali, ma anche i più spirituali.

Qui, per altro, due vie si aprivano innanzi: — o semplicemente correggere ed integrare le manchevolezze dell'antica forma di rappresentanza, a fondamento e a carattere esclusivamente politico, con elementi tratti dall'altra forma di rappresentanza a fondamento e a carattere organico, così da costruire un sistema rappresentativo, in certa guisa, eclettico o composito; — oppure sostituire senza più il nuovo sistema rappresentativo all'antico, che sarebbe risultato per tal modo addirittura distrutto.

Ma battere l'una o l'altra via significa, non solamente far capo a un diverso genere di rappresentanza, ma addirittura a un diverso tipo di Stato. In Russia, difatti, la seconda via condusse quel popolo alla sostituzione netta dello *Stato sovietista* al preesistente *Stato assolutista*. E in Italia ci condurrebbe alla sostituzione netta dello *Stato fascista* al preesistente *Stato liberale*.

LA RAPPRESENTANZA ORGANICA NELLO STATO LIBERALE

Parecchi disegni e tentativi di riforma della rappresentanza politica, nel senso di integrarla con elementi tratti dalla rappresentanza organica o degli interessi, si ebbero in Italia prima ancora dell'avvento del Governo fascista (1). Ma tali disegni e tentativi — pur differendo fra di loro in parecchi punti — questo avevano di comune, che la riforma era rigorosamente mantenuta nel quadro dello Stato preesistente nel nostro paese, e cioè dello Stato liberale. La differenza fra di loro consisteva unicamente in un aderire più o meno stretto di tali disegni e tentativi di riforma agli istituti propri di tale forma di Stato.

Vi aderiva più strettamente di ogni altro il disegno, elaborato nella prima metà del 1919 dalla Commissione speciale nominata dal Senato del Regno e presieduta dallo stesso suo Presidente, l'onorevole Tommaso Tittoni; del quale disegno furono poi relatori i Senatori Greppi e Ruffini. Tale disegno poteva qualificarsi perfino come un ritorno allo Statuto. Questo, invero, si differenziava, quanto alla composizione del Senato,

(1) Cfr. il diligente studio di GASPARE AMBROSINI, *Sindacati, Consigli tecnici e Parlamento politico*; Roma, Anonima romana editoriale, 1925, e la letteratura ivi citata.

dai modelli stranieri, appunto perchè attuava di già — massime alle sue origini e finchè durò la sua più genuina e corretta applicazione — una sua forma di rappresentanza organica. Il Senato belga, ad esempio, era come il nostro di nomina regia; ma il sovrano poteva scegliere senza vincoli di ufficio, di ceto e cioè di qualsiasi organizzazione sociale, a cui l'individuo appartenesse: — niente rappresentanza organica, adunque. Il presente Senato francese è eletto dagli stessi elettori politici, solo ripartiti in circoscrizioni elettorali differenti; e risulta, in fondo, un duplicato della Camera politica: — niente, dunque, rappresentanza organica, neppure qui. Il nostro Statuto, invece, fissando tassativamente nel suo articolo 33 le 21 categorie politiche, amministrative, sociali ecc., onde soltanto potevano essere tratti i senatori, metteva in essere una vera rappresentanza organica, conforme, naturalmente, alla struttura economico-sociale di quel tempo.

Orbene, tutta la novità del disegno senatoriale del 1919 consisteva — da un lato — nell'allargare, nel rinverdire, nel mettere a giorno, se così possiamo dire, le ormai troppo ristrette ed arcaiche categorie formate nel 1848; e — da un altro lato — nel sostituire parzialmente, nella scelta degli individui compresi in tali categorie e ritenuti degni di rappresentarle in Senato, alla nomina del Sovrano, la cooptazione del Senato, la designazione della Camera e (per una metà) la elezione da parte dei Corpi e delle Organizzazioni, più qualificati a impersonare le nuove idee e forze, non esclusivamente politiche, della nazione: Consigli pro-

vinciali e comunali, Corpi scientifici, Consigli dei varii ordini professionali, Camere di commercio, Associazioni agricole e industriali, Associazioni operaie, e così via.

Ma è da notare, che il disegno del Senato non si assumeva punto di creare esso, artificialmente, le categorie od organizzazioni o corpi, a cui si dovesse attribuire la rappresentanza, sibbene accoglieva le formazioni preesistenti, quali la natura stessa e le condizioni del corpo sociale gli fornivano.

Un poco meno aderente al regime anteriore era il disegno, presentato dall'on. Camera nello stesso torno di tempo alla Camera dei Deputati. Esso mirava ad introdurre in questa un sistema misto di rappresentanza, in parte di carattere politico e in parte di carattere organico. Se non che, spostando esso dal Senato alla Camera il campo di applicazione della rappresentanza organica, perdeva quell'addentellato con un articolo dello Statuto, che invece forniva al disegno senatoriale il suo più corretto e solido appoggio. Senza contare poi che il disegno dell'on. Camera avrebbe introdotto nel secondo ramo del Parlamento una duplice rappresentanza profondamente disforme, e cioè, come si disse, in parte politica e in parte organica; laddove il disegno senatoriale manteneva nel primo ramo del Parlamento una rappresentanza perfettamente omogenea nella sua sostanza; poichè a nulla rilevava il fatto che la scelta tra le categorie fosse fatta da S. M. il Re, oppure dai legittimi elettori speciali propri di ciascuna di tali categorie; essendo questa una questione puramente formale, dato che

tanto il Sovrano quanto gli elettori erano ugualmente legati al tassativo elenco di tali categorie.

Meno aderenti ancora i disegni di legge presentati successivamente tra il 1920 e il 1922 dai ministri Abbiate, Labriola, Beneduce. Invero, attribuendo essi funzioni deliberative, sia pure sopra materie ben delimitate, al Consiglio superiore del lavoro, finivano con porre tale collegio accanto al Senato ed alla Camera, quale terzo corpo rappresentativo, e quindi con trasformare per tale via il nostro sistema bicamerale in un sistema tricamerale.

Ma, ripetiamo, questo va sopra ogni altra cosa posto bene in rilievo; poichè costituisce un elemento discriminatore d'importanza capitale, un vero spartiacque, se così possiamo dire, che avvia le correnti riformatrici o per l'una o per l'altra china, verso questo o quello di due remoti continenti — fuori di metafora — verso un tipo di Stato o verso un altro. Nessuno di tali disegni pretendeva di cacciare a forza i cittadini in nuove categorie e in nuove organizzazioni, artificialmente costruite al puro intento della rappresentanza; sibbene si accontentava di dare a categorie ed organizzazioni già naturalmente formatesi, e cioè preesistenti, una loro specifica rappresentanza. Nessuno poi di essi — e questo è l'essenziale — pensava anche lontanamente a sopprimere la rappresentanza politica per sostituirvi quella organica.

Per altro, nessuno di tali disegni e tentativi italiani potè ottenere — come è risaputo — anche solo un principio di attuazione. Bisogna quindi rivolgersi all'estero per trovare un qualche riscontro,

L'esempio più notevole di applicazione effettiva di un tale sistema misto ci è fornito dalla nuova Costituzione repubblicana dell'Impero (*Reich*) germanico, e cioè dalla cosiddetta Costituzione di Weimar dell'11 agosto 1919. E' noto che nel trapasso dal vecchio al nuovo regime la Germania assistette a un fierissimo sforzo rivoluzionario da parte dei suoi partiti di estrema sinistra per introdurre il sistema dei cosiddetti *Soviets*, fin dal 1917 funzionante in Russia, e cioè per istituire non solo una repubblica democratica, ma una repubblica socialista, in cui la sovranità fosse per intero attribuita ai Consigli degli operai e dei soldati. Ma l'Assemblea nazionale di Weimar, convocata il 6 febbraio 1919, votava subito il 10 del mese stesso una Costituzione provvisoria, che assegnava invece la sovranità alla Assemblea medesima, la quale era una rappresentanza politica di tutti quanti i cittadini tedeschi e non soltanto degli operai e dei soldati. A questa Assemblea tutte le autorità sorte dalla rivoluzione rimisero successivamente i loro poteri. Per tal modo la Germania instaurava il suo nuovo regime democratico, a base costituzionale e a sistema parlamentare. Però non tutto quello che la rivoluzione aveva creato fu messo senza più in disparte. Il nuovo regime politico fu invero temperato ed integrato in Germania con una serie di disposizioni di carattere sociale ed economico, e segnatamente con il cosiddetto Consiglio economico dell'Impero. Difatti a questo corpo furono assegnate non solo facoltà consultive, ma un diritto di iniziativa per i provvedimenti di carattere sociale-economico, e per di più il diritto di far sostenere innanzi al Parla-

mento (*Reichstag*) tali provvedimenti per mezzo di uno dei suoi membri. Il Consiglio economico germanico non è per altro ancora una vera Camera; è soltanto considerato da alcuni come un Parlamento economico in embrione. Checchè sia per accadere, sta ad ogni modo che un abisso separa cotesta sistemazione germanica dalla sistemazione russa. Il fondamento della Costituzione repubblicana dell'Impero tedesco è risultato invero quello di uno Stato democratico, e cioè costituzionale e parlamentare: — vale a dire, di un vero Stato liberale.

LA RAPPRESENTANZA ORGANICA CONTRO LO STATO LIBERALE

Con un procedimento perfettamente inverso a quello operatosi in Germania, ove, come vedemmo, l'Assemblea costituente nazionale, di carattere politico, soprafecce e in certa maniera assorbì le Commissioni degli operai e dei soldati, in Russia queste ultime Commissioni (i così detti *Soviet*) soprafecero e non solo assorbirono, ma annichilarono la Assemblea costituente nazionale di carattere politico. E vi si istituì quella che fu chiamata « Repubblica socialista federale dei Sovieti di Russia », la cui Costituzione definitiva fu approvata il 10 luglio 1918 dal quinto Congresso panrusso dei Sovieti. L'art. 1 di tale Costituzione così definisce la odierna Russia: « Repubblica dei Sovieti dei delegati operai, soldati e contadini ». A tali Sovieti è attribuito tutto quanto il potere centrale e locale. La vera rappresentanza politica è per tal modo scomparsa dalla Russia; non vi è più ammesa se non una rappresentanza di interessi, anzi una rappresentanza puramente professionale e per di più strettamente circoscritta ad alcune professioni. Il regime non è fondato più sopra l'individuo, ma sopra il gruppo, anzi sopra determinati gruppi. Le elezioni

si fanno non per circoscrizioni territoriali e in base al numero della popolazione, ma per aggruppamenti economici, sociali e professionali, tra cui i deputati si ripartiscono, non in modo uguale, ma in modo disuguale, tenendo conto della diversa importanza di tali gruppi (un deputato ogni 25.000 elettori per i Sovieti di città, ogni 125.000 per quelli di provincia); e ciò perchè si volle attuare la rappresentanza, non delle opinioni, ma degli interessi della società economicamente, socialmente, professionalmente organizzata.

Senza entrare in maggiori particolari, a noi basta qui di fissare due punti essenziali: a) il governo dei Sovieti russi è il solo che sia riuscito fin qui a creare un tipo veramente nuovo di Stato, attraverso ad una rappresentanza, non più individuale o atomistica che dir si voglia, ma collettiva ed organica, e non più di solo contenuto politico, ma di solo e ben delimitato contenuto economico-sociale; b) tale tipo nuovo di Stato si contrappone poi, con rigidità anche più cruda e con intransigenza anche più esasperata (per esplicita dichiarazione dei suoi più eminenti autori), contro il tipo dello Stato liberale, che non contro il vecchio tipo dello Stato assoluto. Ond'è che all'antico assolutismo degli Czar si è sostituito in Russia il nuovo assolutismo dei Sovieti. E nel nuovo regime i Diritti di libertà risultarono anche più inesorabilmente condannati e coartati che non sotto il vecchio.

Un semplice tentativo di attuazione della rappresentanza organica si ebbe con la « Carta di libertà del Carnaro », promulgata da Gabriele d'Annunzio l'8

settembre 1920 per lo Stato di Fiume. Tentativo minuscolo, massime se lo si paragoni con il colossale precedente russo, ma, a differenza di questo, non unilaterale ed esclusivo, sibbene completo e comprensivo nel suo vasto disegno. « Visione lirica di un poeta », come fu definito; sì, ma non immeritevole di fissare l'attenzione dello statista, e non solamente come un semplice *curiosum* di quella epoca singolarissima della nostra storia nazionale.

Meno ancora che un tentativo nello stesso ordine di idee, e cioè semplice abbozzo può dirsi il lavoro finora compiuto dalla Commissione dei diciotto (i famosi diciotto *Soloni* di popolare e oramai storica denominazione), incaricata dal Governo dell'on. Mussolini di preparare la nuova costituzione dello Stato fascista. Tuttavia, per quanto dalle monche e tutt'altro che concordi comunicazioni e indiscrezioni, e dalle stesse vivaci polemiche intersoloniche se ne può finora inferire, si intenderebbe anche qui di sostituire senz'altro all'antica forma di rappresentanza politica, una nuova forma di rappresentanza organizzata. La quale però avrebbe questa nota caratteristica, che la differenzerebbe non soltanto da tutto ciò che si era divisato in Italia prima dell'avvento al potere del Fascismo, ma perfino, lo si noti bene, da ciò che si è fatto in Russia. Invero, la rappresentanza non sarebbe riconosciuta agli enti e ai corpi, già prima naturalmente e spontaneamente formatisi nella vita sociale ed economica della nazione (ad esempio operai, soldati e contadini in Russia), sibbene ad apposite corporazioni create *ex novo*

ed artificialmente dalla Costituzione medesima, nelle quali corporazioni i cittadini verrebbero poi inclusi in modo coattivo.

Ma noi possiamo, per i nostri fini odierni, prescindere affatto da tali appena adombrati e tuttora assai mobili disegni. Il Presidente del Consiglio ce ne ha, nel suo ultimo discorso dell'Augusteo, schizzato alla svelta, come egli suole, il duro profilo caratteristico, quando asserì che ne sarebbe venuto fuori ad ogni modo l'*affossatore* dello Stato liberale. E ce n'è più che non occorra.

LIBERTA' E ASSOLUTISMO COME ELEMENTI
DI ELEVAZIONE POLITICA E STRUMENTI
DI ESPANSIONE IMPERIALE.

Mentre dunque in Italia si sta scavando la tomba allo Stato liberale, questo però continua indisturbato il suo cammino per il mondo, e riceve le accoglienze più oneste e liete in tutti quanti i paesi civili, e vi trionfa. Vi trionfa per l'accoglimento pronto, vasto, concorde, incondizionato e potremmo dire addirittura entusiastico, che i Diritti di libertà — questa sua più genuina, più tipica e più vitale progenie — trovano in tutte le nuove Carte costituzionali che furono promulgate dopo la grande guerra.

La grande guerra avrebbe così, con quella forza provocatrice ed acceleratrice d'ogni riforma costituzionale, che le guerre sempre ebbero, come dicemmo, operato questo portento, che un saldo e ben congegnato sistema dei Diritti di libertà, che si riteneva fin qui privilegio di alcuni popoli più evoluti, sia diventato d'un tratto patrimonio comune di tutti i popoli civili od aspiranti, quanto meno, ad un sempre più alto grado di civiltà politica.

Prevedo l'obbiezione: puro mimetismo legislativo. Poichè vittoriose della guerra sono risultate le grandi

Democrazie anglo-sassoni e latine, e oppressi o sconquassati invece gli ultimi Imperi assolutistici o imperfettamente liberali, così tutti gli Stati nuovi, sorti dopo la guerra e per effetto della guerra, e quelli ancora che dovettero, sempre in seguito ad essa, rinnovarsi dalle fondamenta, si sono gettati, come altrettante pecore, dalla parte dei primi.

Eh, no! Spiegazione troppo semplicistica e superficiale. C'è una ragione ben più complessa e profonda. Il regime di libertà si è addimostrato, alla prova, non solamente come il più alto e il più degno tenore di vita pubblica che i popoli possano conseguire per il tempo e agli effetti della pace, ma, in ultima analisi, come il più sicuro baluardo di difesa ed il più forte strumento di offesa per il tempo ed agli effetti della guerra. Lo hanno solennemente riconosciuto i vinti medesimi. Ed uno dei più reputati fra i giovani pubblicisti di Germania, lo Stier-Somlo, non si peritava di asserire: « i vincitori di questa guerra ci erano di troppo superiori negli ordinamenti del potere e del volere politico »! (1)

Ma v'è di più. Le stesse tendenze espansionistiche e le stesse mire imperialistiche si avvantaggiano oramai, nei tempi moderni, molto più del valore e del prestigio delle pubbliche libertà, che non della durezza e della compressione di qualsiasi più rigido regime assolutistico.

(1) STIER-SOMLO, *La Carta costituzionale degli Stati Uniti di Germania e l'Impero repubblicano democratico* (in tedesco); Tubinga, 1919, p. 13. Le citazioni dello stesso tenore si potrebbero ormai moltiplicare a piacimento.

Intanto gli imperi si fondano non già gridando sopra i tetti che li si vogliono fondare. A cominciare dall'impero degli imperi, dall'Impero Romano, è risaputissimo che il suo fondatore, Augusto, asserì sempre che non intendeva di far altro se non salvaguardare e rafforzare la preesistente repubblica; onde per esempio, con tutta ragione Guglielmo Ferrero ha intitolato il libro, destinato a studiare quella primitiva epoca imperiale, *La Repubblica di Augusto*.

Ma, per venire senz'altro a tempi più a noi vicini, forse che i diritti di libertà proclamati dalla Rivoluzione francese, e cioè i famosi *Immortali principii*, non furono il primo e più efficace strumento della penetrazione francese in Europa al cominciamento del secolo scorso, e quasi gli alfieri e i battistrada spirituali delle susseguenti conquiste militari napoleoniche?

Forse che la meravigliosa espansione imperiale inglese dell'Epoca vittoriana non cominciò a conquistare l'Europa grazie all'aureola di aver fiaccata con le armi della libertà dei popoli la omai tirannica aquila napoleonica; e non proseguì poi il suo irresistibile cammino per tutti i Continenti, protestando di voler far partecipi le genti tutte del mondo di quel tesoro di storiche libertà, e di quella conseguente superiore dignità di vita individuale e politica, che le generazioni passate avevano, dopo lotte di secoli, tramandate e assicurate agli Inglesi?

Questo ultimo punto merita di essere particolarmente raccomandato alla meditazione dei neo-imperialisti d'Italia. Giustamente osservava testè il De Ruggiero, a proposito dell'imperialismo britannico,

che anche in esso, « non mancavano interni motivi liberali: la libertà, l'autogoverno formano ormai il tradizionale vincolo tra le colonie e la madre patria. Nè Disraeli, nè Chamberlain, nè alcun altro imperialista hanno mai tentato di disconoscere la forza di questo dato di fatto; anzi lo stesso Chamberlain si affretta, al termine della guerra boera, a concedere l'autonomia al nuovo Dominion e può constatarne il benefico effetto. Ma se i sentimenti e i diritti individuali, dei popoli non meno che degli uomini, sono incoercibili, gli interessi sono solidali: e le stesse colonie, con piena spontaneità d'iniziativa, richiedono sempre più imperiosamente alla madre patria una protezione degli interessi imperiali » (1).

I Tedeschi invece che — forti di tutte le loro inegabili superiorità tecniche, scientifiche, militari e in parte persino artistiche sopra gli Inglesi, ma politicamente di tanto inferiori ad essi, massime per rispetto al regime dei Diritti di libertà — andarono strombazzando ai quattro venti le loro mire di imperialismo, diremo così, della maniera forte, e lo fecero prima assai di aver nelle mani gli elementi del loro sognato Impero pangermanico, videro d'un tratto serrarsi loro addosso, spauriti ma risoluti alla più disperata delle difese, tutti i popoli retti a libertà.

E, anche a questo proposito, il più pieno riconoscimento dell'errore immane commesso dai Tedeschi ci viene ora dai più chiaroveggenti fra di loro. Ecco,

(1) Cfr. Guido DE RUGGIERO, *Storia del Liberalismo europeo*, Bari, 1925, p. 166.

ad esempio, in che modo il grande storico, economista, sociologo Max Weber conchiudeva (nella forma e con la forza di un sillogismo perfetto) un suo celebre libro, meritevole oramai anch'esso della più seria meditazione, forse più da parte nostra che non dei Tedeschi.— 1.) «Solamente un popolo politicamente maturo è un popolo di padroni, vale a dire un popolo, che ha nelle proprie mani il sindacato sull'amministrazione dei proprii affari, e per mezzo dei proprii rappresentanti elettivi regola decisamente la scelta dei suoi capi politici. E appunto a questo fece difetto la nazione (germanica) col modo come si condusse davanti alla grandezza dominatrice politica di Bismarck. Un parlamento, una volta maltrattato e depresso, non si risollewa da un momento all'altro ». — 2.) « Solo i popoli di padroni hanno la missione di metter mano alle ruote dello sviluppo mondiale. Se vi si provano popoli che non possiedono questa qualità, non solo si rivolta contro di loro l'istinto sicuro delle altre nazioni, ma nella prova naufragano essi stessi anche internamente ». — 3.) « Ora si tratta di stabilire, se la nostra nazione può avere una parte decisiva nella determinazione di quel processo universale. Al compito di potere da tanto, di poter sostenere questa parte, dovrebbe dunque conformarsi la sua struttura interna anche politica. Ma la sua struttura finora non vi si è mostrata adatta; ma si è rivelata capace soltanto di una amministrazione tecnicamente buona, e di eminenti opere militari. Ma che queste bastino a una politica puramente difensiva, e non già a compiti

politici mondiali, è quanto dovrebbe insegnarci la sorte mostruosa che ci è incolta » (1).

Non dunque, ripetiamo, un puro mimetismo incosciente ha sospinto tutti i popoli dopo la guerra — ad onta di quelle vere meraviglie di struttura, di organizzazione, di forza e di resistenza burocratico-militare che la Germania vi spiegò sopra ogni altra nazione — ad orientarsi verso gli ordinamenti liberali dei popoli vincitori nella lotta immane; ma il convincimento profondo e ragionato che lì era la vera e duratura superiorità, lì la sola via per assurgere ad un tenore di vita pubblica veramente degna di uomini moderni.

(1) MAX WEBER, *Parlamento e Governo nel nuovo ordinamento della Germania*, trad. di E. Ruta; Bari, 1919, pp. 194-197.

I REGIMI LIBERALI DELL'ANTE-GUERRA.

Lo stato delle cose, in fatto di Diritti di libertà, era prima della guerra all'ingrosso questo (1).

I. — Le libertà inglesi posavano, come tuttora posano, sopra quei loro lapidari e oramai quasi leggendari testi, che dall'Età di mezzo in poi sono come le pietre miliari della portentosa ascensione politica di quel popolo e, bisogna soggiungere, delle sue conseguenti incomparabili fortune imperiali. Le storiche libertà inglesi, conquistate ad una ad una, come tante successive trincee, dopo lotte gigantesche, e consacrate dal sangue sparso da intiere generazioni di uomini eroici, stanno omai irremovibili, rispettate e difese da tutti quanti gli Inglesi senza distinzione di parti politiche, non solamente come la loro maggiore gloria nazionale, come il più sacro retaggio dei padri, ma come il presupposto indeclinabile e omai intangibile della libera espansione di tutti i partiti e delle loro più vaste e più ardite rivendicazioni. Ond'è che in Inghilterra chi si sognasse di proporre che quelle pubbliche libertà si abbiano ad abbattere, sarebbe guar-

(1) Qui si intende solo parlare di regimi e sistemi giuridici; per le correnti spirituali e le forze economico-sociali-politiche, che li hanno preparati e sorretti, cfr. la ingegnosa esposizione che ne ha fatto testè il De Ruggiero nel libro succitato.

dato da tutti, come da noi, mettiamo il caso, il futurista mentecatto il quale andasse predicando che bisogna gettare alle fiamme la *Trasfigurazione* di Raffaello.

Prima, fra quegli atti famosi, ci viene innanzi la cosiddetta *Magna Charta libertatum*, che risale nè più nè meno che al 1215, e che promette, con un suo rubesto e limpido latino di sacristia, ai cittadini protezione contro ogni arbitraria limitazione della loro integrità e libertà personale. Dice infatti l'Art. 39 di essa: « Nullus homo capiatur vel imprisonetur aut exuletur nisi per legale iudicium vel per legem terrae ». E l'articolo 40: « Liceat unicuique exire de regno nostro et redire, salvo et secure, per terram et per aquam, nisi tempore guerrae, per aliquod breve tempus, propter communem utilitatem regni ».

Apriamo una parentesi. Abbiamo accennato più sopra al latino di sacrestia della famosissima *Charta*. Questo ci fa risovvenire di un appunto, diventato oramai un luogo comune, che tutti gli avversari delle pubbliche libertà muovono ad esse, come se fossero una creazione esclusiva, e per noi latini una innaturale sopraffazione, della Riforma protestante. Ma di Protestantesimo, se non erriamo, non c'era la più remota idea in Inghilterra, quando si poneva quella che può ben dirsi la pietra angolare di tutto l'imponente edificio delle sue pubbliche libertà!

La *Magna Charta libertatum*, invero, non soddisfece solo, al dire del Hallam, il grande storico della Costituzione inglese, alla ambizione egoistica di pochi baroni, ma giovò a stabilire la libertà civile inglese

sopra una base irremovibile. Riconfermata ripetutamente durante l'Età di mezzo, essa ebbe nuova sanzione ed estensione dalla Petizione dei diritti (*Petition of rights*) del 1627, ed un complemento essenziale dal celebre atto, che dalle sue parole iniziali ha il nome di *Habeas corpus*, del 27 maggio 1679, e che mirava ad assicurare ad ogni persona arrestata sicurezza personale ed il più pronto giudizio. Venne di poi la Dichiarazione dei diritti (*Declaration of rights*) del 1689, che, accolta lo stesso anno da Guglielmo d'Orange nel punto della sua assunzione al trono con l'Atto dei diritti (*Bill of rights*), fissò definitivamente e insormontabilmente la cerchia delle pubbliche libertà inglesi.

A proposito delle quali libertà due cose sono massimamente da rilevare: 1.) che vi si tratta di singole, speciali, nettamente individuate libertà, e non della Libertà genericamente e globalmente concepita; 2.) che vi si tratta, non di libertà rivendicate come diritti innati o connaturali dell'uomo, ma come diritti propri del cittadino inglese, diritti cioè da lui acquisiti perchè ereditati dai suoi maggiori; onde tutti quegli atti risultano piuttosto come difesa e guarentigia di libertà preesistenti, che non come proclamazione di nuovi diritti e di libertà future.

II. — Il secondo dei grandi gruppi anglo-sassoni, e cioè quello che formò poi la Repubblica degli Stati Uniti dell'America settentrionale, presenta parecchi stadi successivi nella evoluzione delle sue libertà.

1.) Nel primitivo periodo coloniale gli Americani, come sudditi dell'Inghilterra, si avvantaggia-

vano di quei medesimi atti su cui i cittadini Inglesi fondavano le loro libertà.

2.) Quando le libertà dei Coloni americani furono minacciate dall'Inghilterra, si ebbe colà una serie di rivendicazioni di tali libertà, o *Dichiarazioni dei diritti*, che mettono capo a quella collettiva di dodici Colonie, raccolte in Filadelfia il 14 ottobre 1774, con cui i coloni reclamavano diritti e libertà a questo duplice titolo: a) « come cittadini inglesi in base al *Bill of rights* del 1689, e cioè come eredi dei loro maggiori; b) come uomini e come cristiani, in forza del diritto immutabile della natura e in forza delle proprie costituzioni coloniali. E' evidente: dei due titoli invocati, il primo è ancora puramente storico e retrospettivo, l'altro invece di già attuale e guarda anzi all'avvenire; il primo mira cioè alla tutela di diritti acquisiti, l'altro di già a quello di diritti innati.

3.) Il primo dei due titoli perdette la sua base storica con la Dichiarazione di indipendenza delle Colonie, e cioè con l'atto del 15 maggio 1776, e con il loro susseguente distacco dalla madre patria. E già il 12 giugno 1776 la Colonia della Virginia pubblicava una sua Dichiarazione dei diritti, a cui altre Dichiarazioni tennero dietro per opera di altre Colonie. In esse i diritti di libertà sono proclamati senza più la menoma invocazione del diritto inglese. Fondamento giuridico della Dichiarazione della Virginia e delle altre similari sono unicamente i diritti innati dell'uomo: diritti connaturali ed assoluti, intangibili ed imprescrittibili.

La Costituzione federale del 17 settembre 1787 non

accolse da principio nessuna di tali anteriori Dichiarazioni dei diritti, nè una propria Dichiarazione compilò; evidentemente perchè parve che quelle antiche e speciali fossero sufficienti a guarentire le libertà dei cittadini americani. Ma già nella prima adunanza, che il Congresso americano tenne nel 1789 in New-York, si sentì la necessità di una nuova e generale Dichiarazione, e vi si provvide, a cominciare dal 1791, con il mezzo di quegli Emendamenti della Costituzione, che hanno consentita a questa di rimanere intatta, sì, ma di potersi al tempo stesso adattare con una grande flessibilità, come colà si dice, a tutti i successivi nuovi bisogni. Dieci emendamenti della Costituzione americana sanciscono appunto i Diritti di libertà; e le parole del primo di essi, che contiene la enunciazione delle più vitali libertà, sono, al dire degli Americani, le più alte che possano suonare ad un orecchio americano. Ascoltiamole anche noi: « Il Congresso (e cioè il Parlamento) non potrà fare alcuna legge relativa allo stabilimento di una religione, o proibirne alcuna; non potrà similmente restringere la libertà della parola o della stampa, nè menomare il diritto che il popolo ha di adunarsi pacificamente, e di mandar petizioni al Governo per ottenere riparazione dei torti subiti ». Per tal modo, quel che v'era di un po' vago ed astratto nelle antecedenti Dichiarazioni coloniali assumeva qui la forma più stringata e concreta: una fermezza da tavole di bronzo.

Ond'è che chi si attentasse di toccar cotesti Emendamenti sarebbe trattato alla medesima stregua dell'anarchico che attentasse alla stessa unità federale, poichè

le antiche dichiarazioni e la nuova, che i Diritti di libertà consacrano, costituiscono la trama stessa di tutta quella Costituzione, la quale passa per il tessuto politico più sapiente e più resistente che mano d'uomo abbia saputo tessere mai.

III. — L'Assemblea costituente di Francia deliberava il 26 di agosto 1789 la sua celeberrima *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen* (1).

In che rapporto genetico sta questa Dichiarazione francese con le antecedenti Dichiarazioni americane? Chi dice che ne discenda e quindi ne dipenda in modo assoluto, e chi lo nega, asserendone la piena spontaneità ed autonomia e dandole per progenitrice la dottrina del diritto naturale fiorente allora in Europa. E' questione tuttora vivissimamente dibattuta, della quale però non mette conto di segnare qui neppure i termini.

A noi preme unicamente di rilevare che la Dichiarazione francese si accosta nella sua formulazione dei Diritti di libertà al tipo americano della terza epoca, e cioè li sancisce come diritti innati della umana personalità, diritti naturali e imprescrittibili, come essa precisamente dice (2). E li enuncia in forma anche più

(1) Vedi Documenti n. I.

(2) Alessandro Manzoni, nel suo studio *La Rivoluzione francese del 1789 e la Rivoluzione italiana del 1859*, che fu l'ultima fatica, rimasta incompiuta, della sua vita gloriosa, contrappone la Dichiarazione dei diritti emessa dalla Costituente di Francia alle Dichiarazioni delle Colonie di America, nell'intento di far risaltare il contenuto positivo, concreto e pratico di queste in paragone del carattere tutto quanto astratto ed ideologico di quella. Della Dichiarazione americana del 1776 egli afferma: « Era un manifesto di indipendenza nazionale, e non una norma di Governo interiore; e

generica ed astratta, che quelle Dichiarazioni americane non avessero fatto, ma non però tanto generica ed astratta, e quindi antistorica e sterile, quanto alcuno, a scopo di polemica reazionaria, ha preteso e tuttavia pretende. Tanto è vero che essa ha fornito e tuttavia fornisce al popolo di Francia, e non a quello di Francia solamente, un fondamento solido e un baluardo sicuro per la vita e la difesa delle pubbliche libertà.

La Dichiarazione francese del 1789 passò letteralmente nella Costituzione repubblicana del 1791. Le sue parti essenziali si riscontrano poi in tutte le Costituzioni successive di quel paese, in quella medesima di Luigi XVIII del 1814, e in quelle del 1830 e del 1848, e così via.

Qui va notato un fatto, a primo aspetto singolare e pressochè paradossale. La Costituzione vigente della Repubblica francese, del 1875, non contiene più alcuna Dichiarazione dei diritti di libertà. Ciò fece immaginare a qualche scrittore germanico, che anche i Francesi avessero, come si vedrà quanto prima dei Tedeschi, acquistata alfine la persuasione della im-

il disegno di esporre e di particolarizzare in una serie ordinata e intera i diritti politici dell'uomo non ebbe parte in quella Dichiarazione nulla più che nelle altre ».

Ora è di tutta evidenza che delle due Dichiarazioni americane del 1776, il sommo scrittore conobbe solamente la Dichiarazione collettiva di indipendenza del 15 maggio, e non la Dichiarazione dei diritti della Virginia del 12 giugno, e tanto meno delle singole Colonie, che seguirono a quella virginiana. Altrimenti, egli non avrebbe potuto scrivere quanto scrisse. Onde la sua contrapposizione non regge.

praticità e superfluità di tali Dichiarazioni (1). La ragione invece è affatto opposta, ed è questa, che i cosiddetti *Immortali principii*, sanciti dalla storica Dichiarazione rivoluzionaria, sono penetrati siffattamente a fondo nella coscienza della Nazione francese, e costituiscono la parte più vitale e il retaggio più geloso della sua tradizione politica, che non si credette più di doverli riscrivere, quasi che il farlo ne menomasse la maestà superiore ad ogni testo di legge (2).

IV. — Dietro l' esempio della Dichiarazione francese e delle successive Costituzioni di quel paese, formarono le proprie Dichiarazioni dei Diritti di libertà le Costituzioni, che durante il secolo XIX e ai primi del presente furono emanate nei vari Stati continentali di Europa, ed anche fuori di Europa. E ancora una qualche eco se ne risente tuttodì in alcuna delle più recenti Costituzioni, siccome si vedrà più innanzi.

Notevole, fra tutte le Costituzioni della prima metà del secolo scorso, quella del Belgio del 7 febbraio 1831 (riveduta più volte ed anche di recente ma non toccata in questa parte), il cui titolo II (artt. 4-24) suona: « Des Belges et de leurs droits » (3). Essa invero servì alla sua volta di esempio e di modello per altre

(1) GIESE, *I Diritti fondamentali* (in tedesco); Tubinga, 1905, pag. 21.

(2) ESMEIN, *Elementi di Diritto costituzionale* (in francese); Parigi, 1909, p. 498 seg.; SOLAZZI, *Note critiche sulla Libertà giuridica individuale*; Bologna, 1910, p. 19, n. 1.

(3) Vedi Documenti, n. II.

Costituzioni, siccome si vedrà. E' da notarsi poi che qui (come del resto nelle Carte francesi del tempo, e nelle similari) non si parla più genericamente dei diritti *dell'uomo*, ma dei diritti *dei cittadini* di un determinato Stato. Onde è schivato quel tanto di eccessivo astrattismo, che era nella primitiva Dichiarazione rivoluzionaria.

V. — Ora ecco, per farla breve, il quadro politico-costituzionale che è risultato dal diffondersi per il mondo dei cosiddetti *Immortali principii*:

Olanda (Costituzione del 30 novembre 1887, Cap. I, artt. 1-9); *Lussemburgo* (Cost. del 17 ottobre 1868, cap. 11, artt. 9-31); *Danimarca* (Cost. del 5 giugno 1849, riveduta il 28 luglio 1866, artt. 80-94); *Svezia* (Cost. del 6 giugno 1809, più volte ritoccata e specialmente nel 1909, artt. 85 e seguenti); *Norvegia* (Cost. del 1814 e 1914, artt. 99-102); *Islanda* (legge costituz. del 9 gennaio 1874, artt. 45-60); *Svizzera* (Cost. federale del 29 maggio 1874, artt. 49 e segg., e Costituzioni dei vari Cantoni); *Austria* (Legge costituzionale del 21 dicembre 1867 artt. 1-20); *Spagna* (Costit. del 30 giugno 1876, Tit. I, artt. 1-17); *Portogallo* (Costit. del 21 marzo 1911, Tit. II, art. 3, che comprende una elencazione di ben 38 numeri, ed articolo 4, che dichiara garantiti anche altri diritti di libertà risultanti eventualmente dalla nuova forma di governo); *Grecia* (Costit. del 16-28 novembre 1864, artt. 3-20); *Repubblica Argentina* (Cost. del 25 settembre 1860, artt. 16-33); *Brasile* (Cost. del 24 febbraio 1891, Tit. IV, sez. II, artt. 72-78, con una clau-

sola finale simile a quella della Costituzione portoghese); *Giappone* (Costituz. dell'11 febbraio 1889, Cap. II, artt. 8-32); *Australia* (Costit. federale del 9 luglio 1900, artt. 116 e segg., e Costituzioni particolari). E altri esempi e dati si potrebbero ancora addurre.

Fra le più succinte e monche elencazioni dei Diritti di libertà è quella contenuta dallo Statuto italiano del 4 marzo 1848, al titolo: Dei diritti e dei doveri dei cittadini (artt. 24-32). Vi manca invero, come diremo, la proclamazione di una piena libertà di coscienza e di culto; vi manca quella della libertà di associazione, e perfino la sanzione del segreto epistolare (1).

Il caso della Germania va considerato a parte come il più esemplare ed istruttivo.

(1) Vedi Documenti, n. III.

IL CASO DELLA GERMANIA.

Nella storia costituzionale della Germania sono da considerare tre epoche nettamente distinte: movimento liberale fino alla metà del secolo scorso, movimento di reazione antiliberale fino alla grande guerra, ripresa del movimento liberale dopo di essa.

I. — Lo stesso Atto costitutivo della Confederazione germanica, dell'8 giugno 1815 — sotto l'influenza delle idee venute dalla Francia e non cancellata dalla stessa sconfitta delle sue armi — fissava alcuni dei più essenziali Diritti di libertà (1). Fra il 1814 e il 1848 parecchie Costituzioni furono emanate per i diversi Stati particolari tedeschi (Baviera, Sassonia, Württemberg, Baden, Assia, ecc.), le quali tutte sancirono, sia pure in varia maniera e misura, tali diritti. Il caso più tipico è quello della Prussia, in cui la Commissione, nominata nel 1848 per compilare una Costituzione, propose all'Assemblea costituente di adottare senz'altro, traducendola in tedesco, la Costituzione belga con la relativa Dichiarazione dei diritti. La proposta non fu però accolta, onde la Costituzione prussiana elaborò poi una speciale Dichiarazione.

(1) ECKHARDT, *I Diritti fondamentali dal Congresso di Vienna ad oggi* (in tedesco); Breslavia, 1913.

Cotesto vasto movimento legislativo in senso liberale culminò nelle ampie discussioni e nelle maturate deliberazioni della famosa Assemblea nazionale germanica, raccoltasi nella chiesa di S. Paolo in Francoforte, tra il 1848 e il 1849. Essa votava il 21 dicembre 1848 la *Dichiarazione dei Diritti fondamentali del Popolo tedesco*, la quale venne primamente pubblicata come legge dell'Impero il 27 dicembre dello stesso anno, e poi inserita il 21 marzo del 1849 nella Costituzione imperiale, come sezione VI, paragrafi 130-197 (1). Era quella la più ardita e particolareggiata elencazione dei Diritti di libertà che il mondo avesse prima d'allora visto. Ancora cinquant'anni dopo, uno dei pochi pubblicisti non reazionari, che fossero rimasti in Germania, Carlo Rieker, ravvisava in tale Dichiarazione l'« espressione classica » di un pensiero veramente moderno, e, rimpiangendo che la legislazione e la politica dell'Impero tedesco fossero ben lontane ancora dall'aver attuato il magnifico programma di quell'Assemblea, asseriva che la Dichiarazione dei diritti fondamentali, da essa elaborata, era da ritenere come la più alta « professione di fede » della borghesia moderna colta e liberale.

II. — La metà del secolo XIX segna un taglio netto nello svolgimento costituzionale della Germania rispetto ai Diritti fondamentali, e cioè un vero capovolgimento di posizioni fra libertà e reazione. Difatti, la reazione antiliberale ed antidemocratica, favorita da nuove concezioni, costruzioni e correnti filosofiche,

(1) Vedi Documenti, n. IV.

giuridico-pubblicistiche, ma soprattutto politiche, siccome si vedrà più innanzi, ebbe ben presto ragione della generosa creazione del Parlamento di Francoforte. Su proposta dell'Austria e della Prussia, invero, gli Stati germanici votarono a maggioranza, già il 20 agosto 1851, una deliberazione della Confederazione, di questo tenore: « I diritti fondamentali del popolo tedesco, promulgati in Francoforte il 27 dicembre 1848, cessano di aver vigore, tanto come legge imperiale, quanto come legge particolare di quegli Stati che li abbiano accolti nelle loro Costituzioni ». Nè basta; subito dopo cominciarono a fioccare le leggi restrittive, soprattutto della stampa e delle associazioni.

Si apre così l'epoca dominata e caratterizzata dal genio autoritario e reazionario del Bismarck e dei suoi epigoni.

Quando, dopo il 1870, il nuovo Impero si dovette dare una Costituzione, non mancarono certo le voci, chiedenti che essa facesse posto a una Dichiarazione, magari solo assai modesta, dei più elementari ed essenziali fra i Diritti di libertà. Ma non se ne fece invece nulla, per varie e complesse ragioni, fra cui però preminente l'avversione irriducibile del Cancelliere di ferro. Il quale, già assai prima, non aveva mancato di esprimere pubblicamente, alla sua maniera brutale, quel che pensasse dei Diritti fondamentali in genere e più particolarmente di quello di associazione, dicendo, che per lui « non erano se non usurpazioni della rivoluzione sopra il diritto davvero fondamentale del pacifico cittadino di vivere indisturbato sotto la prote-

zione della legittima autorità, e pericolosissime armi al tempo istesso contro di questa, onde sarebbe stato da meravigliarsi che essa non li avesse infranti, non appena se ne sentisse la forza (1). E il Bismarck di fatti non mancò di farlo quando tale forza ebbe.

Il risultato fu che la Costituzione imperiale germanica del 16 aprile 1871 coprì i Diritti di libertà del più olimpico silenzio e disdegno. Ma per ragioni, come si vede, diametralmente opposte a quelle, che determinarono poi il silenzio della Costituzione francese del 1875.

All'olimpico silenzio imperiale non bisogna credere che si rassegnassero del tutto parecchi dei Partiti politici tedeschi. Lo studio dei loro programmi (2), già della stessa epoca bismarckiana e più della successiva, fornisce un dato profondamente rivelatore del marasma intimo e profondo di quell'anima popolare, che nè la gloria delle armi, nè i portenti dell'industria, nè le esaltazioni pangermanistiche, nè, infine, le sottili e sapientissime costruzioni giuridiche dei maggiori pubblicisti di Germania, intesi a dimostrare che i pretesi Diritti di libertà erano un nome vano senza soggetto, potevano lasciar del tutto tranquilla sopra i suoi futuri destini politici.

Le richieste di tali Partiti politici tedeschi erano tuttavia molto moderate. Si guardavano essi bene dal richiedere che, a similitudine di quanto si era fatto nel 1848 a Francoforte, un elenco dei Diritti fonda-

(1) EKHARDT, Op. cit., p. 119.

(2) MAHLER, *I Programmi dei Partiti politici in Germania* (in tedesco); Lipsia 1911, e ECKHARDT, Op. cit., p. 19. pp. 195-203

mentali fosse inserito nella Costituzione, e ne potesse per tal modo acquistare tutto l'eccezionale vigore giuridico. Si accontentavano invece di domandare, che con leggi ordinarie dell'Impero venissero almeno sancite alcune delle più elementari ed essenziali libertà. Non mancavano del resto i precedenti. L'Impero, ad esempio, si era di già dovuto indurre, sfidando tutti i fulmini dottrinali del Pontefice massimo della pubblicistica imperiale germanica, il Laband, a concedere il 19 aprile 1908 una legge sulle associazioni. Ma il quadro era tutt'altro che completo e si mostrava, di conseguenza, insufficiente ad innalzare il tenore di vita politica del popolo tedesco a quel livello superiore, a cui altri popoli erano di già pervenuti. Aggravato dalla mancanza di un regime e di un controllo parlamentare, cotesto difetto di libertà politica, e segnatamente di vero spirito liberale, fu, come già si vide, la più remota e più profonda cagione della sorte mostruosa, per dirla con Max Weber, in cui la Germania è incorsa.

III. — La nuova Costituzione democratico-repubblicana dell'Impero germanico, sostituita all' antica (che fu dichiarata decaduta con legge del 4 - 3 - 1919) e cioè la cosiddetta Costituzione di Weimar dell'11 agosto 1919 — se per altri rispetti si ispirò alle varie Costituzioni democratiche del mondo, segnatamente se repubblicane, e, più particolarmente ancora, se repubblicano-federative, come quelle degli Stati Uniti d'America e della Svizzera — risalì invece, per quanto si attiene alle pubbliche libertà, dritto dritto, al

grande precedente nazionale della Dichiarazione del Parlamento di Francoforte. E non aveva certo da scegliere di meglio e di più consono, segnatamente, alla nuova era. La concordanza dei due documenti è in tante parti così esatta e volutamente esatta, che si assiste qui davvero ad uno di quei grandi fenomeni di repentina e consapevole ripresa di vecchi spunti politico-legislativi, che si ritenevano per sempre interrotti e superati, come forse soltanto le varie riprese rivoluzionario-repubblicane francesi degli ultimi due secoli ci hanno fatto vedere. Naturalmente, gli spunti tolti dalla Assemblea di Francoforte e dalla relativa Costituzione furono però, dopo settant'anni giusti, ulteriormente svolti dalla Assemblea di Weimar e dalla relativa Costituzione.

Certo è che, come quella vecchia Costituzione conteneva, secondo che si disse, la più ardita, ampia e liberale delle Dichiarazioni dei diritti di libertà dei suoi tempi, così è pure da dire, che la nuova Costituzione di Weimar ci dà, nella sua parte seconda, dall'articolo 109 al 165, la elencazione di tali diritti più arditamente innovatrice e più vasta che al nostro tempo si conosca (1). Si consideri soltanto che l'intera Costituzione non consta che di articoli 181!

Caratteristica della nuovissima Dichiarazione dei diritti fondamentali germanici è, invero, l'abbondante intromissione di motivi, non più soltanto giuridico-individuali, ma economico-sociali. Il che risulta di già dalla semplice ripartizione accurata in cinque sezioni, che i Legislatori tedeschi ne fecero conforme

(1) Vedi Documenti, n. VI.

al loro spirito sistematico, corrispondentemente cioè : 1°) agli interessi individuali (*La Persona singola*); 2°) agli interessi sociali (*La Vita in comune*); 3°) agli interessi religiosi (*Religione e associazioni religiose*); 4°) agli interessi spirituali (*Educazione e scuola*); 5°) agli interessi economici (*La Vita sociale*). Questo carattere riceve ancora estensione e risalto particolare dal fatto, che i Diritti fondamentali possono competere non solo alle *persone naturali*, e cioè agli individui, ma anche alle *persone giuridiche*, e cioè alle collettività, purchè appartengano e siano quindi suddite dell'Impero tedesco. Non a torto quindi tale elencazione fu definita « una enciclopedia della vita giuridica germanica », o « una scorreria attraverso a tutta la vita politica del popolo tedesco ».

Finalmente non può tralasciarsi di fare un duplice rilievo : 1°) da una parte, non si può certo negare che alcune di tali disposizioni contengano un diritto non immediatamente applicabile, e valgano quindi piuttosto come programma per il futuro svolgimento legislativo, che soltanto leggi speciali potranno di poi attuare; programma, però, non privo neppure ora di un alto significato educativo, civile, sociale e politico; 2°) tanto è vero, e qui sta l'altro rilievo, che parecchie posteriori Costituzioni degli Stati sorti o restaurati dopo la guerra, e anche di Stati compresi un tempo nel girone degli avversarii della Germania (basta citare la Cecoslovacchia, la Polonia, la Jugoslavia, la Rumenia ecc.), si sono informate a questo immediato precedente germanico e l'hanno tolto, in molti punti essenziali, a modello.

I REGIMI LIBERALI DEL DOPO-GUERRA.

Successo non indifferente per la Germania. Ma successo ancora, e di grande significazione e portata, anche per la concezione dello Stato liberale-democratico, di cui — giova ripeterlo — creazione suprema e caratteristica precipua sono precisamente cotesti Diritti di libertà!

Ispirandosi al recentissimo modello germanico, come si è detto, oppure risalendo magari ad altri modelli più antichi (1), per esempio al modello dei modelli continentali europei, e cioè alla vecchia Dichiarazione rivoluzionaria francese (come fece la recentissima Costituzione turca del 1924, che ha creduto di dover premettere anch'essa una definizione della libertà), tutti gli Stati sorti dopo la guerra o che dopo la guerra rinnovarono le loro Carte costituzionali, dedicarono ai Diritti di libertà parecchi articoli, ponendoli in tutto rilievo e quasi in un posto di onore, per lo più subito dopo gli articoli determinanti la forma del Governo. Non basta. Tali Diritti essi circonda-

(1) Un curioso esempio dell'influenza esercitata sugli altri paesi dai più famosi atti storici, assertori delle pubbliche libertà, ci è fornita dalla Costituzione Brasiliana del 24 febbraio 1891 (art. 2, § 22), Peruviana del 19 gennaio 1920 (art. 24), Portoghese del 21 marzo 1911 (art. 3 n. 31) che sanciscono la concessione ai rispettivi cittadini dell'*Habeas corpus*, talquale come se parlassero a cittadini inglesi.

rono inoltre di tante e tali guarentigie, da far vedere ch'essi li ritenevano come il *sancta sanctorum* della loro Costituzione politica.

E certo gli scarsi e scarni articoli corrispondenti del nostro Statuto fondamentale potrebbero sembrare al paragone ben poca cosa; se la prova, fatta da più che tre quarti di secolo ormai, non ce li facesse ritenere sufficienti, non ce li rendesse sacri, non ci facesse palpitare al solo pensiero di vederli soppressi.

Ecco una rassegna sommaria di quelle nuove Costituzioni europee, in ordine di tempo (1):

Cecoslovacchia, 29 febbraio 1920 (artt. 106-130).

Lettonia, 1 giugno 1920 (art. 9).

Estonia, 15 giugno 1920 (artt. 11-18).

Polonia, 21 marzo 1921 (artt. 87-124).

Jugoslavia, 28 giugno 1921 (artt. 4-21).

Lituania, 1 agosto 1922 (artt. 8-21).

Irlanda, 25 ottobre 1922 (artt. 6-9).

Romania, 27 marzo 1923 (artt. 5-22).

Turchia, 20 aprile 1924 (artt. 68-88).

Albania, 7 marzo 1925 (artt. 124-139).

Ma a sensi sempre più spinti di libertà si informano anche le più recenti Costituzioni largite da Stati di altri Continenti, e cioè dell'Asia, dell'Africa e dell'America. Eccone alcuni esempi:

Georgia, 22 febbraio 1921 (artt. 28-35).

Cina, 10 ottobre 1923 (artt. 5-12).

Egitto, 19 aprile 1923 (artt. 2-22).

(1) Vedi Documenti dal n. VII. al n. XXI.

Perù, 12 gennaio 1920 (artt. 22-37).

Centroamerica, 9 dicembre 1921 (artt. 32-38).

Più eloquenti ancora che il testo medesimo di contesti articoli, tesi tutti verso un identico scopo di garantire per le vie più diverse ai popoli più vari della Terra un bene comune e supremo, quello della libertà, sono i dibattiti, che tali testi prepararono, e la cui altissima intonazione si riflette negli stessi preamboli e negli atti che accompagnarono la promulgazione delle diverse Carte costituzionali.

Prendiamo, nel vero cumulo di dati, due esempi a caso: uno europeo ed uno esotico.

Nel presentare, il 10 settembre 1923, lo Statuto dello Stato libero d'Irlanda all'Assemblea della Società delle Nazioni, per ottenere di esservi ammesso, il presidente di quello Stato, Cosgrave, volle ricordare di aver letto poco tempo prima sulla tomba di un grande Irlandese, morto a Bobbio, il monaco Colombano, queste parole, riassumenti tutta la storia spirituale della sua tormentata nazione: « *Si tollis libertatem, tollis dignitatem* ».

Nel decreto reale che approva la Costituzione egiziana è detto, che per procurare il benessere ed il progresso del Popolo egiziano non vi può essere altra via che il possesso di un regime costituzionale, pari ai regimi costituzionali più moderni e più perfetti, essendo questa la sola via per cui un popolo possa elevarsi all'altezza dei popoli e della nazioni civili.

La concezione dello Stato liberale domina quindi il mondo. Nel libro sopra le Democrazie moderne, con

cui Lord James Bryce chiuse la sua operosa e gloriosa esistenza, questi, che fu certamente il conoscitore meglio informato e l'osservatore più profondo che da ultimo fosse dei grandi movimenti politico-costituzionali del mondo intiero, rilevava appunto — non senza perfino un po' di apprensione — l'estendersi universale, irresistibile della democrazia dopo la guerra; e conchiudeva: « E così, il numero delle democrazie è raddoppiato nel mondo nello spazio di quindici anni ». (1). E quello, che delle democrazie egli diceva, vale per più forte ragione ancora del sistema dei Diritti di libertà, i quali ne sono il presupposto.

(1) BRYCE, *Les Démocraties modernes*, II, Paris 1924, p. 634 e seg. (trad. francese di Mayra e De Fonlongue).

LA REAZIONE ANTILIBERALE IN ITALIA.

Contro le grandiose correnti che sopra vedemmo, e antiche e nuove, tutte impetuosamente avviate verso il liberalismo e la democrazia, muove ora l'Italia: sola fra le nazioni un giorno liberali.

La Russia non conta. Liberale non fu mai sotto il regime degli Czar. Lo è, come si è visto, anche meno sotto il regime dei Soviet.

Nè il nostro paese si può neppure lusingare di avere costante compagna nel nuovo cammino la Spagna. Qui, difatti, dei Diritti di libertà è stata sospesa la sola applicazione, ma con la esplicita e reiterata promessa di volerli al più presto ripristinare. E già si vede colà rialbeggiare; mentre da noi l'orizzonte si va facendo sempre più scuro. Onde non potremmo neppure verso gli Spagnuoli rinnovare il gesto famoso di Gioacchino Rossini!

In Italia adunque — mentre siamo nell'attesa che l'affossatore sia pronto, e la fossa scavata, e il terri-
cio sindacalístico, racimolato a destra ed a manca fra i detriti del sindacalismo bianco e del sindacalismo rosso, bene apprestato per colmarla — il Governo fascista gli sta menando intanto i più fieri colpi. Lo mutila delle sue parti più vitali. Lo sfregia dei suoi tratti



più caratteristici. Il famoso Decreto sulla stampa periodica ha cominciato con mozzargli la lingua.

Ma io non intendo di fare qui se non delle segnalazioni, non delle discussioni ormai, del resto, perfettamente superflue.

Non rinnoverò, quindi, le critiche le quali, sotto tutti i rispetti, compreso quello della incostituzionalità del provvedimento (1), furono mosse al Decreto-legge sulla stampa periodica del 15 luglio 1923, posto in vigore con Decreto-legge del 10 luglio 1924, trasfuso nel Disegno di legge del 4 dicembre 1924, e approvato di già, per la parte che riguarda « la gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche », nella seduta notturna della Camera del 20 giugno 1924, con autorizzazione al Governo « a valersi dei poteri ad esso concessi per la riforma della legge di pubblica sicurezza, del Codice penale e del Codice di procedura penale, per comprendere nei nuovi Codici e nella legge suddetta le norme necessarie a prevenire e reprimere gli abusi ed i reati commessi a mezzo della stampa ».

E quale applicazione tali provvedimenti, intesi, si diceva, a placare le esacerbate passioni di parte, abbiano avuto ognuno ha visto: essi servirono unicamente ed egregiamente al partito dominante per tappare la bocca, per legare le mani ai partiti di opposizione, togliendo loro ogni possibilità di reagire e perfino di protestare sotto i suoi colpi liberamente e liberalmente amministrati.

(1) Si vegga il libro, così nutrito di fatti e serrato nei ragionamenti, di Mario BORSA, *La libertà di Stampa*; Milano, 1925.

Il disegno di legge sulle Associazioni, già approvato dalla Camera nella seduta del 19 maggio 1925, e già discusso dagli Uffici del Senato, ottenendo la maggioranza dei loro suffragi, contiene varie gravissime restrizioni al diritto di associazione. Poichè, sotto colore di combattere la Massoneria (della quale, sia detto di passata, non è però mai menzione espressa nel testo del disegno), la legge fornirà al Governo il modo di sciogliere quante associazioni gli siano invise. L'uso, che si è fatto del Decreto sulla stampa, non può che toglierci ogni illusione al riguardo!

(Debbo chiedere al lettore il premesso d'intercalare qui una parentesi. Gratificato per l'opposizione fatta a questo disegno di legge, come del resto per certi articoli, di cui sarà parola nel paragrafo che segue, del titolo di massone, che molti trovano assai comodo di affibbiare, a corto di migliori argomenti, ad ogni liberale, che difenda le sue idee, io debbo dichiarare una volta per sempre che non appartenni mai e non appartengo alla Massoneria e che non ebbi mai e non ho con essa rapporti di sorta, nè diretti nè indiretti. Dicano, altrettanto, se osano, molti fascisti o filofascisti, che all'appoggio massonico debbono tutte le loro fortune politiche).

Ultimo, e forse più grave di tutti, il Disegno di legge « Sulla dispensa dal servizio dei funzionari dello Stato », presentato alla Camera il 28 maggio 1925, e dalla Camera approvato nella seduta del 20 giugno successivo. Esso consente al Governo la facoltà di dispensare dal servizio i funzionari d'ogni ordine « che, per ragione di *manifestazioni compiute in ufficio* o

fuori di ufficio,..... si pongano in condizione di incompatibilità con *le generali direttive politiche del Governo* ». E soggiunge che « contro il provvedimento è ammesso soltanto il ricorso per incompetenza o violazione di legge, escluso ogni altro gravame in sede amministrativa o giudiziaria ». Escluso cioè ogni contestazione sul *merito*, come dicono i giuristi; vale a dire, per dirla alla buona, ogni possibilità del funzionario di provare che la *manifestazione* e cioè il fatto **imputatogli** non esiste. Esclusione davvero paurosa. Con tutta ragione invero e con grande finezza l'onorevole Soleri opponeva, nel suo discorso parlamentare del 19 giugno ai presentatori di questo disegno di legge: « Voi non volete colpire le sole manifestazioni, tant'è che nella relazione dell'onorevole Sardi si dice molto chiaramente che il problema da risolvere è sopra tutto spirituale, esigendosi che lo spirito del funzionario non repugni all'azione che deve svolgere; è quindi lo spirito, non la sua manifestazione esterna che volete colpire. La legge è diretta contro atteggiamenti della coscienza, contro le divergenze spirituali. Del resto la prova che si vogliono colpire non le manifestazioni, nel che consentirei, ma le opinioni, sta nel diniego di tutte le guarentigie, dalla contestazione degli addebiti al giudizio e al ricorso di merito. Le manifestazioni esterne sono controllabili e accertabili e se si volessero esse sole colpire non vi sarebbe ragione per negare queste guarentigie fondamentali, senza le quali è aperto il varco al sopruso e alla persecuzione ».

Enorme poi la espressa dichiarazione che il disegno fa, che non eccezzuati sono i professori delle Uni-

versità; onde appare che la libertà dell'insegnamento e della scienza in genere, e segnatamente di quelle discipline di diritto pubblico, delle quali numerosi ed essenziali sono i nessi con la politica, è distrutta, con quel danno per la coltura italiana che non occorre di segnalare. Libertà tanto essenziale quella dell'insegnamento superiore che alcune Costituzioni e antiche e moderne hanno stimato di doverla iscrivere fra i diritti fondamentali. La Costituzione jugoslava del 1921, ad esempio, contiene nel suo articolo 16 una proposizione così concepita: « L'insegnamento universitario è libero ».

Anche più enorme, se possibile, la dichiarazione pure espressa che eccettuati non sono neppure « i magistrati dell'ordine giudiziario od amministrativo ». Con che la indipendenza della magistratura, un principio così elementare di ogni vivere civile, che perfino i governi assoluti furono costretti a rispettarla, è violata.

Perchè violazioni di queste libertà e prerogative dei pubblici funzionari si ebbero certamente in passato; ma io non conosco legge alcuna di popolo civile e libero che le abbia sanzionate. Conosco per contro leggi che le vollero con eccezionale solennità proclamare. Questo fece, ad esempio, la Costituzione imperiale germanica del 1919, la quale all'articolo 130 dichiara, da una parte, che « i funzionari sono servitori della collettività e non di un partito », e, dall'altra, che « a tutti i funzionari è garantita la libertà della loro opinione politica ».

La portata di coteste restrizioni delle pubbliche li-

bertà, in parte solo divisate, e in parte di già attuate (p. es., gli effetti della legge sulla burocrazia si può ben asserire che siano stati ormai scontati in anticipo, mercè il timor panico non ingiustificato, è forza convenirne, che ha messo in ogni ordine di magistrature), la portata di coteste restrizioni delle pubbliche libertà, dicevamo, non si può misurare esattamente se le si considerino l'una separata dall'altra. Bisogna badare al loro collegamento sistematico; in forza di cui tali restrizioni si rincalzano e avvalorano l'un l'altra, stringendo intorno a cotesta povera libertà un cerchio di ferro, che finirà per strozzarla.

LE DISTRUTTE GUARENTIGIE DELLA LIBERTA'.

Si ponga mente a questo punto essenziale.

I classici del diritto costituzionale erano oramai concordi nel ritenere che quello che più importa, in fatto di Diritti di libertà, non è tanto la loro solenne proclamazione teorica, al modo dei famosi testi francesi, quanto la concreta determinazione dei mezzi pratici più atti ad asicurarne l'osservanza, alla maniera degli inglesi, e cioè il sistema delle loro Guarentigie.

E queste si usavano distinguere sostanzialmente in *giudiziali e politiche*.

Negli Stati Uniti d'America ed in Svizzera, com'è noto, esiste una Magistratura giudiziaria suprema, a cui compete di decidere se una determinata legge sia o non contraria alla Costituzione, e nel primo caso di dichiararla priva di effetto. Non si pretende, naturalmente tanto! Tutto cotesto, anzi, ha un sapore di atroce ironia quando noi pensiamo ai nostri casi presenti. Non soltanto, invero, contro gli eccessi, gli abusi e le usurpazioni del Potere legislativo noi non possediamo difesa alcuna, ma nessuna più ci rimane oramai contro quelli del Potere esecutivo. Di più ancora. Tolta ogni indipendenza alla magistratura, non più sol-

tanto i nostri diritti politici, e cioè i nostri diritti pubblici subbiettivi, come li chiamano, ma i nostri stessi diritti subbiettivi privati rimangono senza sicura tutela, e cioè il nostro onore, la nostra integrità personale, i nostri beni. Chi potrà, fra gli invisì al partito dominante, pretendere da un povero magistrato, sopra cui sta sospesa quella certa minaccia di sfratto per manifestazioni d'ufficio contrarie alle direttive generali politiche del Governo, tanto eroismo da pronunciarsi con indipendenza e con coraggio, in controversie, ove sia in causa non soltanto il Governo stesso, ma semplicemente alcuno ad esso benevìso?

La famosa invocazione del mugnaio tedesco contro la sopraffazione che un despota, Federico il Grande, tentava ai suoi danni: « Ci sono ancora dei giudici a Berlino », non potrà più avere eco alcuna presso di noi.

E veniamo alle Guarentigie politiche. Era insegnamento omai pacifico ch'esse fossero essenzialmente due: una normale, e cioè il *Controllo della pubblica opinione*, e l'altra eccezionale, e cioè il cosiddetto *Diritto di resistenza*.

Quest'ultima ha fatto ormai il suo tempo (1). Dopo aver vissuto per più di tre secoli e nella realtà

(1) Giuridicamente, si intendé, e politicamente. Qui non può essere questione della possibilità materiale o tecnica del Diritto di resistenza. Il tempo, che alle spade e alle lance del tiranno il popolo opponeva falci e tridenti, o anche solo quello, in cui contro al fucile ad avancarica del gendarme il cittadino puntava, attraverso alla barricata e non senza successo, il suo fucile da caccia, è passato e non può più tornare in quest'era di mitragliatrici, di autoblindate e di carri d'assalto. Ed è bene che sia così.

pratica e nella speculazione teorica, l'istituto del Diritto di resistenza ha visto sottrarsi ogni possibilità di azione effettiva ed ogni giustificazione dottrinale dall'avvento, in tutti i paesi civili, di quella concezione dello Stato, che, designata con varie nome altrove (*Rechtstaat* presso i Tedeschi, *Rule of law* presso gl'Inglese), è presso di noi, in contrapposto a tutte superate concezioni assolutistiche, detta *Stato di diritto*. Che è uno Stato fondato sul diritto, conforme al diritto, e soggetto al diritto, il quale quindi eleva il diritto a condizione fondamentale della sua esistenza e che determina i limiti del suo operare e dell'azione dei cittadini con norme di diritto. Così, dice egregiamente il Ranelletti, nello Stato moderno il Diritto è posto al di sopra di ogni attività; tutti, compreso lo Stato, devono rimanere ad esso soggetti, vivere ed operare secondo le sue norme. Stato di diritto si ha, nella sfera *amministrativa*, quando vi si attui quella Giustizia amministrativa, della quale in Italia Silvio Spaventa enunciò i capisaldi nel suo famoso discorso di Bergamo del 6 maggio 1880. E si ha, nella sfera *costituzionale*, quando lo Stato guarentisce all'individuo che nel momento della formazione della legge non verranno menomate le libertà individuali; onde sua condizione precipua è il rispetto della persona umana e de' suoi essenziali attributi, e suo scopo supremo la realizzazione dell'ideale della perfetta armonia fra il diritto dello Stato e quello dell'Individuo.

Ora è evidente che, con la formulazione teorica e con la attuazione pratica dello Stato di diritto, non rimane più margine alcuno al concetto e all'istituto della

resistenza, nè nella dottrina pubblicistica, nè nel diritto positivo. Se i termini della secolare antitesi erano *libertà* ed *autorità*, essi risultano oramai risolti ed assorbiti da un terzo termine, quello di *legalità*. Individuo e Stato furono da questa posti su una stessa linea. E come lo Stato non potrebbe violare il diritto del cittadino senza negare se stesso come organo supremo e specifico del diritto; così il cittadino non potrebbe resistere allo Stato senza del pari negare se stesso e cioè la sua stessa libertà: « *legum servi sumus, ut liberi esse possimus* ».

Ma il diritto di resistenza, come non potrebbe più trovare oggidì giustificazione giuridica, così non potrebbe neppure più giustificarsi dal punto di vista politico-sociale; da poi che alla antica concezione dualistica dello Stato (sudditi e sovrano) si è venuta sostituendo una concezione unitaria, e cioè la identificazione fra Popolo e Stato, mercè sopra tutto l'attuazione della piena sovranità popolare e l'instaurazione di un vero regime costituzionale e parlamentare.

Se non che di quanto, in un vero regime di Stato di diritto, discende il valore di quella guarentigia delle pubbliche libertà ch'era costituita dal Diritto di resistenza, di altrettanto invece sale il valore di quell'altra guarentigia ch'è costituita dal *Controllo della pubblica opinione*. Ne dava una lucidissima dimostrazione un nostro giovine pubblicista, il D'Alessio, in un tempo, a dire il vero, anteriore al suo passaggio al Fascismo (1). E' di tutta evidenza che uno Stato, le-

(1) FRANCESCO D'ALESSIO, *La forza dell'Opinione pubblica nello Stato moderno di diritto*; Urbino, 1915.

gato al diritto, lo è, attraverso ad esso, anche all'opinione pubblica; poichè il diritto vi è considerato, non più come frutto dell'arbitrio sovrano, ma come emanazione della coscienza sociale, che si esprime con le forme dell'opinione pubblica. A ben guardare, il diritto non è, nella sua natura e nel suo contenuto, se non un'opinione pubblica qualificata, specificata e concretata in norme. L'interferenza fra diritto ed opinione pubblica è tanta anzi e così sostanziale, ch'essa ha potuto fornire la sua spina dorsale a una delle creazioni più geniali della scienza del diritto pubblico inglese, e cioè al libro del Dicey (*Relazioni fra il Diritto e la Opinione pubblica in Inghilterra durante il secolo decimonono*, 1905), ove è segnato nitidamente il gioco alterno di azione e di reazione, di causa e di effetto, di propulsione e di freno che i due massimi elementi e fattori della vita politica esercitarono in quel paese e in un'epoca culminante della sua storia. Lo stesso procedimento di indagine si può ben dire che sia stato trasportato sopra un piano più vasto dal Bryce nel suo libro già citato sulle *Democrazie moderne*, poichè, non solo trattando della democrazia in genere, ma in particolare delle più importanti fra di esse, egli dedica allo studio della funzione, e generale e specifica per ogni singolo Stato, della opinione pubblica un capitolo apposito, e tale funzione è a suo avviso più essenziale ed efficace di quella di qualsiasi altro fattore della vita politica. « Le due guarentigie della Democrazia (egli conchiude) sono la Legge e l'Opinione. Però l'opinione pubblica è più importante della legge, perchè più flessibile: essa interviene più facilmente nei casi

che non sono suscettivi di una procedura legale. Nella vita pubblica, l'opinione crea un'atmosfera che noi chiamiamo il *tono*, ed è dalla sua qualità che dipendono l'onore e il valore della vita pubblica » (1). Se non che lo stesso Bryce pone, come inderogabile postulato della funzione della opinione pubblica, anzi, a ben guardare, della sua reale esistenza, la stampa e la sua piena libertà.

È intuitivo. Opinione, quale fattore di vita politica, non è concepibile se non pubblica. E pubblica oramai non può dirsi l'opinione se non per la via della stampa. Opinione, pubblicità, stampa, libertà: ecco i requisiti essenziali d'ogni vivere civile. Il D'Alessio osservava, nello scritto succitato, che anche nei regimi più assoluti la opinione pubblica può esercitare una sua azione non indifferente. « Così (egli dice) sono gli epigrammi popolari che temperano il dispotismo di Luigi XV in Francia o i lazzi di Marforio che frenano le crudeltà dei papi a Roma ». Già. Ma il *Becco Giallo*, succedaneo di Marforio, può forse bastare, massime ora che gli hanno messo tanto di lucchetto, a un popolo moderno, che si picchi di contare fra i civili e liberi?

Diceva l'Orlando, nel suo fondamentale trattato sulle guarentigie della libertà: « Gli altri mezzi morali di resistenza non sono che modi particolari con cui l'efficacia della pubblica opinione si attua. Così la stampa ha avuto, in questo senso, un'importanza grandissima. In primo luogo, essa fa sì che la notizia

(1) BRYCE, Op. cit., II, p. 537.

dell'abuso, effetto di una sorveglianza continua sugli atti del governo, sia prontamente e quasi contemporaneamente conosciuta dall'universale onde contemporaneo ed unico sia lo scoppio della riprovazione popolare. Ma anche più efficace è l'azione di essa in altro senso. L'energia delle manifestazioni pubbliche trae la sua origine principalissima dalla coscienza che ogni cittadino ha che i moltissimi partecipano al suo sentimento. Se così non fosse, ognuno chiuderebbe nel suo seno i propri sentimenti, per timore di trovarsi isolato. Ora la stampa fa sì che questa coscienza dell'universalità di un sentimento sia possibile, facendosi organo delle varie manifestazioni particolari o locali, rintracciandole, seguendole, coordinandole, eccitandone di nuove. Onde per antonomasia può dirsi che la stampa rappresenti la pubblica opinione » (1).

La libertà di stampa ha dunque, a differenza di tutti gli altri diritti fondamentali, un duplice pregio, e in se stessa, vale a dire, e poi come presupposto e guarentigia di tutte le altre.

E' questa, d'altronde, una verità consacrata già da secoli e da molte parti mercè il consenso di alcuni dei più grandi campioni delle lotte per la libertà. « Datemi solamente (diceva Sheridan innanzi al Parlamento inglese) la libertà di stampa, ed io lascierò che il ministro abbia una venale Camera dei Pari. Io gli

(1) ORLANDO, *Teoria giuridica delle Guarentigie della Libertà*; in « Biblioteca delle Scienze politiche », Vol. V, Torino, 1890, pag. 1112.

lascierò una Camera dei Comuni corrotta e servile. Lascierò ch'egli usi ed abusi del suo ufficio. Gli lascierò tutte le sue influenze ministeriali. Con tutto ciò, armato della libertà di stampa, io mi farò innanzi solo e senza paura ed attaccherò il potente edificio, che egli ha innalzato, con quella mia arma ben più potente ». E il Fox : « La libertà inglese non dipende tanto dal Governo esecutivo nè dalla Amministrazione delle giustizia, quanto dal fatto che è libera da noi la parola scritta e parlata ». Onde il massimo fra gli storici politici inglesi, il Macaulay, poteva concludere che l'atto, con cui nel 1695 la Camera dei Comuni abolì la censura anche per la stampa periodica, « ha fatto più per la libertà e la civiltà che la *Magna Charta* ed il *Bill of Rights* ». In Francia Mirabeau proclamava innanzi agli Stati Generali che senza la più illimitata libertà di stampa « le altre non saranno giammai conquistate, perchè è per essa solo che i popoli e i re possono conoscere il loro diritto di ottenerle, il loro interesse di accordarle ». E il Chateaubriand : « Io ho sempre considerato la libertà di stampa come una costituzione. Le infrazioni della Carta fondamentale mi sono sembrate poca cosa fino a che noi conservammo la libertà di scrivere. Se la Carta era perduta, la libertà di stampa la ritrovava e noi la rendevamo al popolo, ma se c'era la censura, allora esisteva in vano anche la Carta. E' grazie alla libertà di stampa che i diritti dei cittadini sono conservati » (1). E le

(1) BORSA, Op. cit., pp. 14, 87, 113, 130, 186.

dichiarazioni e testimonianze si potrebbero moltiplicare a piacere.

Stroncata, adunque, da noi in Italia la libertà della stampa, tutte le altre libertà costituzionali furon al tempo stesso automaticamente fiaccate.

IL NUOVO REGIME ITALIANO DELLA STAMPA E LA LIBERTA' RELIGIOSA.

Alcuna, per altro, di coteste libertà ha ricevuto, come se tutto il resto di già non bastasse, una sua speciale menomazione da parte del novello regime della stampa. Una menomazione, che è sfuggita all'occhio poco attento e poco esercitato degli Italiani, ma che merita però di venire segnalata.

Due giorni dopo pubblicato l'Editto sulla stampa del 15 luglio 1923 io pubblicavo sul *Corriere della Sera* (17 luglio, num. 170) un articolo, che è necessario ch'io riproduca qui per intero, perchè fu il primo spunto di una polemica profondamente e sottilmente rivelatrice della mentalità e delle mètte liberticide dei nostri presenti reggitori.

« Il nuovissimo Editto sulla stampa contiene parecchie violazioni della libertà religiosa, le quali ci riportano indietro di un buon secolo, oltre cioè gli stessi più remoti inizi del nostro regime liberale.

« L'Editto, invero, stabilisce nell'art. 2, che può essere suscettivo delle sanzioni e restrizioni prefettizie da esso contemplate e oramai a tutti note, il giornale o la pubblicazione periodica che, con articoli, commenti, notizie, titoli, illustrazioni o vignette vi-

lipenda *la religione dello Stato*. E tace affatto degli altri culti. Orbene, l'Editto Albertino sulla stampa del 26 marzo 1848 puniva, sì (art. 16), le offese contro la religione dello Stato, ma soggiungeva subito (art. 18) che punito sarebbe stato pure « chiunque con uno dei mezzi indicati nell'art. 1 (e cioè con la pubblicazione di stampati, incisioni, litografie ecc.) deridesse od oltraggiasse *alcuna delle religioni o culti permessi nello Stato* ». Chiaro, quindi, ed incontrovertibile, che con il nuovissimo Editto si sono posti i culti ammessi nello Stato in una condizione giuridica decisamente deteriore in confronto del Culto cattolico, facendo così un passo indietro sopra lo stesso Editto Albertino del 1848.

« Ma questa non è la sola violazione della libertà religiosa che il nuovissimo Editto abbia perpetrata. Violata è pure la libertà di pensiero e di discussione in materia religiosa, a favore esclusivo della Chiesa cattolica. Onde distrutta in un solo colpo ne risulta tutta una evoluzione in senso liberale, che si era venuta faticosamente compiendo nelle nostre leggi dall'Editto Albertino in poi, così da portare il nostro Paese allo stesso livello degli Stati più civili del mondo. Difatti gli articoli 16 e 18 sopracitati dell'Editto Albertino contemplavano ancora i cosiddetti *reati di religione*, in sè e per sè considerata. In altri termini, soggetto passivo del reato, come dicono i penalisti, era la religione, considerata come una vera entità. La quale figura di reato apparteneva a un periodo storico ormai sorpassato, in cui anche la bestemmia, l'eresia, l'apostasia, ecc., erano punite come altrettanti reati. Ma

il Codice penale del 1889 era venuto trasformando cotesta figura di reato in un'altra, del tutto diversa, e più consentanea all'odierno principio della libertà di religione. Esso punisce invero l'offesa e la violenza contro coloro che professano un culto; per modo che soggetto passivo del reato è qui una persona reale e cioè una persona fisica; ed il danno da lui patito è costituito dall'offesa recata alla sua libertà di coscienza e di culto. Il che, è ben altra cosa, come ognuno intende, che non l'offesa recata alla religione, astrattamente considerata. Il progresso segnato dal Codice penale era così decisivo, che gravi autori e persino magistrati non si peritarono di ritenere che gli articoli 16 e 18 dell'Editto Albertino ne fossero stati implicitamente abrogati. Ed ecco che invece il nuovissimo Editto sulla stampa fa anche qui un brusco salto indietro, riconfermando e riavvalorando l'arcaica figura dei delitti di religione, figura non più compatibile con i moderni postulati e con la più esatta concezione della libertà religiosa.

« Non basta. Quando la legge delle Guarentigie parificò all'art. 2 le offese e le ingiurie contro la persona del Pontefice, commesse coi mezzi indicati dall'art. 1 dell'Editto Albertino, a quelle contro la persona del Re, sorse il dubbio o, per meglio dire, il timore che tale disposto potesse ridondare a menomazione della libertà di discussione in materia religiosa. Ed a parare tale eventualità si aggiunse allora al detto articolo 2 questo comma: « La discussione in materia religiosa è pienamente libera ». In conformità all'equiparazione stabilita dalla

legge delle Guarentigie, anche il nuovissimo Editto sulla stampa parificò al vilipendio del Re quello del Pontefice. E fin qui nulla ci sarebbe da eccepire. Ma, dicendo esso Editto: « Se il giornale o la pubblicazione periodica vilipenda il Sommo Pontefice, la religione dello Stato ecc. », senza il menomo cenno alla riserva capitale fatta dal famoso comma sopra ricordato, ne consegue evidentemente e sciaguratamente che la libertà di discussione in materia di religione si trovi abbandonata anch'essa all'arbitrio dei prefetti, con patente violazione di quella legge delle Guarentigie che fu dichiarata, come è noto, *legge fondamentale* dello Stato italiano.

« Non si sa davvero scorgere come tutte coteste inconsulte limitazioni della libertà religiosa abbiano a che fare con quei propositi di pacificazione e di normalizzazione, a cui l'Editto si dice informato. Grazie a Dio, non siamo giunti ancora agli eccessi ed agli orrori delle guerre di religione; e di siffatte limitazioni non si sentiva proprio il bisogno!

« Si scorge invece benissimo l'addentellato che tali disposizioni hanno con la concezione dello Stato, propria del partito ora dominante, e formulata, ad esempio e con particolare autorità, dal Gentile nel suo discorso ministeriale del 15 novembre 1923 innanzi al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione; la cui linea logica è tutta racchiusa in questa catena di proposizioni: « Uno Stato che non si interessi della religione, non è Stato; non è lo Stato che oggi vuol essere lo Stato italiano..... In Italia, se lo Stato è coscienza attiva nazionale, coscienza dell'avvenire in funzione

del passato, coscienza storica esso è coscienza religiosa cattolica..... Gli italiani perciò che vogliono essere italiani.... conviene che si rivolgano alla loro religione ». Con che gli acattolici e in genere gli agnostici sono — fatalmente e quasi automaticamente — posti fuori della nazione e contro lo Stato. Nè si dica che queste sono illazioni gratuite ed avventate. Ricondurre le relazioni tra lo Stato italiano e le chiese nelle strettoie retrive dell'art. 1 dello Statuto (ultimo tentativo, come è risaputo, di un regime tramontato per impedire ogni progresso della libertà di religione), contro quanto per non dire di altri, il conte di Cavour, pochi giorni dopo promulgato lo Statuto, e cioè nel suo famoso articolo del 10 marzo 1848, augurava, e cioè, che una radicale revisione di quell'articolo, o quanto meno una graduale evoluzione lo potesse trasformare in conformità dei veri dettami della libertà di religione, è, di fatti, ciò che si propongono i nuovi teoristi del diritto pubblico italiano. I quali non si peritano di asserire, che i culti acattolici debbono essere di bel nuovo risserrati nel vecchio regime di semplice *tolleranza*: — santa, magnifica parola in ogni rapporto di diritto privato, detestabile ed obbrobriosa parola in ogni rapporto di diritto pubblico ».

L'articolo — occorre dirlo? — mi attirò addosso una serqua di male parole da parte di alcuni giornali cattolici e di alcuni giornali governativi, delle quali però ampio compenso, se pure ne avessi avuto bisogno, mi diedero la approvazione e la riconoscenza espressami da organizzazioni e da persone singole appartenenti ai culti acattolici: ed anche questo era da

attendersi. Io non meritava, dopo tutto, *ni cet excès d'honneur, ni cette indignité.*

Ma, passando oltre a tali quisquiglie, occorre qui segnare unicamente l'ammissione, che un organo particolarmente attendibile in materia, e cioè *L'Idea Nazionale*, fece della fondatezza obbiettiva del mio appunto. Vi si leggeva infatti nel numero del 19 luglio 1924 :

« La constatazione del senatore Ruffini è giusta. Vi è nel decreto una lacuna. Lacuna del resto spiegabilissima e giustificabilissima per considerazioni di carattere politico e pratico. Prima di tutto perchè la religione cattolica non è soltanto ufficialmente la religione dello Stato, ma perchè essa è *di fatto* la religione propria della grandissima maggioranza degli italiani, per cui l'offesa ad essa suonerebbe offesa ad un sentimento profondo e elementare del popolo italiano ».

Il Disegno di legge, presentato alla Camera il 4 dicembre successivo e pubblicato (circostanza da ben rilevarsi) senza accompagnamento alcuno di Relazione, giungeva in buon punto a sanzionare l'interpretazione del giornale nazionalista. Esso diceva invero :

ART. 7.

« E' punito a norma della prima parte dell'articolo precedente, salvo che il fatto non costituisca più grave reato :

1°) chi istighi, con articoli, commenti, note, titoli, illustrazioni, vignette od in qualsiasi altro modo, a commettere reati od ecciti all'odio fra le classi so-

ciali o alla disobbedienza alle leggi o agli ordini delle autorità ;

2°) chi offenda, negli stessi modi, la Patria, le persone della famiglia Reale che non siano quelle indicate nell'articolo 122 del codice penale, i Principi del sangue, la Religione cattolica, il Sommo Pontefice, le istituzioni od i poteri dello Stato, la bandiera od altro emblema dello Stato.

I reati previsti nell'articolo 122 del codice penale sono puniti a norma dell'articolo stesso anche se siano commessi a mezzo della stampa ».

Dei culti acattolici, anche qui, non una parola !

Ammessa e anzi giustificata dal giornale ufficioso la lacuna in danno degli acattolici, quanto all'antico Decreto-legge, e data, diciamo così, la recidiva nel silenzio da parte del Disegno di legge, io tornai alla carica, puntando però questa volta soltanto alla più grave ed evidente delle lesioni della Libertà religiosa, che si veniva minacciando. E pubblicai nel *Giornale d'Italia*, del 9 dicembre 1924, il seguente articolo, che il lettore mi consentirà di riprodurre qui per intero, ad onta che alcune cose già dette nel primo vi ricompaiano :

« Ventidue giorni dopo promulgato lo Statuto, Re Carlo Alberto, a disciplinare quella libertà di stampa che l'articolo 28 aveva sancita, emanava l'Editto, che da lui prese nome. E' noto, e le recentissime pubblicazioni in occasione del settantacinquesimo anniversario della sua morte hanno ancora confermato, come il piússimo e timorato Principe si fosse illuso di potere, con l'articolo primo dello Statuto, contrastare a che

il novissimo soffio di libertà investisse anche i rapporti fra lo Stato e le Chiese, assicurando per l'eternità alla Chiesa cattolica la sua posizione storica di chiesa ufficiale o dominante, relegati gli altri culti nella posizione deteriore di semplice tolleranza. Con tutto ciò, in materia di offese per mezzo della stampa — pur stabilendo nell'art. 16 dell'Editto sanzioni particolarmente rigorose per quelle commesse contro la chiesa ufficiale — il giusto Principe non trascurava punto di proteggere anche gli altri culti.

« Di fatti, l'articolo 18 dell'Editto Albertino disponeva: « Chiunque, con uno dei mezzi indicati dall'articolo 1. (e cioè con stampati, incisioni, litografie ecc.), deridesse od oltraggiasse alcuna *delle religioni o culti permessi nello Stato*, sarà punito ecc. ». Meno grave la pena sancita in questa seconda ipotesi; ma — lo si noti bene — pur sempre sanzione di non mite pena a proteggere i culti acattolici contro i reati di stampa.

« Torniamo allo Statuto. La mancata proclamazione di una piena libertà di religione da parte del suo primo articolo provocò, come è risaputo, una immediata, vivissima e decisiva reazione nel paese. Della quale interprete sopra ogni altro autorevole fu il Conte di Cavour. In due celebri articoli del *Risorgimento*, (10-18 marzo 1848) egli esprimeva la speranza che la futura *Magna Carta Italiana*, la quale avrebbe dovuto gettare le basi costituzionali del nuovo Stato italiano (risultante dalla fusione delle varie parti della Penisola), rimediasse a quella grave manchevolezza con una esplicita e solenne proclamazione, com'ei diceva,

del gran principio della Libertà dei culti. Nell'attesa egli faceva voti che si emendassero successivamente le varie leggi che ancora ammettevano una disparità di trattamento fra i varii culti per rispetto alla loro libertà.

« Poichè la *Magna Carta Italiana* non venne, o meglio, poichè tale lo stesso Statuto piemontese divenne, non rimase al Legislatore italiano che battere definitivamente la seconda delle due vie additate dal Conte di Cavour.

« E la prima tappa nel cammino della vera libertà dei culti fu segnata dalla famosa legge 19 giugno 1848, la quale, come risulta dall'altissima discussione parlamentare che la preparò, intese a correggere quella grave manchevolezza dello Statuto e il cui articolo unico disponeva: « *La differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici ed all'ammissibilità alle cariche civili e militari* ».

« Non è qui il caso di seguire passo passo la luminosa traccia. Veniamo senza più al termine del cammino; il quale è segnato dalle disposizioni del Codice penale, che è del 1889 e che tuttora vige.

« Ma per bene intenderne la significazione e la portata, è necessario di mettere in tutto rilievo questa capitale circostanza.

« Nel frattempo, avvenuta la occupazione di Roma e promulgata la Legge delle Guarentigie (13 maggio 1871), lo Stato Italiano aveva creduto, e saviamente creduto, di dovere attribuire alla persona del Sommo Pontefice una protezione contro le offese e le ingiurie

pubbliche commesse per mezzo della stampa, pari a quella attribuita alla persona stessa del Re.

« Ebbene, cotesta protezione di carattere del tutto eccezionale attribuita al Sommo Pontefice non tolse però affatto, che in seguito, e cioè nel 1889, il Legislatore italiano procedesse ad una perfetta parificazione di tutti quanti i culti rispetto alla protezione delle leggi penali siccome appunto fece con gli articoli 140-144 del Codice del 1889, intesi a punire i *delitti contro la libertà dei culti*.

« In questi articoli più cose sono notevoli e altamente lodevoli, ma segnatamente queste due: 1) che il Legislatore penale italiano, contrariamente al Legislatore penale sardo, non fa più distinzione fra culto cattolico e culti acattolici, ma tutti protegge in modo eguale nella loro libera manifestazione e nel loro libero esercizio; 2) che il Legislatore italiano abbandona una volta per sempre la designazione odiosa di *culti tollerati* e adotta quella correttissima di *culti ammessi*; poichè la tolleranza, che è una delle più sante virtù private, è una delle espressioni di suono più obbrobrioso e detestabile nei rapporti di diritto pubblico.

« Si dubitò — e con molto serio fondamento si dubitò — che questa nuova protezione penale, perfettamente pari quanto a tutti indistintamente i culti (non escluso il cattolico), avesse implicitamente abrogata quella protezione differente che, contro i reati di stampa, era stata sancita dall'Editto albertino rispettivamente con l'articolo 16 (culto cattolico) e 18 (culti acattolici).

« Noi vogliamo per un momento consentire nella

interpretazione più rigorosa e restrittiva. Ma anche secondo essa — e questo è l'essenziale — anche secondo essa, se non una protezione uguale a quella del culto cattolico, una qualche protezione speciale — lo vedemmo — era però attribuita ai culti acattolici quanto ai reati di stampa.

« Orbene, ecco che già il primitivo Decreto sulla stampa, ecco che ancora il presente Disegno di legge (con deplorabile recidiva) non solo trascura e smentisce quella parità di trattamento, che oramai il Codice penale aveva istituita quanto a tutti i culti ammessi; ma fa di peggio: — *Nega ai culti acattolici una qualsiasi protezione speciale contro i reati di stampa.* Di fatti l'articolo 7, numero 2, del disegno di legge punisce, sì, chi offenda per mezzo della stampa la *religione cattolica*; ma dei culti acattolici, anche se ormai pacificamente ed universalmente ammessi nel nostro paese, *ne verbum quidem*. Li ignora! E così è di tutta evidenza, che siamo ricacciati non solamente fra le ambiguità oramai superate della dicotomia dell'Editto Albertino, ma più indietro ancora, e cioè in pieno sistema e regime di intolleranza religiosa.

« Ora bisogna intendersi bene. Nessuno chiede — e noi meno di chiunque — che sia menomamente toccata la protezione penale di diritto singolarissimo, che la Legge delle Guarentigie ha concessa al Sommo Pontefice e che l'odierno disegno di legge ha fatto bene a richiamare (meglio però avrebbe fatto se avesse riprodotto integralmente l'articolo 2 della Legge delle Guarentigie, e cioè anche con la clausola salutare dell'ultimo alinea — ma non di ciò è ora questione). Nes-

suno neppure chiede che sia negata una protezione contro i reati di stampa al culto cattolico; e bene fece l'odierno disegno di legge nel risancirla (meglio però avrebbe fatto se si fosse attenuto alla sistematica del Codice penale, evitando di ripristinare la figura arcaica del *reato di religione*, mentre il Codice non considerava più, e giustamente, se non i reati contro la *libertà* di religione: — ma neppure ciò è ora in questione). Quello che è incomprendibile (o forse *troppo* comprensibile?), quello che è ad ogni modo assolutamente inammissibile, è che, con l'intendimento o l'illusione di rendere omaggio alla Santa Sede o di proteggere la Chiesa Cattolica, si vogliono sacrificare, menomando delle libertà e dei diritti oramai acquisiti, gli altri culti. Con che è ferita, nella sua sostanza la grande legge del 19 giugno 1848.

« Violazione enorme della libertà ed uguaglianza dei culti dunque, e massime in questa ora storica. Quando Re Carlo Alberto concedeva agli Acatolici una parziale, sì, ma esplicita protezione contro i reati di stampa, essi, come esclusi dagli uffici pubblici e quindi dalla milizia non poterono essergli al fianco nella prima guerra di liberazione della patria (1). Eppure quel Re non li dimenticò e non li trascurò. Li

(1) I Valdesi, mi si fece osservare da fonte competente, erano, se non in massa, ammessi però individualmente a militare; ed io stesso potei in seguito addurre a prova un episodio, che torna ad alto onore di Re Carlo Alberto, e cioè il caso di un maggiore valdese, morto in Aosta e a cui il clero locale negava onorevole sepoltura; mentre invece il Sovrano ordinò che la salma fosse a sue spese trasportata e tumolata nei cimiteri delle Valli, concedendo inoltre alla famiglia del morto una pensione.

dimenticano invece e li trascurano i presenti valorizzatori della vittoria: — ora che per essa tanto generoso sangue hanno versato, per non dire d'altri, sui gioghi dell'Alpe contrastati i Valdesi delle valli del Chisone e del Pellice; ora che, per parlare degli Israeliti, la loro patriottica ed eroica partecipazione alla guerra è segnata da questo indice impressionante, che, dei tre soli Professori universitari in essa caduti, due erano israeliti, il Viterbo ed il Levi, ed uno, Giacomo Venezian discendeva da una famiglia di israeliti, il cui nome rifulge nel martirologio dell'irredentismo italiano! »

Superfluo quasi anche qui soggiungere, che il nuovo articolo ravvivò la polemica; nella quale in prima linea si trovò questa volta, con ben due articoli dei giorni 11 e 12 dicembre, *L'Osservatore romano*. E, naturalmente, il giornale cattolico ribadiva l'argomento già messo innanzi, assai prima dal collega nazionalista, e plaudiva all'ordine nuovo, anzi nuovissimo, che la Rivoluzione, com'esso precisamente dice, stava per instaurare anche in questa materia. Insomma, esso approvava *toto corde* il silenzio circa i culti acattolici.

Se non che, pochi giorni dopo la mia replica e la controreplica (insisto nel rilevare questa circostanza di fatto), ecco apparire la Relazione al Disegno di legge, ove, dando ragione del disposto dell'articolo, 7, numero 2, si soggiungeva che « rimangono ferme le disposizioni dell'articolo 18 dell'Editto sulla stampa e del Lib. II, Capo II, Titolo II del Codice penale, per la offesa a qualsiasi culto ammesso nello Stato ».

Tale dichiarazione sfrondava, e non di poco, le ro-

see, ma tanto significative illusioni de' miei contradditori, come è facile capire.

Ma la dichiarazione stessa, di fronte alla dizione del n. 2 dell'articolo 7 del disegno, non poteva però appagare me, come non appagò i più direttamente interessati, e cioè gli Acattolici d'Italia. Ed ecco perchè.

Prescindiamo da ogni questione di pura tecnica legislativa, circa la sufficienza di un semplice asserto di relazione ministeriale a colmare una lacuna di un disegno di legge e, di conseguenza, a colmare le gravi preoccupazioni da simile lacuna generate; e circa, inoltre, il modo più o meno organico ed elegante con cui si potrà poi riescire a saldare con questo testo nuovissimo di legge quell'altro testo omai piuttosto arcaico e per struttura e per la stessa dicitura. Veniamo alla sostanza.

La condizione giuridica dei Culti acattolici resterebbe adunque immutata. La *derisione* e l'*oltraggio* contro di essi rimangono passibili della pena comminata dall'articolo 18 dell'Editto Albertino, e cioè punibili « col carcere estensibile a sei mesi e con una multa estensibile a lire 500 ».

La condizione del culto cattolico risulta invece decisamente avvantaggiata. Secondo il disposto dell'articolo 16 dell'Editto Albertino gli stessi crimini, contro di esso commessi, erano punibili « col carcere estensibile ad un anno e con multa estensibile a lire 2000 ». Secondo il disegno della nuova Legge la semplice offesa contro di esso (non si richiede più addirittura la *derisione* o l'*oltraggio*) è punibile « con la

reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 2000 a lire 10.000 ».

Quisquiglie. No! Quando si tratta di libertà religiosa non esistono quisquiglie.

La libertà religiosa, nel suo duplice aspetto di libertà di coscienza e di libertà di culto, si attua e si garantisce, non tanto in forza di solenni dichiarazioni di legge che la proclamino, come principio, a quella maniera, con cui ad esempio la Legge francese di separazione del 5 dicembre 1905 promette che la Repubblica assicurerà la libertà di coscienza e garantirà il libero esercizio dei culti, quanto invece, e più concretamente ed efficacemente, mediante disposizioni di legge che puniscano chiunque attenti a tali libertà. Quest'ultima, del resto, è la sola forma di riconoscimento di quella libertà che la legislazione italiana conosca. Vi manca, invero, qualsiasi dichiarazione solenne delle due libertà; ma le due libertà risultavano ugualmente sancite e garantite dal fatto che l'Editto Albertino e il Codice penale (artt. 140-144) punivano appunto ogni forma di offesa e di attentato contro di esse.

Orbene, dato un siffatto sistema, ne consegue incontrovertibilmente, che un più di punizione contro le offese e gli attentati significhi necessariamente un più di protezione e implichi, di conseguenza, un più di libertà religiosa; e che, inversamente, un meno di proscrizione significhi un meno di libertà. Ugual libertà importa uguale protezione. In queste materie, delicatissime fra tutte quelle del diritto pubblico, an-

che gli imponderabili possono far traboccare la sensibilissima bilancia della giustizia!

Da tutto questo risulta che il nuovo regime italiano della stampa, lungi dal compiere quella uguaglianza di trattamento fra tutti i cittadini italiani quanto alla loro libertà religiosa, che il Codice penale del 1889 aveva di già attuata per rispetto ai reati da esso contemplati, lungi cioè dal togliere la disparità rimasta in base all'Editto Albertino per rispetto ai reati commessi con la stampa, ha invece ancora aggravata tale disparità. Quella perfetta uguaglianza dei cittadini rispetto al godimento dei diritti civili e politici, a malgrado di ogni differenza di culto, che la legge del 19 giugno 1848 aveva proclamata, patisce così una novella violazione per rispetto precisamente al diritto fondamentale della libertà religiosa.

Mi si è accusato da parte ufficiale ed autorevolissima (vedi « Intervista » dell'onorevole Federzoni sull'*Unità cattolica*, di Firenze del 20 luglio 1924) di misconoscere che la religione cattolica è la religione della quasi totalità degli italiani, mentre gli altri culti rappresentano una minoranza pressochè insignificante. E mi si opponeva dall'*Idea Nazionale*, che « ciò è tanto vero chè la legislazione precedente mentre ha parificato le offese e le ingiurie contro la persona del Pontefice a quelle contro la persona del Re, non ha affatto considerato in modo speciale le offese e le ingiurie contro il gran Rabbino o il Califfo ». No, onorevole Signor Ministro, io sono ben lontano dal misconoscere la verità, ch'Ella proclama; ed ho anzi sempre insegnato e scritto che, in considerazione appunto

della importanza storica, sociale, spirituale incomparabile, che la Chiesa cattolica ha nel nostro paese, le si debba applicare un suo *ius singulare* e non il diritto comune delle altre Confessioni religiose. Più specialmente poi — e quanto sta scritto negli articoli sopra riportati dovrebbe bastare a dimostrarlo — io ho sempre sostenuto la legittimità, anzi la doverosità delle Prerogative pontificie, e combattuto quindi la pretesa di alcuni pochi estremisti, appartenenti a confessioni acattoliche, i quali, non sognandosi certo di chiedere che i rabbini, il califfo e i pastori evangelici si dovessero innalzare tutti alla posizione del Sommo Pontefice, sostenevano però, che questi avrebbe dovuto essere abbassato al regime del diritto comune, e cioè alla posizione degli altri ministri del culto; e ciò in nome di una perfetta uguaglianza di trattamento, che si dovrebbe instaurare fra tutte le confessioni ove si pretenda che sia vera e piena libertà di religione. E anche da ultimo queste varie tesi sostenni recisamente contro un uomo dell' autorità di Francesco Scaduto (1).

Ma qui è questione di tutt'altro. E le cose molto differenti, che sono in gioco, non vanno confuse. Intendiamoci bene.

Resti intatto quell'enorme privilegio, che è costituito dalla Legge delle Guarentigie, che non ha riscontro in nessuna legislazione di nessun tempo e di

(1) Si veggia il mio *Corso di Diritto ecclesiastico italiano. La Libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*; Torino, 1924 § 55, p. 421 segg.

nessun paese, ma che è perfettamente proporzionato a quell'istituto unico al mondo, quale è la Santa Sede. E magari — facciamo l'ipotesi — si estendano tali prerogative fino a ricostituire un parziale dominio temporale, come parrebbe non si sia alieni dal fare. Potremo poi discutere della cosa. Ma essa nulla avrebbe a che vedere con la libertà religiosa.

Resti pure immutato il diritto, anch'esso di tutta eccezione, che regge gl'istituti della Chiesa cattolica a differenza degli istituti degli altri culti: enti di diritto pubblico i primi, enti soltanto del diritto privato i secondi. E magari si restituisca — facciamo anche questa ipotesi — ad alcuni degli istituti della Chiesa cattolica quella figura giuridica, che si stimò un tempo di dover loro togliere, siccome si dice sia per proporre quella Commissione, nominata dal Governo per la riforma della legislazione ecclesiastica oggi vigente, Commissione — sia detto di passata — in cui il ministro onorevole Rocco incluse, sì, ben tre monsignori, ma non comprese neppure uno solo dei sette insegnanti ufficiali di Diritto ecclesiastico, che sono nelle Università italiane: segno anche questo dei tempi nuovi, anzi nuovissimi, come diceva *L'Osservatore Romano*. Anche su tali divise riforme potremo poi discutere. Ma neppure questo nulla avrebbe a che vedere con la libertà religiosa.

La vera giustizia invero non è già come dicevano i Romani, di dare a tutti lo stesso, ma a ciascuno il suo. E il proprio di una organizzazione imponente, quale la Chiesa cattolica è nel mondo, e segnatamente in Italia, non può essere il proprio, metti caso, dell'E-

sercito della salute. Il proprio, si intende di una *organizzazione*, e cioè di una organizzazione giuridica, che si concreti in statuti, istituti, gerarchie, patrimoni, numero di addetti e così via. Poichè un diverso trattamento, a seconda della diversa entità, si impone in questo caso anche nei rapporti civili. Diceva infatti l'Ahrens, che è tanto ingiusto trattare in modo disuguale rapporti giuridici uguali, da quanto trattare in modo uguale rapporti giuridici disuguali. Lagnarsi, dunque, di una disparità di trattamento a questo riguardo (ma, non dobbiamo stancarci dal ripeterlo, a questo esclusivo e ben preciso riguardo) varrebbe come se il comunista del più piccolo villaggio inglese asserisse che egli non gode di una somma di libertà civili e politiche pari a quella del cittadino della più grande città del mondo, Londra, unicamente perchè quest'ultimo vive sotto un regime municipale affatto diverso dal suo, e cioè sotto un regime, proporzionato alle tradizioni storiche particolarissime e alle condizioni pratiche incomparabili della Metropoli inglese.

Ma un'uguaglianza perfetta in fatto di libertà di coscienza e in fatto di libertà di culto, e cioè quanto al diritto di credere a quello che si voglia o di non credere, se non si vuole, a nulla e di manifestare tale credenza o miscredenza, e quanto ancora al diritto di esercitare in comune, con atti esteriori di culto, la propria religione, è il proprio di tutti i cittadini italiani, senza la menoma distinzione possibile; è il proprio di tutte le associazioni di culto ammesse nello Stato, senza la menoma distinzione possibile. In questo campo il numero, la importanza sociale e tutto

il resto non contano. Conta solo la coscienza, che deve fruire di una medesima identica tutela giuridica quanto alle sue manifestazioni esteriori, individuali o collettive.

Questo, per altro, appunto non vogliono, come già si disse, i novissimi teorici del diritto pubblico italiano; i quali, dicemmo, vorrebbero invece restituire la Chiesa cattolica nella pienezza della sua posizione di Chiesa di Stato, o ufficiale, o dominante, che dir si voglia: relegati gli altri culti nella posizione peggiore di semplice tolleranza, conforme alla lettera dell'articolo 1 dello Statuto. E nulla è più artificioso della replica che essi stimano di poter dare ai difensori delle libertà statutarie. Bei difensori dello Statuto siete voi, che lo volete vivo solamente dove vi fa comodo, e vi opponete poi alla restaurazione del suo articolo fondamentale, il primo! Già, come se la storia di questo articolo 1, che è stata fatta in modo davvero esauriente non è guari dal Crosa (1), non dimostri a luce meridiana ch'esso nacque morto, o che almeno fu pochi mesi dopo, per volere espresso e risoluto dal Parlamento italiano, svalutato nelle sue parti tuttavia reazionarie e intolleranti, dalla legge del 19 giugno 1848 e da tutta la posteriore legislazione; come se ancora la consuetudine contraria di più che tre quarti di secolo non dovesse contare per nulla, specie in materia di diritto pubblico e in materia come questa. Per poco che si vada innanzi con

(1) Emilio CROSA, *La Libertà religiosa nello Statuto Albertino*; in « Archivio giuridico », gennaio 1925, pp. 68 - 109.

la logica di cotesti neo-pubblicisti, anche il preventivo permesso del vescovo per la stampa di bibbie, catechismi, libri liturgici e di preghiera, richiesta dall'art. 28 dello Statuto, dovrebbe venir ripristinato, per rispetto sempre alla Carta fondamentale. Ma ci sarebbe proprio da far le meraviglie se anche a questo si arrivasse? (1).

(1) Altre violazioni della perfetta libertà religiosa e della sua assoluta uguaglianza rispetto a tutti i cittadini si potrebbero segnalare nella legislazione del nuovo Regime. Un solo esempio. L'Ordinanza 10 gennaio 1924, che regola l'applicazione del R. Decreto 1.º ottobre 1923 sulla istruzione religiosa, dispone all'art. 5: « I genitori o gli esercenti la patria potestà che intendono provvedere direttamente all'istruzione religiosa dei loro fanciulli sono tenuti a farne dichiarazione scritta al Direttore didattico, *indicando in che modo vi provvederanno*. Quest'ultimo inciso è di troppo. Implica una dichiarazione esplicita di fede o di miscredenza da parte del genitore; il che è contrario al rispetto della libertà di coscienza. Si veggia del resto il misurato ma accorato discorso del senatore Polacco, *Per la Libertà di coscienza e la Tutela delle minoranze religiose*, pronunciato nella seduta del Senato il 7 febbraio 1925.

ISOLAMENTO COSTITUZIONALE.

Riprendiamo ora il filo del nostro ragionamento.

Abbiamo più sopra fissati saldamente, perchè corroborati dalla allegazione dei testi legislativi più solenni che i popoli civili vantino, due punti: la consacrazione dei Diritti di libertà da parte di tutte, senza eccezione, le Costituzioni degli Stati più antichi del mondo; e il riconoscimento anche più largo ed esplicito dei medesimi Diritti da parte delle Costituzioni di tutti gli Stati sorti dopo la grande guerra o ricostituitisi sopra nuove fondamenta costituzionali in seguito ad essa.

Ed allora, considerando le cose da un punto di vista, diremo così, panoramico, questo impressionante quadro geografico-politico ci si para innanzi.

Ad occidente, stanno immutate e, possiamo soggiungere, imperterrite le storiche Costituzioni liberali di Francia, d'Inghilterra, e oltre l'Atlantico, degli Stati Uniti dell'America del Nord. Nè la Penisola iberica può segnare una lacuna, per le cose che dicemmo più sopra della Spagna, e per ciò che riferimmo della Costituzione repubblicana del Portogallo.

A settentrione, oltre il nostro confine alpino, una vasta plaga politica si stende che va fino al polo, e

che senza soluzione di continuità oramai, e cioè senza neppure più l'intoppo della Germania, comprende antiche Costituzioni (e cioè quelle della Svizzera, del Lussemburgo, del Belgio, dell'Olanda, della Danimarca, della Svezia, della Norvegia) e Costituzioni nuove (e cioè quelle della Germania, della Polonia, della Lituania, della Lettonia, dell'Estonia, della Finlandia), le quali tutte sanciscono i Diritti di libertà, si potrebbe soggiungere, a gara e cioè con una vera emulazione nello svilupparne tutti gli spunti antichi in nuovi atteggiamenti conformi alle necessità novelle dei tempi.

Ed a levante, fortemente innestandosi su quel nordico nucleo compattissimo, si snoda la salda catena degli Stati liberali, sorti o trasformati in seguito alla guerra: Cecoslovacchia, Austria, Ungheria, Jugoslavia, Rumenia, Albania, Grecia; dei quali non è che da ripetere ciò che più sopra è detto. Catena ininterrotta, anche cotesta, che ci separa dal solo paese civile, ove i Diritti di libertà non siano riconosciuti: la Russia. La quale, alla sua volta, costituisce il solo intoppo a che il sistema di tali Diritti di libertà, raggiungendo gli Stati a tipo liberale dell'Estremo Oriente, come il Giappone e la Cina, possa stringere di una vera fascia luminosa il globo intiero.

A mezzogiorno, infine, la Turchia, la Grecia, l'Egitto ed altri Stati ancora, ove il regime liberale si è da ultimo vigorosamente e nettamente imposto.

Nè basta.

In cotesto quadro geografico-politico remote pla-

ghe si profilano all'orizzonte, da qualunque parte si volga lo sguardo, a dritta e a manca, oltre gli Oceani, fino alle più lontane Americhe ed all'Australia: plaghe tutte coperte dalla forte e fitta rete dei Diritti di libertà.

Ed allora, dall'impressionante rilievo un dilemma erompe, irrecusabile ed incontrovertibile:

O l'Italia intende davvero di straniarsi durevolmente (e non soltanto transitoriamente, come la Spagna) dalla vastissima, anzi quasi universale comunità degli Stati liberali del mondo, assumendosi ad unica compagna la Repubblica russa dei Sovieti (oh! elegante conciliazione hegeliana dei contrarii, direbbe il filosofo; oh! inquietante concentrazione di due eccessi opposti, dirà invece il politico; oh! schiacciante smentita, dirà infine lo storico, dell'ingenua previsione di tutti coloro i quali si facevano sicuri che il Fascismo si sarebbe tenuto per sempre lontano, *toto caelo*, dal Bolscevismo e ne sarebbe stato sempre il più implacabile nemico). Ma in questo caso bisogna che gli Italiani pensino di potere, e anzi si propongano fermamente di rompere, — o con l'attrattiva o con la forza dei loro nuovissimi ordinamenti antiliberali —, la cerchia ininterrotta e serrata di tutti gli altri ordinamenti, ad essi recisamente avversi perchè decisamente liberali; se non vogliono che la cerchia si abbia a tramutare un giorno in pericoloso accerchiamento (1).

(1) L'uomo di comune buon senso (*the man in the street*, come direbbero gli Inglesi) sarà forse indotto a chiedersi, con quale logica e con quale utile una dottrina così intransigentemente nazionalista

O l'Italia un somigliante pensiero e proposito non può avere. Ma in questo caso sarà saviezza e prudenza e, anzi, necessità restaurare al più presto e tener ferme le nostre libertà statutarie.

Perchè isolati nel mondo, anche sotto l'aspetto politico-costituzionale (il caso tragico della Germania infermi) non si può più viverè oramai, se non *pericolosamente!*

e così impetuosamente imperialista, come è ora il Fascismo, potrebbe proporsi la diffusione di dottrine similari presso i popoli stranieri, e compiacersene. Ragionevole, invece, e proficuo sarebbe un tale proposito da parte di ogni dottrina liberale, che non può sentirsi tanto più sicura in casa propria, quanto più vasto è il consenso ch'essa incontri presso le altre nazioni.

LA DOTTRINA POLITICO GIURIDICA DEL FASCISMO.

Superfluo quasi avvertirlo: — la risposta, diremo così, ufficiale al dilemma posto da noi più sopra, non potrebbe oramai essere dubbia. Scartata sdegnosamente la seconda delle due soluzioni, la prima verrebbe fieramente assunta, senza la menoma preoccupazione delle correlative conseguenze pratiche, anzi con la più superba fede di poterne agevolmente trionfare. Con la fede, vale a dire, che il presente regime italiano, oggetto, dicono, di palesi ammirazioni e di mal celate invidie in tutto il mondo, finirà con imporsi a tutto il mondo, dopo il prossimo tramonto inglorioso delle sfatate ideologie liberali e sopra la fatale ecatombe essa pure imminente delle democrazie già dappertutto degenerate o in via di degenerare in vergognose e imbelli demagogie. Forse, una qualche divergenza fra i credenti in cotesto novissimo verbo e in cotesti immancabili destini, si potrebbe scorgere circa la via da preferire per raggiungere più rapidamente la infallibile mèta comune. Quella della *attrattiva* o quella della *forza*? In più chiari termini: quella della penetrazione pacifica per la sola virtù

dell'idea, o quella della conquista bellica per la forza delle armi?

Non intendo occuparmi affatto di quest'ultima dannatissima ipotesi. Per carità di Patria!

E non intendo neppure di soffermarmi a considerare la strabocchevole letteratura intemperante, che a tale ipotesi fornisce l'indigesto alimento; e che fonda la sua certezza di vittoria e di conquista, assai meno sulla superiorità intrinseca della nostra idea politica, che sulla superiorità atavica della nostra stirpe. E non si accorgono che non si fa altro con ciò, se non vestire all'italiana, magari con tutte le porpore della fraseologia che il genio di Gabriele D'Annunzio ha imposto alle ultime nostre generazioni, un cadavere triduano, il cadavere cioè dell'Imperialismo germanico, di cui la guerra ha fatto giustizia. Non forse ritornano qui tutti i motivi fondamentali del Pan-germanesimo, un giorno tanto imprecato: il superiore tipo d'uomo (il biondo Ariano, dicevano quelli), e i superiori destini della stirpe (il sale della terra, come essi pure dicevano)? Forse che tutti i farneticamenti, che Huston-Stewart-Chamberlain, ad esempio, aveva vestiti un giorno, se non di luminosa porpora poetica, della più pretenziosa toga dottorale, ad uso dei più esaltati dei Tedeschi (si disse che il suo famosissimo libro « I Fondamenti del secolo XIX » fosse diventato il *livre de chevet* di Guglielmo II alla vigilia della guerra), forse che, dico, cotesti farneticamenti non sono ora ripresi presso di noi, con la più sciagurata incoscienza del tossico mortale che v'è riposto, quasi che il gran male, che ne è derivato alla Germania, fosse

mitica storia di epoche remotissime e non tragica storia di ieri?

Io intendo rivolgermi unicamente a chi, non soltanto lavora e conta sulle idee, ma che ha veramente delle idee, e cioè delle idee serie, suscettive e meritevoli di esser discusse. Ma anche qui il mio assunto mi obbliga a circoscrivere nettamente il campo della discussione.

Ond'è ch'io non rifarò quel che del resto è stato di già da tanti fatto, ed egregiamente fatto, e cioè indagare quanto la dottrina dello stesso massimo teorista del Nazionalismo italiano, Enrico Corradini, debba ai Nazionalismi d'oltre Alpe, ai Barrès, ai Maurras e compagni.

Non tenterò neppure una ricerca più ardua, quella di ciò che nella concezione dello Stato etico del caposcuola dei filosofi, anzi del filosofo dello stesso Fascismo, Giovanni Gentile, e nella conseguente dottrina di quello, ch'egli ha chiamato « il suo liberalismo », sia derivato dalla dottrina idealistica dell'Hegel e segnatamente dalla di lui famosa concezione dello Stato come *realtà dell'idea etica*. Dato pure ch'io avessi preparazione sufficiente e propensione per una simile ricerca, essa non ci condurrebbe però a nessun risultato decisivo in questo nostro, che vuol essere dibattito di principii giuridici concreti, anzi valutazione di ben nette e specifiche disposizioni legislative.

Ma ecco su questo terreno venirci incontro proprio ora Alfredo Rocco; il quale, da quel giurista pienamente informato e omai consumato ch'egli è, ha sentito la necessità di serrare alfine nelle formule rigo-

rose della scienza del diritto la dottrina politico-giuridica del Fascismo. Al discorso, del resto, da lui pronunciato il 25 agosto scorso nell'Aula dei notari di Perugia, deriva il massimo di attendibilità e di autorità, non soltanto dall'essere l'oratore il Ministro della giustizia e cioè il supremo giureconsulto ufficiale del Regime, ma ancora dall'aver il Capo del Governo dichiarato, come si sa, quel discorso *fondamentale* (1).

La parte positiva e costruttiva del discorso posa su questi tre capisaldi: — tradizione politica italiana avversa tutta, dagli inizi alla fine, alle dottrine liberali delle altre nazioni europee; — concezione organica dello Stato opposta a quella individualistica; — definizione della pubbliche libertà come semplici concessioni graziose dello Stato, anzi, più precisamente, quali semplici *riflessi* (il Rocco ha detto proprio così, e bisogna ricordarselo) del sovrano diritto dello Stato.

Consideriamo i tre punti in breve, ma partitamente.

I. — Circa il primo punto, il meno essenziale del resto, ci limitiamo ad alcune domande.

Come si fa a mettere senz'altro in disparte, e il Rocco appunto l'ha fatto, colui che in una storia davvero obbiettiva e scientifica, non solo del pensiero politico italiano, ma mondiale, dovrebbe invece porsi, come di fatti dai più autorevoli storici è posto, in capo a tutti come il più originale ed il più profondo degli

(1) Alfredo Rocco, *La Dottrina del Fascismo e il suo posto nella storia del Pensiero politico*; in « Biblioteca dell'Istituto fascista di cultura », n. 10; Milano, 1925.

antesignani, Marsilio da Padova, il vero padre del liberalismo e insieme della democrazia, il quale, fra le tenebre del fanatismo medioevale, solo fece brillare, come scintilla miracolosa, il principio della piena libertà di coscienza; che, inoltre, primo in quella remota età, formulò il dogma della sovranità popolare? Gli stranieri non si stancano di proclamarlo, con accordo sempre più pieno e imponente, il più straordinario fra i pensatori e scrittori politici che l'Età di mezzo abbia prodotto; tant'è che, mentre del suo grande libro, il *Defensor pacis* (1324), noi seguiamo ad usare (chi ne usa!) la vecchia e scorretta edizione del 1520, ben due edizioni critiche se ne stanno preparando in Inghilterra per opera del Previtè-Orton, il dottissimo indagatore delle origini della Casa di Savoia, e in Germania, per incarico dell'Accademia di Berlino, dallo Scholz, uno dei più eruditi medioevalisti moderni e conoscitore profondo della nostra storia di quell'epoca (1). Ma, oppone il Rocco, egli scriveva « per conto di Luigi di Baviera ». Lasciamo anche stare se questa circostanza sia sufficiente a scartare senza più dalla nostra storia un pensatore di quella fatta; ma come non si è accorto egli, che pure è così fino dialettico, che, a quella stregua, avrebbe dovuto anche scartare Dante e la sua *Monarchia*, che invece è posta da lui in cima dello svolgimento del pensiero politico italiano laico, quello solo che conti dopo tutto in questo nostro dibattito? (S. Tommaso poteva proprio essere

(1) Edoardo RUFFINI-AYONDO, *Il v Defensor pacis* q di Marsilio da Padova; in « Rivista storica italiana », Fascicolo II, 1924,

lasciato in disparte, perchè esponente di un pensiero super-nazionale e cioè cattolico, e perchè, d'altro canto, gli si sarebbero potuti dare tanti compagni con lui consenzienti fra gli stranieri). E' risaputissimo, invero, che l'Alighieri scriveva anch'egli con il pensiero fisso un imperatore germanico, Arrigo di Lussemburgo.

Come si fa, poi, a pretendere che, dopo quei primissimi luminosi albori, potesse accendersi in Italia una qualunque luce di pensiero politico liberale, stretti, come eravamo, massime dopo la Riforma, tra il duplice inflessibile e infrangibile assolutismo, quello ecclesiastico e quello civile, aggravati ancora dalle due più autocratiche dominazioni straniere, la Spagnuola e l'Austriaca?

Come si fa, infine, a porre fra i Santi Padri preannunciatori e precursori del Fascismo, Giuseppe Mazzini, unicamente per la sua famosa integrazione della dottrina dei diritti dell'uomo e del cittadino con quella dei loro doveri, e della sua conseguente critica alla Dichiarazione francese, fatta però più aspra, come tutti sanno, dalla sua veemente ed irriducibile avversione alla Francia di Napoleone III; mentre invece tutto il mondo (ora che il Mazzini è assunto a dignità di pensatore mondiale), mentre tutto il mondo, dico, e per esempio il Bryce da ultimo con particolare insistenza, lo proclama uno dei più alti profeti del liberalismo e, segnatamente, uno dei più eroici apostoli della democrazia: la bestia nera del Facismo, alla quale il Rocco riserva appunto i suoi più acuminati strati oratorii?

Ma, in compenso, il Rocco non ha degnato pure di una fuggevole menzione molti altri dei nostri, Pellegrino Rossi, per esempio, del quale vedremo tosto quanto importante sia stato il contributo recato alla determinazione della dottrina dei Diritti di libertà; e lo stesso Cavour, che nella tradizione liberale italiana, anche letteraria, dovrebbe pur contare per qualche cosa. Ma già, quello di Cavour, ci diceva da ultimo il Gentile, non sarebbe stato un liberalismo di buona marca e quindi da farci troppo assegnamento.

Lasciamo dunque stare cotesta rassegna storica, un po' troppo *ad usum Fascismi*, e veniamo a qualcosa di più solido.

II. — La cosiddetta teoria organica dello Stato, che il Rocco pone a fondamento di tutta la sua costruzione politico-giuridica, è certamente la più immaginosa, la più brillante, la più seducente di quante se ne siano escogitate mai. Figuratevi: lo Stato concepito come un vero organismo vivente di una sua vita propria allo stesso modo degli organismi umani, ma a questi naturalmente superiore, di cui quindi gli Individui non sarebbero se non le cellule sempre trasmutabili, transitorie e quindi trascurabili; lo Stato fornito di una sua anima, di una sua volontà, di organi propri per l'esercizio delle sue più vitali funzioni. Si comprende che tale concezione trascendentale sia arrisa sempre, sopra ogni altra, a filosofi, sociologi, e anche poeti. Perfino alcuni pubblicisti ci vollero costruire sopra un intiero sistema di diritto pubblico. Se non che, diciamolo subito, l'edificio è crollato dappertutto. E non vi è oramai teoria statale più universalmente

screditata di questa fra i giuristi più serii ed autorevoli, non importa di quale tendenza o di quale nazione.

Teoria, questa cosiddetta organica, vecchia di secoli, intanto; e si può dire che sia antica quanto la scienza stessa dello Stato. Non aveva già Platone definito lo Stato come un uomo in grande? Se non che cotesto *antropomorfismo* dello Stato, o *animalizzazione* dello Stato, come altri più crudamente disse, non fu recato alle sue più estreme conseguenze giuridiche, se non dalla scienza germanica; la quale, sotto l'influenza soprattutto della filosofia dello Schelling, toccò per questa via a volte l'esaltazione mistica e, a volte, addirittura il grottesco. Non si immaginò forse un publicista, che tenne poi cattedra a Berlino, il Bluntschli, di poter raffigurare e regolare i rapporti fra lo Stato e la Chiesa, partendo dal presupposto che lo Stato è maschio e la Chiesa femmina? E non ci fu uno scienziato tedesco che comprese lo Stato in un suo trattato di Zoologia? I Tedeschi se l'erano anzi così gelosamente appropriata cotesta fantastica concezione, che uno dei loro più noti publicisti, Ugo Preuss, morto pochi giorni sono, la voleva rivendicare come creazione essenziale ed esclusiva del genio politico-giuridico germanico.

Che cosa per altro valga cotesta teoria, considerata con mente pacata e agli effetti dell'ordinamento costituzionale di uno Stato, e cioè come vera dottrina giuridica (lasciamo che i filosofi ed i sociologi vi si sbizzarriscano intorno a loro piacimento!), io non mi attenderò a dirlo, perchè mi si sospetterebbe omai di troppa par-

zialità e si negherebbe magari la mia competenza. Lo lascio dire ad uno dei nostri più valenti professori di diritto costituzionale, Giacomo Grasso, la cui autorità in materia, quando anche non dovesse ammettersi da tutti, non potrebbe essere ad ogni modo rifiutata dal Fascismo, poichè è uno dei suoi più decisi fautori, e segnatamente dal Rocco, che fu alla sua scuola. Il Grasso dice dunque di essa che « non ha maggiore importanza scientifica di quella che può avere una qualunque figura rettorica ». E soggiunge: « E così i più oscuri e trascendentali tra i sistemi della filosofia tedesca tennero a battesimo questa oscurissima teorica dello Stato e del diritto preconizzata apportatrice di tanta luce ». E altri complimenti dello stesso sapore si potrebbero ancora estrarre dal suo libro sostanzioso (1). Circa la portata politica di cotesta teoria pseudo-scientifica, il Grasso rileva come essa servì a tutte le reazioni quale « arma di combattimento contro le idee democratiche ». E non ci vuole molto a farsene capaci. Considerato invero lo Stato quale un vero organismo, dotato di propria vita, di propria facoltà di volere e di agire, ne consegue che a lui si riconosca, come ad organismo *qualificato* (così lo definivano), una preminenza ed una precedenza assoluta sopra gli individui, tanto se considerati isolatamente quanto se collettivamente. Ma tale dottrina poteva servire soltanto alla politica reazionaria? Ecco quanto soggiunge il Grasso: « Con i concetti organici si per-

(1) Giacomo GRASSO, *I Presupposti giuridici del Diritto costituzionale, e il rapporto fra lo Stato e l'Individuo*; Genova, 1898 - pp. 55 - 94.

viene facilmente a giustificare tanto il *despotismo assoluto*, quanto l'*anarchia* ». Avete capito? La congiunzione fatale dei due estremismi opposti, che si profila sempre più imminente e inquietante sull'orizzonte della politica internazionale, troverebbe in questa ambigua dottrina la sua base concettuale.

III. — Gli stessi pubblicisti tedeschi, che si erano in un primo tempo serviti della comoda dottrina organica appunto ai loro fini reazionari, sentirono, in un secondo tempo, la imprescindibile necessità di sbarazzarsi di cotesto ormai troppo screditato articolo di scienza politico-giuridica. E già il Gerber, il capo-scuola del novello indirizzo, si affrettò ad affrancarsi dal *misterioso incanto*, com'ei diceva, che la *mistica parola* Organismo aveva esercitato anche su scrittori di diritto pubblico. Era quello, del resto, un articolo buono più per sociologi, che non per giuristi.

Gettato dunque a mare il peso morto della dottrina organica, quegli infaticabili teoristi germanici ripresero subito le loro arditissime navigazioni per gli sterminati oceani della speculazione scientifica. E alla *teoria organica* sostituirono la cosiddetta *teoria giuridica* dello Stato. Teoria, diciamolo subito, di una fermezza incomparabilmente maggiore, e quindi anche di un pregio maggiore per la scienza del diritto. Essa trovò molto seguito non solo in Germania ma anche fuori, e segnatamente da noi in Italia. E certo non senza recarvi un qualche buon frutto.

Se non che, anche dismessa la antica e mal ferma, ma comoda, base scientifica, cotesti pubblicisti seppero adattare la nuova da essi costruita con grande virtuo-

sità teorica, ai medesimi intenti reazionari, rimasti ad onta del rivolgimento dottrinale perfettamente immutati. Fondamento della dottrina dello Stato, e punto di partenza per ben comprendere il rapporto esistente fra l'Individuo e lo Stato, non sono già i diritti del primo, ma il diritto sovrano, indipendente ed onnipotente di quest'ultimo. I diritti dei cittadini non sono pertanto se non emanazioni, creazioni, concessioni dello Stato, non sono se non *riflessi*, come essi precisamente dicono, del suo diritto sovrano: *Reflexrechte*, ecco la loro ultima parola!

Tutto questo Alfredo Rocco perfettamente sa. Se non che in lui si venivano ad incontrare due distinte personalità, se così possiamo dire: quella del nazionalista fervente e quella del giurista pacato. E ciascuna voleva la sua parte. Il nazionalista non poteva scordarsi che il caposcuola aveva sostenuta anche lui tante volte, ch'è « lo Stato è organismo superiore, è organismo vivente con le sue leggi e per i suoi fini ». E allora ecco il Rocco assentire al Corradini, e forse tanto più volentieri in quanto, come si è visto, la concezione organica dello Stato è la più adatta a fare grande impressione sopra un pubblico di non tecnici. Ma il giurista non poteva tenersi pago di questo. Ed ecco allora il Rocco dare, senza a dir vero preoccuparsi troppo delle giunture, alla dottrina organicistica ed eminentemente sociologica del Nazionalismo, un complemento prettamente giuridico, come a un professore di diritto e a un ministro della giustizia si conveniva. E disse: « Come tutti i diritti individuali, anche la libertà è una concessione dello Stato ». Proprio, cioè,

come dicevano il Gerber e i suoi seguaci. Non basta. Alla semplice enunciazione del concetto bisognava porre il suggello di una definizione. E il Rocco, di fatti, soggiunse: « Gli stessi diritti dell'individuo, quando vengono riconosciuti, non sono che *riflesso* dei diritti dello Stato ».

Reflexrechte!

Ed eccoci così costretti a dare una seconda capatina in Germania. Ma non ci si potrà accusare di fissazione pedante; perchè il lettore può essere buon testimonio, che questa volta chi ci ha tirati in Tedescheria è stato proprio l'On. Rocco con la sua teoria dei *Diritti riflessi*: concetto e nome, che non hanno progenitori o parenti in nessuna altra parte del mondo, onde, per sapere che cosa veramente siano, bisogna pur chiederlo a quei Tedeschi.

I COSIDETTI « DIRITTI RIFLESSI »
DELLA DOTTRINA IMPERIALE GERMANICA
E DELL'ONOREVOLE ROCCO.

Lo svolgimento dottrinale germanico rispetto ai Diritti di libertà presenta, come è facile intendere, una corrispondenza stretta, e si può dire perfetta, con quello legislativo, che più sopra abbiamo delineato. Ripercorriamo adunque le stesse tappe.

I. — In un primo periodo, che va anche qui fino alla metà del secolo scorso — al modo stesso che all'indirizzo legislativo francese, fedele ai principii della storica Dichiarazione dei diritti, corrispondeva un indirizzo legislativo germanico di pari ispirazione — anche una corrente dottrinale predominava nella scienza e nelle università germaniche, parallela e in parte informata a quella dei maggiori costituzionalisti di Francia. Fra questi emerge, per la cura speciale posta nella elaborazione dei Diritti di libertà, il nostro Pellegrino Rossi

La parte decisiva, che nella inquadratura dei Diritti di libertà in un rigoroso sistema di Diritto costituzionale ebbe il Rossi, non indarno esperto di assolu-

tismi nostrani e di lunghi esilii in libere terre straniere, è pienamente riconosciuta ancora adesso dai più eminenti costituzionalisti di Francia (1), e conviene che sia qui brevemente segnata. Nel suo celebre Corso di Diritto costituzionale, professato al Collegio di Francia fino al 1845, il Rossi ebbe questo duplice merito: a) di aver dato ai Diritti di libertà un fondamento più concreto che non il mitico contratto sociale, da cui li si facevano derivare; b) di averne escogitata una classificazione più perfetta di quanto prima non si fosse fatto, tanto che essa può reggere ancora alla critica moderna, e non inutilmente invocarsi.

Il Rossi, invero, poneva il fondamento dei Diritti di libertà essenzialmente in questo, che essi sono « l'espressione dello sviluppo delle facoltà umane nello stato sociale, l'espressione, cioè, dello sviluppo dell'uomo, l'esercizio delle sue più nobili attitudini e il godimento de' suoi più essenziali diritti » (2); e combatteva quindi vivacemente quegli scrittori i quali, come il nostro Beccaria, asserivano che gli uomini, riunendosi in società, avessero consentito a far sacrificio di alcuni loro diritti per essere meglio garentiti nel godimento dei rimanenti; nella quale concezione di un ipotetico stato di natura originario e di un non meno ipotetico contratto sociale, che gli sarebbe succeduto, un tempo si fondavano appunto, com'è noto,

(1) A. ESMEIN, *Elementi di Diritto costituzionale francese e comparato* (in francese); Parigi, 1909, p. 61, e specialmente pag. 486 se.

(2) Pellegrino Rossi, *Corso di Diritto costituzionale* (in francese); Parigi, 1866, I pag. 9 seg.

i Diritti del cittadino (1). Ora è degno di essere rilevato come cotesta concezione del Rossi fece una viva impressione sul Conte di Cavour, che fu a volte fra i suoi uditori di Parigi, tanto che se la volle segnare nel suo Diario; il quale ci fornisce così un dato prezioso, tanto per illustrare l'insegnamento di quel nostro grande giurista, quanto per chiarire la formazione della mente del sommo statista e dello sviluppo delle sue opinioni liberali (2).

Quanto poi alla classificazione dei Diritti di libertà è da por mente che prima del Rossi essi si usavano designare in Francia molto genericamente come *droits civils*. Egli invece propose una ripartizione dei diritti

(1) Rossi, Op. cit. II, p. 68.

(2) Ecco una prima annotazione del Conte di Cavour (*Diario inedito*, pubblicato dal Berti; Roma, 1888, p. 280) sotto la data: *Décembre, Jeudi, 1.er*: « Cours de Rossi. Mauvaise prononciation du professeur. Débit lourd et traînant, geste noble et expressif. L'auditoire l'écoute avec recueillement. Dans la leçon du jeudi, il a cherché à établir les principes qui doivent régler les libertés civiles d'un peuple ou pour mieux dire, l'étendue de l'action que la société peut exercer légitimement vis-à-vis des membres qui la composent. Il dit que chaque individu a des droits et des devoirs. Que ces droits et ces devoirs étant légitimes au même degré chez tous les membres de la société, ils doivent nécessairement se limiter et se régulariser les uns par les autres. Que de plus, la société considérée comme corps moral a des droits et des devoirs, que ces droits et ces devoirs devaient nécessairement influer sur les droits des citoyens; que par conséquent la science du droit civil, pénal et constitutionnel avait pour but de déterminer l'action légitime des droits de la société et des individus et le point où ils se rencontrent; en un mot de chercher à établir une espèce d'équation des droits. au moyen de la quelle on fixe les points d'intersection, où il y a équilibre entre tous les droits et tous les devoirs ». Ed ecco una seconda annotazione (p. 286), sotto la data: *Mardi, 18*: « Leçon de M. Rossi sur la liberté individuelle. Il réfute le sophisme des philosophes qui prétendent que l'homme en société abandonne une partie de ses droits pour en assurer le reste ».

individuali in tre categorie: 1° *diritti privati*; 2° *diritti pubblico-sociali*; 3° *diritti politici*. Dei primi non è qui il caso di occuparsi. Nella seconda categoria il Rossi colloca appunto i Diritti di libertà, e cioè, come egli precisamente diceva, la libertà personale, l'inviolabilità della proprietà, la libertà di opinione e di stampa, la libertà di coscienza. E nella terza i diritti dei cittadini relativi alla loro partecipazione all'esercizio dei pubblici poteri. Che cosa di sostanzialmente nuovo vi ha potuto aggiungere la dottrina posteriore?

Ma veniamo alla Germania. Quei pubblicisti germanici della prima metà del secolo scorso, nella massima parte professori delle università, le quali allora godevano colà di una grande autonomia, non si tenevano paghi di propugnare le loro dottrine liberali dalla cattedra, ma scendevano risolutamente in campo quando le pubbliche libertà, accademiche ed anche non accademiche, erano minacciate e violate.

Ecco un solo esempio, molto opportunamente ricordato dal De Ruggiero: « E' celebre la protesta redatta dallo storico Dahlmann dell'Università di Gottinga, e firmata anche dai fratelli Grimm, dal Gervinus, da Eduardo Albrecht e da altri, contro il governo dell'Hannover, per aver violato, nel 1837, la giurata costituzione. La protesta è tanto più significativa, in quanto che non è in gioco la libertà della scuola, ma quella generale del paese, e gli universitari sentono egualmente l'incompatibilità della loro funzione con l'atto di un governo che manca fede ai patti giurati ». « Dovremo forse (diceva il Dahlmann) il consigliere aulico Albrecht ed io, insegnar d'ora in

nanzi, come supremo principio dello Stato, esser legge ciò che piace al potere? Da uomo onesto voglio lasciare l'insegnamento, piuttosto che vendere ai miei uditori per verità ciò che è menzogna e inganno ». I sette professori firmatari della protesta furono espulsi dall'insegnamento; ma la popolazione di Gottinga, non immemore di quel liberalismo, che aveva imparato ad apprezzare sotto il governo degl'Inglesi, aprì una pubblica sottoscrizione a loro favore. E le apologie scritte, in seguito al licenziamento, dal Dahlmann e da Giacomo Grimm, sono giustamente considerate dai Tedeschi come i più elevati documenti della loro letteratura liberale. Ivi la particolare *forma mentis* del liberalismo germanico si rivela, nell'antitesi non soltanto con l'assolutismo arbitrario, ma anche col razionalismo antistorico, caro a quelle frazioni estreme del partito liberale che più sono influenzate dal pensiero francese » (1).

Non è punto escluso che l'episodio abbia da avere ora un qualche riscontro in Italia, quando ai professori di storia politica (quale era appunto il Dahlmann) o di diritto pubblico (quale era l'Albrecht) venga posta quella medesima alternativa: o insegnare ciò che vuole il Governo, o andarsene!

II. — La scienza pubblicistica germanica mutò bruscamente di rotta con la reazione politica, scatenatasi in alcuni Stati tedeschi subito dopo valicata la metà del secolo, sotto l'impressione di terrore prodotta dai moti liberali e rivoluzionari del 1848. A segnare cotesta

(1) DE RUGGIERO, Op. cit., p. 268.

svolta scientifica sta il libro del Gerber sui *Diritti pubblici* (1852).

Grande libro, innegabilmente, se lo si considera puramente dal punto di vista della scienza; libro davvero *epochemachend*, come amano dire i Tedeschi, e cioè che ha fatto epoca nello sviluppo, diremo così, tecnico del loro pensiero politico-giuridico. Esso ebbe di fatti il merito, per dirla con un giudice competente e non sospetto, l'Orlando, di « posare il problema dei diritti del suddito verso lo Stato nei suoi rigorosi termini giuridici e di parlò *all'ordine del giorno scientifico* ». Ma libro sciagurato, se lo si considera dal punto di vista della politica tedesca. Su di esso grava la maggiore responsabilità di aver asservito la scienza germanica alla politica liberticida del Bismarck, e di aver posto il suggello scientifico a quello stato di minorità politica, nel quale il Popolo tedesco fu tenuto. Così che un problema dei più importanti si impone ora al pensatore, quello del contrasto fra l'eccellenza incomparabile della scienza pubblicistica germanica e la straordinaria immaturità di senso e di educazione politica di quel popolo.

E' giusto riconoscere le difficoltà grandi di carattere obbiettivo, entro cui la dottrina germanica si dovette sempre dibattere; e cioè la necessità di conciliare il concetto giuridico dello Stato con la forma federale dello Stato germanico e le pretensioni dei vari Principi tedeschi i quali consideravano il loro diritto al monarcato pur sempre come un vero diritto di dominio sullo Stato. E all'ardua bisogna, è anche giusto riconoscerlo, non le potevano più bastare gli

schemi dottrinali creati dal costituzionalismo di Francia o di marca francese. Ma con quale vero furore essa, a cominciare appunto dal Gerber, siccome ebbe giustamente a rilevare il nostro Romano, si scagliava ora contro gli *Immortali principii*, con quale voluttà faceva eco alle brutali dichiarazioni del Bismarck, dovere ormai la Germania guardare, non più al liberalismo della Prussia, ma alla forza della Prussia: — trasformando così ogni questione di diritto (*Rechtsfrage*, com'ei diceva) in una questione di forza (*Machtsfrage*) da risolversi, com'ei diceva ancora, e in tedesco e in latino, con il ferro e con il fuoco (*ferro et igne*); e deridendo le esecrabili parole Libertà, Civiltà, Umanità quali « sonore parolone inglesi e in genere dei paesi occidentali ». E quale docile e premurosa ancella ebbe sempre a dimostrarsi quella scienza verso il duro signore, non solo assecondandone, ma prevenendone le mire e, spesso, le sopraffazioni anticostituzionali! Almeno il Bismarck glie ne fosse stato riconoscente! Ma egli amava dire, con il più sarcastico dei suoi sorrisi, che la scienza giuridica tedesca era sempre pronta a formulargli delle sapienti teorie per giustificare i fatti politici da lui compiuti. Che un minuzzolo di un somigliante sentimento sia anche nel profondo dell'anima del Duce del Fascismo verso i suoi premurosi ed ingegnosi teoristi, e filosofi e giuristi?

Le prime vittime del novello indirizzo, predominante dall'era bismarckiana in poi nella scienza germanica, furono naturalmente i Diritti di libertà. Ed ecco in breve ed alla buona per quali porte e con quali

modi essi furono cacciati fuori da quel superbo edificio scientifico di nuovissima costruzione.

Il Gerber aveva, come già accennammo, tracciato con incomparabile bravura il quadro dei *Diritti pubblici*; uno dei maggiori ornamenti di cotesto edificio (1852). Esso venne completato e rifinito con bravura non minore, quarant'anni dopo, dal Jellinek nella sua monografia sui *Diritti pubblici subiettivi* (1892), non meno famosa e tradotta anche nella nostra lingua. Si trattava in fondo di trasportare nella sistematica del diritto pubblico una nozione ed una formula, che specialmente la dottrina germanica era riuscita a fissare e ad elaborare esattamente nell'ambito del diritto privato.

Ma chi aveva diritto di figurare nel magnifico quadro?

Prima di tutti lo Stato, il soggetto dei soggetti giuridici, lo Stato con il saldissimo nucleo dei suoi diritti pubblici subiettivi. E sta bene.

E l'Individuo? La più radicale delle risposte fu quella del più autorevole trattatista del Diritto pubblico prussiano, il Bornhak: all'individuo niente, a lui non si possono riconoscere diritti pubblici subiettivi di nessuna specie. Il Bornhak anzi proponeva di abolire la stessa categoria, e di non parlar mai più di diritti pubblici subiettivi.

Più moderato, se di moderazione si potesse qui parlare, fu il massimo trattatista del Diritto pubblico imperiale germanico, il Laband. Egli ammetteva invero che nel quadro dei Diritti pubblici subiettivi l'Individuo potesse figurare anche lui, ma con il solo

scarso bagaglio di questi suoi tre diritti, tassativamente determinati: 1°. diritto del cittadino di essere protetto all'estero; 2°. diritto del cittadino di essere protetto all'interno; 3°. diritto di partecipare alla vita dello Stato. (In fondo, osserviamo, quei soli diritti, che Pellegrino Rossi chiamava, come s'è visto, politici).

E i Diritti di libertà (quelli che il Rossi chiamava pubblico-sociali), e cioè la libertà di coscienza, di stampa, di associazione e così via? I Diritti di libertà, rispondono come un sol uomo il Gerber e tutti i suoi seguaci, compreso naturalmente il Laband, non possono a nessun patto comparire nel quadro, perchè essi non sono assolutamente Diritti pubblici subiettivi. Si sarebbe quasi tentati di pensare che quei teoristi germanici si fossero data tanta pena per costruire con ogni possibile rifinitura quel certo loro magnifico edificio, per prendersi poi il gusto di cacciarne fuori a pedate, per la porta o per la finestra, questi poveri Diritti di libertà.

Ma allora, si chiederà, ai Tedeschi dell'epoca imperiale, e cioè prima della Costituzione di Weimar del 1919, non era consentito di credere a ciò che volevano, di stampare ciò che volevano, di associarsi come meglio volevano e così via? Sì che era loro consentito. Ma non già in riconoscimento di un loro speciale diritto subiettivo alla libertà di coscienza, di stampa, di associazione e così via, ma unicamente perchè lo Stato, bontà sua, si asteneva dal fare ciò che un tempo faceva, e cioè del porre limitazioni all'esercizio di tali loro naturali libertà.

Vediamo se ci riesce di dare in forma piana e chiara un' idea, almeno approssimativa, delle costruzioni teoriche, sapienti e sottili, sì, ma parecchio astruse e complicate, dei giuristi tedeschi, intese a fornire una base scientifica a cotesti postulati della politica antiliberale dell'Impero.

Dunque, ripetiamo, non esiste se non il diritto sovrano, indipendente, onnipotente dello Stato. Diritti propri, primitivi, autonomi dell'Individuo, che lo Stato sia tenuto a riconoscere, invece non esistono. Lo Stato può per altro, valutando le condizioni dei tempi e le aspirazioni dei sudditi, limitare la sfera, virtualmente illimitata, del suo diritto sovrano, può, come dicono quegli scrittori, *autolimitarsi*. Un tempo esso poneva restrizioni alle manifestazioni religiose dei sudditi, ora le toglie; un tempo poneva restrizioni alla loro facoltà di valersi della stampa, ora le toglie; un tempo ancora poneva restrizioni alla loro possibilità di associarsi, ora le toglie, e così via. Quali sono i risultati di cotesta *autolimitazione* dello Stato nell'esercizio del suo diritto sovrano? Parecchi. Prima di tutto ed essenzialmente questo, che il cittadino si trova come tracciata tutto intorno da cotesta operazione autolimitatrice dello Stato una cerchia, ove egli può alla sua volta autodeterminarsi, come dicono, e cioè muoversi e agire a suo piacimento, manifestando quella credenza religiosa che più gli piace, valendosi della stampa come meglio gli pare, associandosi con chi crede e per quei fini leciti che sarà per proporsi, e così via.

Ma per entro a quella cerchia egli può fare, per lo

stesso identico titolo e alla stessa identica maniera, un'infinità di altre cose: sposare chi crede, bere il proprio vino, emettere delle cambiali e così via. Cosicchè unico è il centro di irradiazione delle autodeterminazioni dell'individuo, come unico è il centro di un circolo. Da quel centro, quasi infiniti raggi, si staccano le libere azioni dell'individuo verso questa o quell'altra direzione. E i famosi Diritti di libertà non sono che uno qualunque di tali raggi; la loro importanza non ha maggior valore omai che una pura reminiscenza storica; onde parlare oggidì di singoli diritti di libertà (di coscienza, di stampa, di associazione, e così via) non avrebbe (come dice precisamente il Laband) maggior senso che parlare di un diritto di emettere cambiali. E allora le famose Dichiarazioni dei diritti, che tante Costituzioni fecero e tuttora fanno, non sarebbero, secondo cotesti teorici, se non monologhi, soliloqui del legislatore, in fondo, veri vaniloqui; e il prenderli in considerazione dal punto di vista scientifico significherebbe un regresso storico della costruzione giuridica. Poco male, dopo tutto, se tali insegnamenti fossero rimasti rinserrati nei grossi volumi di quegli infaticati teoristi. Il guaio fu, che, dopo aver servito da, diremo anche noi così, fiancheggiatori umilissimi della politica e della legislazione reazionaria, essi se ne fecero i più vigilanti e intrattabili censori.

Di fatti, dalle altezze vertiginose delle nuove costruzioni giuridiche i pubblicisti germanici lanciavano i loro fulmini contro i legislatori, che non facevano tesoro dei loro insegnamenti. Il Laband, per esempio,

qualificava di mostri giuridici le leggi speciali, con cui l'Impero germanico aveva dovuto, sotto la pressione delle necessità politiche e dell'opinione pubblica, stabilire che la diversità di religione non avrebbe importato più per i cittadini tedeschi menomazione nel godimento dei diritti civili e politici; e peggio anche fu quando l'Impero si indusse a concedere loro una certa libertà di associazione.

Il Jellinek biasima il Codice penale italiano di aver puniti gli attentati contro l'esercizio dei culti, quali reati contro la libertà dei culti, perchè di una speciale libertà dei culti non è più lecito di parlare fra giureconsulti che si rispettino. Del resto lo stesso Jellinek asseriva che la costrizione illegale al battesimo non deve punto considerarsi e definirsi come una violazione specifica della libertà di coscienza, ma invece come una violazione generica della libertà personale; poichè di una speciale libertà di coscienza non è più lecito di parlare, sempre, si intende, fra giureconsulti che si rispettino. Come se, per non dire di altro, quando nel 1858 l'opinione pubblica italiana e mondiale fu profondamente turbata dalla notizia, che in Bologna un bambino israelita era stato sottratto ai genitori e di nascosto battezzato (il cosiddetto Caso Mortara, così famoso, che se ne occupa ancora diffusamente perfino una enciclopedia, quella francese del Larousse!), i genitori del bambino, e gli Israeliti di tutto il mondo, e tutti i fautori della libertà religiosa con essi, non si fossero già indignati per la specifica offesa alla più sacra di tutte le libertà, ma unicamente perchè era stata violata la libertà personale di un bam-

bino qualunque. Eh via! Se il criterio del turbamento pubblico prodotto dal reato, o del danno mediato, come avrebbe detto il nostro Carrara, ha da contare ancora per qualche cosa, noi dobbiamo pur convenire che qui ci si trovava di fronte ad un delitto quantitativamente e qualitativamente differenziato da quello della comune violazione della libertà individuale. E cioè, in ultima analisi, di fronte alla violazione di un diritto bene individuato dalla storia, dalla legislazione e dalla opinione e coscienza pubblica.

Poichè appunto tali eleganti costruzioni pubblicistiche germaniche hanno il torto di urtare contro la realtà storica, contro il diritto positivo e contro il senso comune. La storia ci mostra, invero, che alcune specifiche e ben distinte libertà i cittadini gradatamente asserirono, propugnarono, conquistarono, difesero a prezzo di fierissime lotte, cominciando appunto da quella della religione. Onde, coteste essenziali, tipiche, storiche libertà hanno acquistato nella vita delle nazioni e nello sviluppo dell'incivilimento una loro posizione spiccata, una loro figura, un loro nome. E la legislazione è venuta essa pure sanzionandole e garantendole ad una ad una, gradatamente, separatamente, individualmente. Ed è davvero singolare che il misconoscimento del contenuto storico, positivo, nettamente delimitato della più essenziale e più antica di tali libertà, quella di coscienza, provenga proprio da scrittori, come i germanici, i quali si trovavano nel loro paese di fronte alla formulazione ed elaborazione legislativa e, un tempo, anche dottrinale di tale libertà, più netta, più minuta, più ampia, che il

mondo abbia visto mai, per opera, da un lato, del famoso Trattato di Westfalia, e, dall'altro, della ricchissima letteratura giuridico-politica che ne derivò e che non ha l'uguale in nessun altro paese.

Ma ci resta ancora da spiegare come da tutto questo sia saltata fuori la teoria dei *Diritti riflessi*. Banditi dal quadro dei Diritti pubblici subiettivi, come si è visto, e anzi disprezzati quasi prole spuria di genitori omai anch'essi trapassati e poco ben famati, i Diritti di libertà non cessavano però, se non proprio di vivere, quanto meno di vivacchiare anche in Germania. I Tedeschi, cioè, si valevano come meglio potevano di quelle possibilità, o facoltà, o, diciamo pure la grossa parola, di quelle libertà, che si trovavano ad aver di fatto sotto mano, soprattutto per praticare la loro religione (diamine! nel paese che aveva fatte le guerre di religione, e quella fra tutte orrenda dei trent'anni, proprio per ottenere questo specialissimo intento, e dove, accanto alle tre grandi chiese storiche, tante e così svariate confessioni sussistono), e per dare i loro pensamenti alla stampa (diamine! nel paese che l'ha inventata la stampa, e che si è sempre segnalato fra i popoli per la sublimità e l'arditezza delle sue speculazioni e creazioni spirituali), e per formare associazioni (diamine! nel paese tipico del principio associativo, ove, si può dire che nulla si fa se non associati, dalle cose più nobili e più serie, alle più volgari e futili, come le collettive e rituali ubbriacature studentesche), e così via. I pubblicisti tedeschi erano gente troppo riflessiva e innamorata delle costruzioni teoriche perfette, per non sentire che biso-

gnava sostituire qualcosa a ciò che si distruggeva; se no sarebbe rimasta una imperdonabile lacuna nei loro sistemi, teoricamente inappuntabili. E allora escogitarono, per coteste possibilità o facoltà o libertà dei loro concittadini, una casella nuova e foggiarono una denominazione nuova: *Reflexrechte*, Diritti riflessi.

Lo Stato sta come un astro maestoso al centro di un sistema di infiniti, minuscoli pianeti: gli Individui. Il diritto sovrano dello Stato è la luce propria di quell'astro. E soltanto da esso si irradia una qualche luminosità su quei poveri pianeti privi di luce propria: — per riflesso. Fuori di metafora: le possibilità, facoltà, libertà, di cui gli individui possono godere, non sono se non *Diritti riflessi* del *Diritto sovrano* dello Stato. Qualcuno di quei teoristi, più conseguente e più radicale, si rifiutava perfino di chiamarli Diritti, e li diceva semplicemente *Effetti riflessi* del diritto dello Stato.

Orbene, effetti riflessi del diritto dello Stato, del diritto obbiettivo, si ebbero in tutti i tempi, e si hanno ancora in tutti gli ordinamenti giuridici. E potevano ridondare, non soltanto a vantaggio di soggetti, forniti della piena capacità giuridica, ma anche a vantaggio di esseri assolutamente incapaci. Nell'antichità, a Roma per esempio, leggi speciali proteggevano lo schiavo; questi rimaneva pur sempre incapace, come si sa, di diritti; ma, per riflesso di quelle leggi, godeva di una certa protezione legale, e cioè ricavava da quelle leggi un vantaggio giuridico. Oggidì, presso tutti i popoli civili, leggi speciali proteggono gli ani-

mali; nessuno si sogna di dire che questi diventino per ciò soggetti di diritti; ma, per riflesso, essi godono, sia pure inconsapevolmente, di una vera protezione legale, e cioè ricavano da quelle leggi un vantaggio giuridico. Si noti bene che tutta cotesta esemplificazione non è farina del mio sacco, ma frutto della virtuosità immaginativa di quei medesimi teoristi.

Certo — e chi ne può dubitare? — la condizione giuridica dei Tedeschi era, per rispetto ai Diritti di libertà, distante *toto coelo* da quella dei sopraricordati fruitori degli effetti riflessi delle leggi dello Stato; ma, ad onta di ciò, la somiglianza delle caselle scientifiche e la uguaglianza delle etichette non cessavano dall'essere tutt'altro che lusinghiere!

III. — Quanto poco i Tedeschi si sentissero, oltre che spiritualmente lusingati, anche praticamente protetti e quindi tranquilli nell'ambito di quella specie di magica sfera, tracciata intorno ad essi dalla graziosa autolimitazione dello Stato e della elegante teoria dei diritti riflessi, che ne costituiva il coronamento, già abbiamo più sopra detto. Onde, non appena poterono disporre dei loro destini, il loro primo atto fu di rimettersi al riparo di qualcosa di più fermo e di più solido, e cioè di una brava elencazione, alla maniera antica, dei Diritti di libertà, tassativamente sanciti e fortemente garentiti dalla loro nuova Costituzione imperiale.

Ma per molti segni parrebbe che anche la dottrina pubblicista si sia colà avviata per la via di Damasco. Eccone un esempio: Il Giese, professore di diritto pubblico nella nuova università di Francoforte, aveva

in una monografia sui Diritti fondamentali, che fu più innanzi da noi citata e ch'era forse quanto di meglio si aveva in materia, asserito anche lui la loro natura giuridica di semplici riflessi del diritto dello Stato. Ora eccolo ammettere invece che essi sono « diritti subiettivi dei cittadini, a questi riconosciuti di contro allo Stato da speciali disposizioni di legge » (1). Ce n'è anche più di quanto volevamo!

Ebbene su quei vecchi e screditati articoli politico-giuridici di scarto, dei quali i Tedeschi si vanno disfaccendo, si sono gettati ora con repentina avidità e senza il menomo discernimento critico i nostri novelli pubblicisti, e cioè i teorici del nuovo Regime; a quella guisa che i musicanti di provincia rilevano in blocco, senza guardare tanto per il sottile, strumenti, divise e pennacchi smessi da quelli della metropoli. E' successo fra Germania ed Italia, dopo la guerra, il più inaspettato dei rovesciamenti di posizione, il più paradossale dei *chassez-croisez*, che darà molto da pensare ai futuri filosofi della storia. Partite in guerra, quella dalle buie selve dell'assolutismo, dell'imperialismo e del militarismo, e questa dalle piane soleggiate del liberalismo, della democrazia e della pacifica intesa fra i popoli, si trovano ora sospinte, l'una dalla sconfitta e l'altra dalla vittoria, lontano dal loro rispettivo punto di partenza, verso quello del proprio avversario. E non diremmo che nel cambio ci abbia proprio guadagnato il nostro Paese!

(1) GIESE, *La Costituzione dell'Impero tedesco dell'11 agosto 1919* (in tedesco); Berlino, 1921, p. 258.

Ancora una volta, invero, è il caso di ripetere: « Graecia capta ferum victorem coepit ». Solamente, questa volta, non sono fecondi germi di superiore civiltà ed umanità, che il vinto ha trasmesso al vincitore, ma fermenti mortali di 1/2 generazione e regresso (1).

(1) Quanto di colpa nella catastrofe germanica gravi sopra i suoi teoristi, studia ora un filosofo, Ernesto SCHUSTER, *Della responsabilità della Scienza nel destino politico della Germania* (in tedesco); Tubinga, 1925.

IL FONDAMENTO GIURIDICO DEI DIRITTI DI LIBERTA'.

Ma dove lo collocherete voi — ci si chiederà al fine — il fondamento giuridico di cotesti Diritti di libertà da voi asseriti con tanta risolutezza, da voi difesi con tanta passione? In altri termini: dove lo fissereste voi il fulcro dell'eterno binomio: *Individuo-Stato*?

Si dice.

Erano perfettamente logici e coerenti coloro, i quali lo fissavano nettamente nel primo termine del binomio, e che o da un mitico stato di natura, o da un ipotetico contratto sociale, o da una supposta condizione di assoluta libertà dell'Individuo anteriore e superiore allo Stato, deducevano i Diritti di libertà, come diritti naturali, congeniti, inviolabili, imprescrittibili, eterni del cittadino, che lo Stato non può toccare.

Erano perfettamente logici e coerenti coloro, i quali — negate radicalmente tutte simili premesse — facevano derivare tutto l'ordinamento giuridico e tutti i diritti dallo Stato, e quindi consideravano i Diritti di libertà dei cittadini come una creazione del diritto

sovrano dello Stato, che questi può quindi foggiare, subordinare, mutare e togliere a sua discrezione.

Siete, invece, illogici ed incoerenti voi, si dice ai fautori del concetto dello Stato di diritto, e cioè della suprema autorità dello Stato, ma insieme della autonomia ed intangibilità dei Diritti di libertà; siete illogici ed incoerenti, perchè della prima teoria negate la premessa, ma ne volete mantenere la conseguenza, e cioè i Diritti subiettivi pubblici dei cittadini; mentre della seconda teoria ammettete la premessa, e cioè che ogni diritto risulta dall'ordinamento giuridico, dal diritto obbiettivo dello Stato, ma ne rifiutate poi la fatale conseguenza, il carattere cioè di semplice creazione dello Stato quanto ai Diritti di libertà. Per uscire dall'impaccio — si soggiunge — voi siete obbligati a insinuare di straforo nella vostra costruzione degli elementi pregiuridici o metagiuridici o sopragiuridici, che dir si vogliano, e cioè o antecedenti o estranei o superiori all'ordinamento giuridico e allo Stato, insomma, un momento ideale, che malamente si inquadra nel vostro rigido e concreto diritto dello Stato.

Siamo di nuovo logici e coerenti noi — soggiungono cotesti obiettori, seguaci della scuola spiritualistica del diritto e cattolici liberali, risoluti assertori dell'origine divina della giustizia (come in Italia un tempo il Petrone, ed ora, p. es., il Caristia) —, siamo di nuovo logici e coerenti noi, soggiungono, che, « varcando i limiti angusti della dommatica giuridica e invocando principii e presupposti, che, banditi sempre, sempre ritornano come verità eterne universali », am-

mettiamo francamente che le libertà del cittadino discendono da premesse spirituali di un ordine trascendente l'ordinamento giuridico, e non sono che « la concrezione, la traduzione del momento ideale nell'ordine delle realtà istituzionali ».

Non si può negare che l'appunto colpiva il lato vulnerabile della dottrina, quale era comunemente formulata (si pensi soltanto al troppo vago « sviluppo delle facoltà umane nello stato sociale », alle « nobili attitudini », ai « più essenziali diritti », dell'insegnamento del Rossi, che pure rappresentava di già un decisivo progresso sulla dottrina precedente). Non si può negare, insomma, ch'esso sconnetteva la troppo debole sutura delle due parti eterogenee, onde quella dottrina si componeva.

Certo la scienza moderna, e segnatamente quella italiana, era uscita di già da quel vago degli antichi costituzionalisti, mettendo il piede su un terreno assai più solido. Fin dal 1910 il Solazzi, per esempio, nella dotta monografia già ricordata sui Diritti di libertà aveva posta in chiaro la esagerata valutazione dell'elemento puramente formale della produzione del diritto, così da farlo dipendere anche sostanzialmente dalla autorità dello Stato, perdendo di vista « l'importanza dei supremi criteri giuridici che stanno alla base degli ordinamenti costituzionali moderni e che la dottrina non può trascurare se vuole intenderli a pieno, in quanto essi dominano, sia pure in modo formalmente imperfetto, la stessa produzione giuridica quale si compie per opera dell'autorità suprema del Parlamento ». Più nettamente ancora, nel 1914, un maestro, l'Or-

lando, propugnando, nella prefazione mandata innanzi alla traduzione del Trattato di diritto pubblico del Jellinek, la qualità di veri diritti pubblici subiettivi quanto ai Diritti di libertà, diceva: « E' difficile negare, che il diritto subiettivo riposi sopra una norma di diritto obiettivo, e che il diritto obiettivo derivi, *tutto e sempre*, dallo Stato; ma non perciò sarebbe assolutamente ripugnante l'opinione che ammette, ciò malgrado, l'esistenza di diritti pubblici subiettivi, ritenendo in tale caso lo Stato come subietto obbligato da limiti, che egli impone a se stesso ». Soggiungeva egli per altro, che ciò era vero con questa importante riserva: che quando noi diciamo che una determinata norma di diritto in tanto vale in quanto il potere sovrano di un determinato Stato l'abbia adottata e dichiarata, circondandola di sanzioni effettive, « ciò sussiste soltanto nell'aspetto formale, non già in quello sostanziale ». Ripugna infatti, egli diceva ancora, al più elementare buon senso ritenere, ad esempio, che certi obblighi dei genitori verso la prole, sanciti dal Codice civile, in tanto unicamente siano sorti e valgano, in quanto un articolo speciale di tale Codice li ha considerati. Ora, lo stesso deve dirsi per l'universo diritto pubblico e segnatamente quanto ai diritti che lo Stato riconosce all'individuo per il rispetto della personalità umana. Poichè « quando uno Stato stabilisce il suo diritto positivo, esso muove entro limiti, predeterminati *dalle condizioni svariate e complesse della coscienza giuridica del popolo, del grado di civiltà da esso raggiunto e così via* ».

La dottrina pubblicistica recentissima è riuscita, a

nostro avviso, a fare ancora un passo più innanzi, e un passo decisivo: superando la grave obiezione e fissando ed inquadrando con esattezza e lucidità nella sua costruzione ciò che di incontrastabilmente vero, ma forse ancora di semplicemente intuito e di quasi subcosciente, e ad ogni modo di ancora un po' fluttuante e indeterminato era nel soprariferito insegnamento. Ed anche in tale meritorio ufficio si è segnalata la scienza italiana.

Essa parte da due considerazioni, o, meglio forse, constatazioni di un valore non disconoscibile.

Innanzitutto, se è vero che la Scuola dommatica nella elaborazione del diritto pubblico faceva dipendere tutto il Diritto dallo Stato, e faceva di questo una causa e di quello un effetto, di questo un fattore e di quello un prodotto, di questo un *prius* e di quello un *posterius*; la Scuola storica, la gloriosa scuola che potrebbe vantare fra i suoi antesignani il nostro Vico e fa capo nei tempi moderni al più grande giurista del secolo scorso, al Savigny, negava risolutamente che il diritto fosse un prodotto artificiale dovuto all'arbitrio del legislatore, e sosteneva che esso, come la religione, il costume, la lingua, la letteratura, l'arte, era il prodotto di un intimo lavoro della coscienza sociale, uno spontaneo fenomeno psico-collettivo. Ma con ciò si poneva il Diritto innanzi allo Stato; anzi si veniva a raffigurare questo come il supremo portato della evoluzione giuridica. Dunque: preesistenza del Diritto, non solo, ma anche indipendenza e superiorità. Lo Stato, come ebbe a dire poi con efficacia il nostro Romano, non sarebbe che una specie del genere *Diritto*.

Seconda considerazione: il fatto irrefragabile, che un diritto si sia potuto formare, svolgere e tuttora (si noti bene) mantenere, senza intervento e, in parte, contro il volere stesso dello Stato, e cioè il fatto della esistenza del Diritto della Chiesa, indusse parecchi gravi autori a sostenere appunto, come principio generale, che lo Stato non possa ritenersi come solo ed esclusivo creatore del Diritto.

Per tale modo i dogmi della antecedenza e della esclusività dello Stato nella produzione del Diritto venivano scossi dalle fondamenta.

Serrando poi il problema nei più concreti e più esatti termini della dogmatica giuridica, una forte corrente fra gli stessi pubblicisti germanici, seguendo l'insegnamento che un grandissimo maestro, il Gierke, riassunse in un libro pubblicato poco prima di morire (*I Concetti fondamentali del Diritto dello Stato*, 1915), finì addirittura con dichiarare semplicemente oziosa la questione stessa. La dimostrazione discende immediata e quasi fatale dal concetto, che più sopra illustrammo ampiamente, di *Stato di diritto*. Stato e Diritto sono coevi, poichè quello è nato con il diritto, vive nel diritto, e solo perdurando nel diritto può continuare ad esistere. Stato e Diritto, incalza il Kelsen, il più rinomato dei giovani pubblicisti austriaci, non stanno punto nel rapporto di un *prius* e di *posterius*; poichè non si può pensare uno Stato senza Diritto, allo stesso modo che un Diritto senza Stato; onde la ricerca storica delle loro origini non si può disgiungere, essendo l'uno e l'altro semplici aspetti di una medesima cosa,

(C'è da scommettere che ogni profano sarà tentato di esclamare: ma questa è la vecchia storia dell'uovo e della gallina, di cui nessuno è riuscito a stabilire quale sia nato prima, ma che non si possono pensare l'uno disgiunto dall'altra. E l'osservazione è certo meno paradossale e banale di quanto può parere. Ma torniamo alle cose serie e, anche, un poco malinconiche).

Un progresso decisivo in questa direzione è stato compiuto presso di noi da ultimo con l'opera di Santi Romano (uno dei diciotto *Soloni!*), opera fra le più limpide e geniali certamente della nostra letteratura pubblicistica (1).

Egli osserva che a torto si ritiene che l'*ordinamento giuridico* consista soltanto nelle regole e nei precetti che lo Stato emana, avvalendosi del suo potere legislativo; e che, di conseguenza, quell'*ordinamento* si racchiuda e si esaurisca tutto nel cosiddetto *diritto obbiettivo*, inteso nel suo senso tecnico, come un puro complesso di norme. In altri termini, l'insieme degli Statuti e delle leggi fondamentali, dei Codici, delle leggi speciali e dell'altre fonti scritte e non scritte del diritto non costituisce ancora e non esaurisce tutto l'Ordinamento giuridico.

Bisogna, prosegue il Romano, distinguere nella formazione dello Stato e del Diritto due momenti. Un momento iniziale, e cioè quello della stessa costituzione dello Stato, che è pure il momento della prima posizione del Diritto; poichè, dato uno Stato,

(1) Santi ROMANO, *L'ordinamento giuridico*; Pisa, 1918.

non si può non avere nel medesimo tempo un Ordinamento giuridico. Lo Stato è un ente giuridico per ciò solo che esiste e dal primo momento che esiste. V'è chi ha considerato questo primo momento come una condizione di puro fatto. Scrive, ad es., un maestro, il Ranalletti : « Questa organizzazione, come tutto l'ordinamento statale, nel primo costituirsi dello Stato, è un'organizzazione soltanto *di fatto*; ma in seguito, quando lo Stato si consolida, acquista *carattere giuridico* ». Ora, questa opinione dipende dal vecchio preconetto, già sopraccennato, che il diritto non possa rinvenirsi se non in una norma, e cioè in un complesso di regole e di precetti, insomma, in un complesso di vere leggi, perfette sotto ogni aspetto, materiale e formale. Per contro, il Diritto è, innanzi tutto, posizione, organizzazione di un ente sociale, e cioè dello Stato stesso nel nostro caso. D'altra parte, ordinamento statale non si potrebbe concepire che non fosse giuridico, e cioè che aspettasse di essere regolato in seguito; poichè un *ordinamento* è, per definizione, qualche cosa di già regolato.

Soltanto in un secondo momento si ha la *norma*, la legge, cioè, nel significato più corrente e volgare della parola: la legge, manifestazione più tardiva e secondaria del Diritto, posta dallo Stato organo supremo del Diritto. E unicamente in questo secondo momento lo Stato può dirsi fonte del Diritto.

Nè questa distinzione di due momenti e di due funzioni dell'Ordinamento giuridico può qualificarsi come un semplice espediente teorico, senza riscontro nella realtà,

Noi assistiamo, invero, nel campo dei rapporti internazionali, ai faticosi sforzi per costituire e consolidare un Ordinamento giuridico superstatuale, la *Comunità internazionale*, come si diceva prima della guerra, la *Società delle Nazioni*, come si dice ora. Ebbene, per conciliare le due proposizioni antitetiche: — quella della autonomia ed incoercibilità degli Stati e della conseguente dipendenza di tale Comunità o Società e del suo diritto (il diritto internazionale) dalla volontà di quei primi; e quella, per contro, della autonomia di detta Comunità o Società internazionale e del suo conseguente imporsi alla volontà degli Stati —, si sono naturalmente presentati nella realtà, e si sono dovuti fissare nettamente dalla scienza, due stadii in cotesto processo di formazione. Quello, in cui Comunità o Società delle nazioni e diritto internazionale si costituiscono e si pongono. Quello, in cui, costituiti e posti potranno (se l'umanità, quanto meno quella europea, non vorrà perire e rimbarbarire!) emanare vere norme vincolative per gli Stati. Ma neppure quel primo stadio può dirsi uno stato di semplice fatto. Non solo, invero, la stessa proclamata indipendenza sovrana degli Stati presuppone un loro riconoscimento da parte della Comunità degli Stati, essendo un ipotetico *stato di natura* concezione altrettanto metafisica, anzi mitica, per rispetto agli Stati, quanto per rispetto agli Individui; ma i cosiddetti *accordi normativi*, con cui gli Stati gettano le basi del diritto internazionale, postulano una organizzazione, sia pure la più semplice e rudimentale, della Comunità degli Stati stessi. Del resto, tutti gli

Stati federali sono passati di lì, hanno cioè percorso quei due stadi sopra descritti.

Per tornare al nostro argomento, è chiaro che la nuova concezione dell' Ordinamento giuridico consente di superare la obiezione, che abbiamo menzionata al principio di questo paragrafo, rompendo l'uno e l'altro corno del dilemma, che ci fu opposto. E valga il vero.

Diritti di libertà, come veri diritti subiettivi pubblici (se vogliamo adottare anche noi la, del resto scientificamente corretta e non inefficace, denominazione germanica), si possono asserire senza far ricorso ad elementi pregiuridici o metagiuridici o sopragiuridici, e cioè a momenti puramente ideali, ipotetici e trascendenti; poichè il loro sorgere, il loro impostarsi nel momento iniziale, e cioè nel punto istesso del costituirsi tanto dello Stato quanto del Diritto, forniscono a quei diritti una fermissima base nella concreta ed immanente realtà giuridica.

Del resto lo Stato non sorgerebbe punto inizialmente non limitato, e soltanto in prosieguo di tempo si autolimiterebbe, come sostenevano quei Tedeschi; sì bene esso sorge di già limitato dall'Ordinamento giuridico. Non esiste, osserva con piena ragione il Romano, alcun momento in cui esso non sia limitato, appunto perchè, sin dalla sua origine, esso è un ordinamento; cosicchè ogni sua eventuale autolimitazione non può essere, in ogni caso, se non una nuova, successiva, ulteriore limitazione.

La legge non è quindi mai, come comunemente si crede, il cominciamento del Diritto; è invece sempli-

cemente un'aggiunta al Diritto preesistente, o una modificazione di esso. Il legislatore non è, pertanto, il creatore del Diritto, nel senso pieno ed assoluto della parola, cioè il suo primo creatore. Di qui la mancanza in lui del potere di annullarlo completamente: — per annullarlo dovrebbe poter decretare la fine, insieme a quella del Diritto, anche dello Stato. Con grande vigoria, un altro maestro di queste discipline, il Ranelletti, aveva di già scritto, che lo Stato « non può sopprimere il diritto e l'ordine giuridico, senza negare e distruggere se stesso ».

Orbene, i Diritti di libertà hanno fondamento, non in una successiva od ulteriore autolimitazione dello Stato; sì bene in quella originaria, primordiale e, di conseguenza, fatale sua limitazione. Quella dello Stato, vorremmo poter dire, è, per rispetto ai Diritti di libertà dei cittadini, non una limitazione volontaria e da esso acquisita, sì bene una limitazione necessaria e congenita. Di qui l'intangibilità, di qui l'imprescrittibilità di tali Diritti di libertà: — finchè, si intende, un vero Stato di diritto e, potremmo dire senz'altro, uno Stato sia!

Ond'appare quanto poco fondamento abbia la prediletta argomentazione degli avversari dei Diritti di libertà, di additare noi, che li difendiamo, come pur sempre legati a quelle primitive, ingenue, ma ormai superate e viete teorie, con cui, brancicando fra il buio e la stretta dei molteplici assolutismi, i primi loro assertori cercarono di coonestarli. Onde appare ancora quanto sappia di artificio polemico il volerci far passare per disposti ad asservire lo Stato ai « fini

individuali di una sola generazione », secondo che diceva anche da ultimo il Rocco nel citato discorso, quasi che, invocando e difendendo i Diritti li libertà, noi non si volesse fare che il comodo nostro, e pensassimo davvero anche noi, come tanti tirannelli da strapazzo: *après nous le déluge*; mentre invece da noi si vuole sopra ogni altra cosa intatto il retaggio dei nostri maggiori e salvo il diritto dei nostri successori, e si pensa quindi proprio a « quella serie indefinita delle generazioni passate, presenti e future », della quale parla altrove lo stesso Rocco. Forse che, (non già l'individuo singolo, l'individuo d'oggi — ripetiamo — perituro e trascurabile), ma la serie imperitura degli individui non è altrettanto sacra, quanto lo Stato e la stessa Nazione, da poi che nè Stato nè Nazione senza di essa sarebbero?

I DIRITTI DI LIBERTA' E LO STATUTO.

Facciamo ora un rapido accenno all'applicazione che la teoria più sopra delineata, e omai accolta dai pubblicisti più autorevoli d'Italia, potrebbe avere ai casi nostri.

Quando lo Stato italiano si costituì (ed era un nuovo Stato che si costituiva) (1), e il suo Ordinamento giuridico fu fissato, e fu posto il suo Diritto costituzionale; insieme con lo Stato, ad un parto medesimo, i Diritti di libertà sono nati, come elementi integranti, non separabili, non sopprimibili di quello.

Lo Statuto del 4 marzo 1848, che alle sue origini era una Carta, *octroyée* (dall'antico verbo italiano *ottriare*, e cioè concedere) veniva, ad onta di tale sua origine, considerato universalmente (e dal Conte di Cavour, per esempio, definito) quale un *patto sociale*, che il giuramento del Sovrano faceva sacro. I posteriori plebisciti che quella Costituzione accettarono, se anche non ne poterono cambiare la natura giuridica in quella di una Carta, formata e votata da un Costituente (il solo plebiscito della Lombardia, il primo di tutti, del 9 marzo 1848, faceva la riserva, accettata, sia pure con scrupoli e controriserve dal Parlamento

(1) Cfr. ANZILOTTI, *La formazione del Regno d'Italia*; in « *Rivista di Diritto internazionale* », VI (1912) p. 1 segg.

subalpino, di una posteriore ratifica da parte di una Costituente), tuttavia le conferirono una nuova portata, un suo carattere specialissimo; e di fatti un *unicum* la dice il pubblicista svizzero, Borgeaud, che ha più d'ogni altro approfondite queste materie. Evidente, però, che tutto questo giustificherebbe più che mai la qualifica di *patto*.

Se non che questa qualifica è omai abbandonata dalla scienza del Diritto costituzionale. Ma lo è, si noti bene, per rispetto a tutte indistintamente le Costituzioni, tanto se ottriate quanto se votate da una Costituente.

Perchè, si chiederà, l'antica qualifica, che permetteva ad un pubblicista germanico della prima metà del secolo scorso e dei più autorevoli, il Klüber, di asserire che una Costituzione è un atto *sinallagmatico* e cioè bilaterale, perchè, si chiederà, fu abbandonata? Forse per svincolare sudditi e sovrani dai principî fondamentali, posti dalla Costituzione? Tutt'altro. La si abbandonò, perchè, tramontata la arcaica concezione dualistica dello Stato, che sapeva troppo ancora del periodo assolutistico da poco superato (vale a dire: il Popolo contrapposto al Sovrano), e sorta invece la concezione dello *Stato di diritto*, questo, al modo stesso che sottraeva, siccome si è visto più sopra, ogni fondamento giuridico allo storico diritto di resistenza dei cittadini, così escludeva ogni idea di contrapposizione, di contrattazione, di patto fra Popolo e Sovrano, nella formazione non solo delle leggi, ma già dello stesso iniziale Ordinamento giuridico dello Stato e cioè della Legge delle leggi, della Costituzione fon-

damentale. E vi sostituiva l'idea della collaborazione e della solidarietà.

Qui pertanto non si tratta più di due volontà contrapposte che si incrociano, come è nel *contratto*, per creare diritti ed obblighi reciproci; sì bene di due volontà che si giustappongono per il raggiungimento di un intento comune, e per creare diritti ed obblighi non reciproci, ma concomitanti ed uguali, come è nella figura giuridica, che la scienza pubblicista più recente ha definita quale *atto complesso* (1).

Ma, pur mutata la concezione fondamentale e la conseguente designazione scientifica per rispetto alle Costituzioni, non è punto detto che diritti altrettanto intangibili ed obblighi altrettanto infrangibili non ne risultino. La collaborazione e la solidarietà non sono forse creatrici di vincoli anche più sacri, appunto perchè concordi e uguali, che non la contrapposizione e la contrattazione?

Ora è appunto per questo che il Popolo italiano può considerare come omai a se acquisiti quei Diritti di libertà che erano posti nello Statuto fondamentale. E' per questo che, quando alla prima sua proclamazione, i partiti di estrema sinistra lamentavano che le concessioni da esso fatte fossero state troppo scarse, il Conte di Cavour (articolo del *Risorgimento*

(1) Che la legge nello Stato costituzionale moderno abbia a collocarsi fra gli *atti complessi* di diritto pubblico, e che questa figura possa comprendere perfino la costituzione di uno Stato federale, è dottrina omai comune. Cfr. BRONDI, *L'Atto complesso nel Diritto pubblico*; in « Scritti in onore di F. Schupfer », III, pag. 582 segg.

del 10 marzo 1848) diceva in fondo : tenetevene paghi, questo non è se non un punto di partenza, dal quale con l'accordo di tutti, Principe e Popolo, si potrà in seguito progredire. Per questo era ritenuto fin qui principio, omai non più suscettivo di discussione, e quasi dogma del nostro Diritto pubblico, che lo Statuto segnasse un limite, dal quale si potesse sempre andare innanzi, non mai tornare indietro. Per questo, solo per questo, lo Statuto fu dichiarato « perpetuo ed irrevocabile ». La parola *irrevocabile* del preambolo dello Statuto, diceva Cavour nel citato articolo, « è solo applicabile letteralmente ai nuovi e grandi principii proclamati da esso, ed al gran fatto di un patto destinato a stringere in modo indissolubile il popolo ed il re ». Fra i « nuovi e grandi principii », proclamati dallo Statuto, stanno in primo luogo i Diritti di libertà; ai quali mai e poi mai il Conte di Cavour avrebbe quindi consentito e anche solo immaginato che si potesse estendere quella revidibilità, ch'egli ammetteva per altre sue parti; o la revidibilità quanto ad essi avrebbe ammesso, unicamente per ampliarli e sempre più rafforzarli, siccome vedemmo aver egli appunto sostenuto per rispetto alla libertà di coscienza.

L'AVVENIRE DEI DIRITTI DI LIBERTA'.

Abbiamo fin qui considerato il diffondersi del sistema dei Diritti di libertà *in estensione*, nell'uno e nell'altro Emisfero, presso le genti più diverse. Non meno istruttivo sarebbe l'indagare il suo estendersi, diremo così, *in profondità*, e cioè il suo penetrare in strati sociali sempre più compatti e il suo imporsi ai partiti politici più diversi. Ma ormai di tale indagine possiamo dare qui un semplice abbozzo.

L'inestimabile pregio dei Diritti di libertà, e cioè la virtù incomparabile e non sostituibile di quella, che fu, come dicemmo, la creazione suprema dello spirito liberale e che dello Stato liberale è la pietra angolare, è ormai riconosciuta pienamente e spesso magnificata da quei partiti di destra e di sinistra, i quali stanno, sì, adesso con il partito liberale all'opposizione contro il partito dominante, ma un tempo avevano assunto di contro al sistema dei Diritti di libertà un atteggiamento o di sospetto o addirittura di aperta ostilità: — i partiti di destra, per quella libertà di pensiero e di fede, la quale sta alla base di quel sistema, ma che urtava i loro scrupoli confessionistici; i partiti di sinistra, invece, per quel rispetto della proprietà individuale, che del sistema stesso è il coronamento pratico, ma che urtava i loro postulati economici.

Ma ecco che ora, in Italia, la santa parola *libertas*, la quale campeggia in un certo emblema e ci pareva, a noi del partito liberale, in certo modo usurpata, ecco, dico, che essa ha acquistata omai, senza possibilità di contestazione e di eccezione, il diritto di brillarvi nella luce più intera; da poi che il partito, il quale in quell'emblema si esalta (respinti dal proprio seno coraggiosamente coloro, che abboccando alle lustre confessionistiche e più forse alle lusinghe reazionarie del partito dominante, quel motto rinnegarono), è entrato ora anch'esso risolutamente in campo nella lotta per la libertà. Ed ecco che, dall'altro canto, un fenomeno ci si presenta non meno sintomatico, del quale un segno solo voglio qui fermare. Ed è il libro di un giovane socialista, raccomandato al pubblico italiano da uno dei capi più autorevoli del partito, libro tutto volto a dimostrare che con le sue storiche Dichiarazioni dei diritti di libertà la borghesia liberale aveva (secondo una efficacissima frase di Giovanni Jaures) fatti non solamente i proprii interessi, ma quelli dell'intera umanità; cosicchè gli *Immortali principii*, a cui un tempo il partito socialista non era alieno dall'irridere, sono ora proclamati « pietre miliari dell'umanità che non possono essere rimosse se non al prezzo di inestimabili danni a carico di tutte le classi » (1). Il che è la pura verità, così che il De

(1) Dino BONARDI, *Le Fonti della Libertà*. Prefazione di Claudio Treves; Milano, 1925. Non ingiustificato del tutto era quindi il rilievo amaro di un acuto e coraggioso liberale, Gustavo INGROSSO, *La Crisi dello Stato*; Napoli, 1925, p. 13: « I ceti del proletariato manuale.... non furono abituati da una propaganda, che curava solo d'approntare le armi per la difesa dei loro interessi di classe, a

Ruggiero, per non dire di altri, ha potuto riassumere la sua acuta indagine sullo svolgimento del Liberalismo, in questa proposizione: « Tutte le specificazioni della società politica, che il secolo XIX ha visto sorgere e progredire, sono creatura della libertà. Senza libertà di parola, di stampa, di associazione, non sarebbero stati possibili nè la democrazia, nè il socialismo, nè il nazionalismo, nè le loro infinite diramazioni » (2).

E se ci trasportiamo — con un volo davvero alla De Pinedo — dalle ristrette nostre plaghe italiane e dalla conseguente limitata considerazione delle vicende politiche che vi si stanno compiendo, verso gli sconfinati orizzonti dell'Estremo Oriente e lo spettacolo dei giganteschi cozzi di correnti mondiali, che vi si contendono la prevalenza, noi vi troveremo la riprova che il sistema dei Diritti di libertà costituisce davvero la piattaforma obbligata e inevitabile di qualunque costruzione costituzionale moderna, quale che sia poi per tutto il rimanente dell'edificio lo stile architettonico-politico che si intenda adottare.

Ecco qui invero il curioso libro sommamente istruttivo di uno studioso cinese, pienamente informato della più recente dottrina pubblicistica occidentale e partecipe insieme della agitata vita politica odierna

intendere l'inscindibile nesso che le istituzioni libere hanno con le istituzioni economiche e sociali di un popolo e ad apprezzare tutta la importanza di questa verità: che la libertà nelle sue varie forme è condizione pregiudiziale della soluzione di tutti i problemi che interessano il mondo del lavoro. Verità che le classi lavoratrici ora hanno appreso, soltanto perchè ne hanno fatta amara esperienza ».

(2) DE RUGGIERO, p. 477.

del suo paese (1). Studiando le fonti, da cui è derivata la costituzione che la Repubblica della Cina si è data il 10 ottobre 1923, il Woo scevera acutamente e pone nettamente in rilievo le varie correnti costituzionali, che dall'esterno premevano sopra i Costituenti cinesi, sforniti di precedenti politici nazionali a cui potessero attenersi. Orbene, scartati in massima l'esempio giapponese, e anche quello inglese, ad onta che la vicinanza nel primo caso e il prevalere ognora crescente nel secondo caso della lingua inglese fra gli Orientali, fornissero loro dei mezzi eccezionali di penetrazione; scartati quei due esempi, diciamo, perchè la forma monarchico-imperiale dei due Stati mal si confaceva ad una Repubblica; quei Costituenti cinesi si trovarono di fronte a due tipi di Costituzione, ove, pur sulla comune base repubblicana, due edifici di stile differentissimo si erano elevati. Il vecchio tipo, cioè, francese-americano di Costituzione « di ordine esclusivamente politico, come dice il Woo, e cioè che unicamente si propone di forgiare gli strumenti del governo in modo ch'essi possano fornire a tutti i partiti — che il mutare dell'opinione pubblica chiama gli uni dopo gli altri al potere — i mezzi per attuare i loro programmi di amministrazione e i loro sistemi economici, senza che la successione di tali opposte politiche possa compromettere la permanenza dei quadri istituzionali generali della nazione ». E il nuovo tipo di Costituzione politico-economico, sorto dopo la guerra, e di cui la Costituzione tedesca del

(1) James Woo, *Le Problème constitutionnel chinois. La Constitution du 10 octobre 1923*; Paris, 1925.

1919 è l'esemplare più insigne, « che tende a fare una parte pressochè uguale, nelle due porzioni della sua opera, alla preoccupazione di sviluppare il principio democratico organizzando un regime parlamentare, e alla preoccupazione di socializzare le istituzioni politiche ».

Spingendo oltre l'indagine, lo studioso cinese osserva come il cozzo ultimo (essendo l'esempio di Francia, per il declinare del prestigio della lingua francese nell'Estremo Oriente e per la forma unitaria della Repubblica, rimasto prevalentemente ideale e limitato alla cerchia delle persone colte), sia avvenuto fra il modello repubblicano-federalistico nord-americano, avente diritto antico di cittadinanza in quei paesi e forte dal grande vantaggio linguistico, e il nuovissimo modello repubblicano-federalistico germanico, forte invece della sua novità e del favore dei partiti più spinti. Di cotesta pressione costituzionale germanica, sopravvenuta loro addosso proprio all'ultimo momento, i Costituenti cinesi poterono giovare in molti rispetti; ma sotto altri rispetti se ne seppero affrancare, soprattutto per la tema che tale pressione non li avesse poi a gettare in braccio al confinante ed incumbente regime sovietistico russo. Ma, con la forza di quegli elementi economico-sociali, mutuati dalla Costituzione tedesca, così decisamente favorevoli al proletariato e allo sviluppo della legislazione sociale ed operaia, quei Costituenti non si lasciarono imporre neppure dalla pressione nord-americana; e qui per una ragione affatto opposta, e che merita essa pure di venire segnata e attentamente conside-

rata. Il carattere imparziale della Costituzione americana, e proprio in ciò che riguarda il sistema dei Diritti di libertà, si è venuto dal 1905 in poi (dopo quello che è rimasto famoso come *Lochner Case*) modificando e snaturando in forza dell'uso, che i giudici della Suprema Corte degli Stati Uniti di America fecero del loro potere di controllo sulla Costituzione, di cui dicemmo. Cotesto controllo dei Giudici, in prevalenza di spiriti conservativi, controllo così forte, che si è potuto di recente qualificare quel regime un *Governo di giudici*, si è esplicato nel senso di incorporare man mano nella Costituzione, concepita inizialmente come organismo esclusivamente politico, elementi economico-sociali di spiccata impronta conservativa ed individualistica, favorevoli cioè al capitalismo e contrari allo sviluppo della legislazione sociale ed operaia (1). Ma i Costituenti cinesi, pur attenendosi per la forma principalmente al testo stesso americano, evitarono accuratamente questo scoglio.

Un punto però — ed è quello che a noi qui unicamente preme in questo momento — emerse chiarissimo agli occhi di quei Costituenti cinesi, al di sopra di tanto fluttuare delle più opposte correnti costituzionali; ed è, per dirla con il Woo, che tutte possedevano un uguale *minimum* di contenuto, il quale « implicava innanzi tutto la rivendicazione di provvedimenti di garanzia atti a proteggere i diritti individuali dei governati contro l'arbitrio dei governanti »,

(1) Edmond LAMBERT, *Le Gouvernement des Juges et la Lutte contre la Legislation sociale aux Etats-Unis*, Paris, 1921.

poco importando che tali provvedimenti derivassero o dalle vecchie dichiarazioni d'Inghilterra, d'America e di Francia, oppure dai recentissimi articoli corrispondenti dalla Costituzione germanica del 1919. « Ond'è (conchiude il Woo) che la prima preoccupazione dei nostri Costituenti è stata quella di porre in cima della loro opera (artt. 4-21) una *Dichiarazione dei diritti del cittadino cinese* » (1).

Non può quindi sapere di semplice paradosso l'idea che il Liberalismo, come partito, possa un giorno considerarsi esaurito appunto perchè il suo più specifico e più vitale apporto al progresso politico dei popoli, e cioè il sistema dei Diritti di libertà, sia diventato patrimonio comune e postulato indispensabile di tutti gli altri partiti.

Ma l'ipotesi è condannata inesorabilmente dal partito dominante in Italia, il quale, dopo lungo annaspere in cerca di una sua nota discriminatrice e di un proprio contenuto positivo, non ha trovato per ora di meglio che la negazione di tale comune retaggio e di tale postulato. Per i suoi teoristi, invero, libertà equivale sempre a licenza, e democrazia a demagogia.

Sì, nessuno nega che le due esagerazioni o deformazioni di quelle cose belle e sante, che sono libertà e democrazia, abbiano a un dato momento minacciato di far rovesciare la barca dello Stato italiano. Ma non è savio, per raddrizzarla e per liberarla al suo corso cotesta barca, farla addirittura sbandare dall'altra parte con pericolo di un opposto rovesciamento.

(1) Woo, p. 45.

La pietra infernale, che doveva sanare la piaga, non va premuta troppo forte e troppo a lungo, se non si vuole che perisca lo stesso arto.

Se degli eccessi e dei pericoli della Libertà e della Democrazia vogliamo discorrere, assai più vantaggio trarremo dalla diagnosi sapiente che un grande liberale e democratico, il Bryce, ne ha fatto da ultimo con una sincerità perfetta e con un coraggio davvero ammirabile; anzi che dalle iraconde, sguaiate e monotone invettive dei loro novissimi denigratori. Ma quale la conclusione del Bryce? Questa precisamente: « Se si comincia a volgere in ridicolo la democrazia, che rimarrà? Un vecchio proverbio greco aveva già posta la questione: se ci si soffoca semplicemente bevendo dell'acqua, che cosa si potrà più bere senza soffocare? Se la fiaccola della democrazia sparisse nell'oscurità, quanto profonde sarebbero le tenebre! (1).

La sana e vera democrazia ha certamente gravate le spalle di un ben grave carico nell'ora che volge, così oscura per tutti i popoli, e segnatamente per alcuni di essi. Ma, diceva un osservatore acuto di tutti questi fenomeni del dopo guerra, l'austriaco Leo Wittmayer, a proposito della più oberata e tormentata delle democrazie europee, la germanica, che per quanto essa si trovi ad ogni passo in pericolo di soccombere sotto il peso delle responsabilità immani che le tocca di assumere di fronte ai partiti retrivi, che non le danno respiro, e le fanno la vita dura, tuttavia essa ha le maggiori probabilità di vivere e di vincere: tanto

BRYCE, II, p. 587.

dolorosa e tanto disastrosa fu l'esperienza che del prevalere di quegli altri partiti la Germania dovette fare (1).

Ma — ahimè! — il Popolo italiano, che cotesta esperienza non fece, il pregio inestimabile ed insostituibile della libertà non a pieno comprende. L'albero della libertà non da frutti se non è coltivato con le nostre proprie mani, diceva il Guerrazzi. La libertà bisogna non solo conquistarsela, e ancora non solo difenderla, ma riconquistarla ogni giorno. La libertà regalata non è rispettata da nessuno, e neppure da coloro stessi a cui è largita.

Si ripete qui, per il Popolo italiano, ciò che è successo quanto alla sua liberazione dal dominio straniero. Per la nostra indipendenza erano caduti sui campi di Lombardia tre volte più di Francesi che non di Italiani; i cui morti per la patria, dal 1815 al 1870, tra milizie regolari ed irregolari, in terra e in mare, in guerra o sui patiboli, non arrivavano che a sette od otto mila al più, e cioè a meno di ciò che è costata la più modesta delle nostre offensive sul Carso. E nessuno cotesta nostra indipendenza ed unità nazionale, nè fuori d'Italia, nè dentro, la rispettò. Ma ora, lo sforzo e il sacrificio compiuto nell'ultima guerra dalla nostra gente per il compimento della sua unità nazionale ha, non soltanto fatta sicura questa, ma reso rispettato agli occhi del mondo e agli occhi dello stesso Popolo italiano il nostro intiero Risorgimento.

(1) Leo WITTMAYER, *L'avvenire della Democrazia germanica* (in tedesco, in « Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft », 1925, fascicolo 1., pp. 16-39.

E così sarà della nostra libertà politica. Voluta e propugnata anch'essa, come già l'indipendenza nazionale, da pochi spiriti eletti, che tutto sacrificarono sì, per vederla da noi istituita, ma che non avrebbero avuto mai potenza e séguito sufficiente per farla presso di noi trionfare, essa ci arrivò, invece, più per la pressione dell'opinione pubblica straniera e per una specie di mimetismo politico, che non per un nostro spontaneo, universale, irresistibile impeto di liberazione. E noi li accettammo i Diritti di libertà e li foggiammo sopra modelli stranieri.

Nulla, invero, presso di noi che possa anche lontanamente paragonarsi al secolare sforzo del Popolo inglese per conquistare ed assodare irremovibilmente, ad una ad una, le sue pubbliche libertà; nulla che possa paragonarsi al gesto veemente e disperato con cui il Popolo francese, quando vide minacciati dalla coalizione europea quei diritti dell'uomo e del cittadino, che la Rivoluzione gli aveva dati, si gettò a capo basso contro tale coalizione e la sgominò. Ma verrà certo il giorno in cui, come già per la sua indipendenza nazionale, anche per la sua libertà politica il Popolo italiano ne comprenderà il vero pregio e si disporrà a pagarne, del suo, il giusto prezzo. E l'acquisto resterà allora non più contestabile e non più revocabile. Ed è in questo senso soprattutto, che vanno intese le alte parole, con cui Benedetto Croce chiudeva il manifesto degli intellettuali non fascisti, auspicando a un tempo in cui le dure e dolorose prove dell'oggi ci parranno provvidenziali.

Tutto questo, però, non scema di un filo la respon-

sabilità immane, che innanzi alla storia si sono assunta le classi dirigenti italiane, le quali del presente durissimo *experimentum crucis* non avrebbero proprio dovuto aver bisogno, e che pure hanno assistito inerti e ora plaudono, si può dire, allo strazio che sotto i loro occhi si sta facendo della libertà; quella libertà, della quale tanti avevano pur ieri piena la bocca, di cui non si peritano di farsi anche oggi gli esaltatori più verbosi nelle commemorazioni anniversarie di quei grandi, che per essa hanno lottato tutta la vita e sono morti, unicamente perchè esse forniscono pur tuttavia una magnifica occasione allo sfogo delle loro nature incorreggibilmente superficiali e rettoriche.

In faccia a cotesti cosiddetti liberali, che hanno rinnegata al primo urto la fede alla libertà; in faccia a cotesti liberali falsi, poichè, diceva Macaulay, adottando ed adattando alla libertà il detto, che il nostro Ariosto aveva riferito ad una donna amata, e cioè che non si può dire amatore verace della libertà colui, che non è pronto a riconoscerla ed a proteggerla anche attraverso ai suoi peggiori travestimenti e travia-menti; in faccia a cotesti transfughi del liberalismo, si è tentati di accogliere il sarcastico consiglio del Guicciardini: « Fatevi beffe di questi che predicano la libertà: non dico di tutti, ma ne eccettuo ben pochi; perchè se sperassino aver meglio in uno Stato stretto, vi correrebbero per le poste ». Quanti in Italia sono corsi ormai per le poste verso il presente strettissimo regime! E come in *ben pochi* siamo rimasti a non corrervi!

Ma coloro che allo Stato stretto si sono acconciati, perchè, come diceva ancora il Guicciardini in quel suo profondo *Pensiero*, in essi « prepondera il rispetto dell'interesse suo », sono anch'essi a ben guardare, una minoranza. La massa, massa amorfa ed atona, è fatta di coloro che non ci hanno trovato e non ci troveranno mai un loro interesse o di favori o semplicemente di onori, ma che lo fanno per solo amore di quieto vivere. A me — ciascuno di essi pensa — nessuno dirà nulla, toccherà nulla, se resto nel mio guscio. A costoro — poichè anche qui non mi arrogo la autorità di far la predica a nessuno, e preferisco quindi di mettere il lettore, come già più sopra di fronte a fatti concreti, così ora di fronte ad autorità irrecusabili — a costoro, dico, vorrei rammentare ciò che Benjamin Constant diceva agli abulici ed astensionisti del suo tempo, e cioè di un tempo esso pure di fiera reazione e di quel *terrore*, che allora si diceva *bianco*: « Quando l'arbitrio è tollerato, esso si spande in modo che il cittadino più incognito può improvvisamente vederlo agire in suo danno. Non basta di tenerci in guardia e lasciar colpire gli altri. Mille vincoli ci uniscono ai nostri simili, e l'egoismo più forte non giunge mai a romperli tutti. Voi forse vi crederete invulnerabile nella vostra volontaria oscurità; ma voi avete un figlio e la giovinezza può trasportarlo; un fratello, meno prudente di voi, può farsi lecito di dolersi parlando; un antico nemico, che altre volte voi avete offeso, potrebbe acquistare qualche influenza. E allora che cosa farete voi? Dopo aver amaramente biasimato ogni specie di reclamo, dopo


esservi astenuto da qualunque lagnanza, sarete costretti a lagnarvi di voi stessi » (1).

Purtroppo, non sono punto le prime reclute attive del regime presente quelle che ne costituiscono la vera potenza, ma coteste masse amorfe ed atone. Esse, con la loro pavida idea esagerata di tale potenza, l'accrescono ogni giorno, poichè più che mai è vero che i dominanti « possunt, quia posse videntur », o, più alla buona, come il Manzoni diceva del comportarsi del Conte zio, che esso « serviva ad accrescere il concetto, e quindi la realtà del suo potere ». Esse vanno moltiplicando nella loro fantasia supinamente aberrante i giorni, gli anni e per poco i secoli del fatale suo perdurare e del conseguente inutile contrasto. Esse, infine, stanno facendo un vero *surenchère* sulle benemerienze, che il regime già si attribuisce così abbondantemente.

Ebbene, noi potremmo magari consentire su tutti e tre i punti, e, se così piacesse, aumentare ancora le poste. Ma, crollando il capo ad un indomabile diniego di fronte ad ogni più sprezzante e spavalda condanna della libertà, e di fronte ad ogni più nero tradimento dei suoi antichi assertori, noi ripeteremmo pur sempre nel nostro cuore profondo la infrangibile sequenza del Machiavelli: « Forza alcuna non doma — tempo alcuno non consuma — merito alcuno non contrappesa — il nome della Libertà ».

(1) Benjamin CONSTANT, *La Politique constitutionnelle*; Parigi, 1814, cap. VIII, nota; citato da INGROSSO, Op. cit., p. 185.

DOCUMENTI



I.

**Dichiarazione dei diritti dell'uomo
e del cittadino votata dalla Assemblea
costituente francese**

(29 agosto 1789).

ART. 1.

Gli uomini nascono e vivono liberi ed eguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune.

ART. 2.

Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili dell'uomo. Questi diritti sono: la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione.

ART. 3.

Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun ufficio, nessun individuo può esercitare una autorità che non emani espressamente da essa.

ART. 4.

La libertà consiste essenzialmente nel poter fare tutto ciò che non nuoce agli altri; così l'esercizio dei diritti naturali di ciascun individuo non ha altri limiti se non quelli che assicurano agli altri membri della Società il godimento di questi stessi diritti. Quei limiti non possono essere determinati che dalla legge.

ART. 5.

La legge ha il diritto di proibire le azioni nocive alla società. Tutto ciò che non è proibito dalla legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare cosa che essa non ordina.

ART. 6.

La legge è l'espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto a concorrere personalmente o per mezzo dei loro rappresentanti alla sua formazione.

Essa deve essere eguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Essendo tutti i cittadini uguali dinanzi ad essa, sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, uffizi ed impieghi pubblici, a seconda della loro capacità, e senza altra distinzione che quella della loro virtù e del loro ingegno.

ART. 7.

Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto, se non nei casi contemplati dalla legge e secondo le forme che essa ha prescritte. Coloro che promuovono, trasmettono, eseguono e fanno eseguire ordini arbitrari, devono essere puniti; ma ogni cittadino, chiamato o arrestato in forza della legge, deve obbedire all'istante. Egli si rende colpevole resistendo.

ART. 8.

La legge non deve stabilire che pene strettamente ed evidentemente necessarie, e nessuno può essere punito se non in forza di una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto e legalmente applicata.

ART. 9.

Poichè ciascuno è presunto innocente finchè non è stato dichiarato colpevole, se è giudicato indispensabile l'arrestarlo, ogni rigore che non sia necessario per assicurarsi della sua persona, deve essere seriamente represso dalla legge.

ART. 10.

Nessuno deve essere disturbato nelle sue opinioni, anche religiose, purchè la loro manifestazione non turbi l'ordine pubblico stabilito dalla legge.

ART. 11.

La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo. Ogni cittadino può dunque parlare,

scrivere, pubblicare liberamente, salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi contemplati dalla legge.

ART. 12.

La garanzia dei diritti dell'uomo e del cittadino rende necessaria una forza pubblica: questa è dunque istituita per il vantaggio di tutti, e non per l'utilità particolare di coloro ai quali è affidata.

ART. 13.

Per l'intervento della forza pubblica e per le spese di amministrazione un contributo comune è indispensabile. Esso deve essere ripartito fra tutti i cittadini in proporzione dei loro averi.

ART. 14.

Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare da sè stessi e per mezzo del loro rappresentante la necessità del contributo pubblico, di consentirlo liberamente, di controllarne l'impiego, e di determinarne la quota, la distribuzione, l'esazione e la durata.

ART. 15.

La società ha diritto di chiedere conto ad ogni pubblico ufficio della sua amministrazione.

Ogni Società nella quale non sia assicurata la garanzia dei diritti e determinata la separazione dei poteri, non ha costituzione.

ART. 17.

La proprietà, essendo un diritto inviolabile e sacro, non potrà essere tolta in nessun caso, salvo quello in cui la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga chiaramente e sempre con la condizione di una precedente, giusta indennità.

II.

Costituzione belga

(7 febbraio 1831).

Titolo II.

Dei Belgi e dei loro diritti.

ART. 6.

Non vi è nello Stato alcuna distinzione di ordini.

I Belgi sono eguali davanti alla legge: essi soltanto sono ammessi agli impieghi civili e militari, salve le eccezioni che possono essere stabilite da una legge in casi particolari.

ART. 7.

La libertà individuale è garantita.

ART. 10.

Il domicilio è inviolabile; nessuna visita domiciliare può essere fatta, se non nei casi previsti dalla legge e nella forma che essa prescrive.

ART. 14.

La libertà dei culti, quella del loro esercizio pubblico, come pure la libertà di manifestare le proprie opinioni in qualunque materia, sono garantite, salva la repressione dei delitti che fossero commessi in occasione dell'uso di questa libertà.

ART. 15.

Nessuno può essere obbligato a concorrere, in una maniera qualsiasi, agli atti ed alle cerimonie d'un culto, nè ad osservare i giorni di riposo.

ART. 17.

L'insegnamento è libero; ogni misura preventiva è vietata; la repressione dei delitti non è regolata che dalla legge.

ART. 18.

La stampa è libera; la censura non potrà essere mai ristabilita; non si potrà pretendere cauzione dagli scrittori, editori o tipografi.

ART. 19.

I Belgi hanno il diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi, ottemperando alle leggi che possono regolare l'esercizio di questo diritto, senza tuttavia assoggettarsi ad una autorizzazione preventiva.

Questa disposizione non si applica alle riunioni all'aria aperta, che restano soggette interamente alle leggi di polizia.

ART. 20.

I Belgi hanno il diritto di associarsi; questo diritto non può essere assoggettato ad alcuna misura preventiva.

ART. 21.

Ciascuno ha il diritto di dirigere alle pubbliche autorità petizioni firmate da una o più persone.

Solo le autorità costituite hanno il diritto di indirizzare petizioni in nome collettivo.

ART. 22.

Il segreto delle lettere è inviolabile.

La legge determina quali sono gli agenti responsabili della violazione del segreto delle lettere affidate alla posta.

III.

Statuto del Regno d'Italia

(4 marzo 1848)

Dei diritti e dei doveri del cittadino.

ART. 24.

Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinnanzi alla legge.

Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi.

ART. 25.

Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.

ART. 26.

La libertà individuale è guarentita.

Niuno può essere arrestato o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme che essa prescrive.

ART. 27.

Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme che essa prescrive.

ART. 28.

La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi.

Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiera non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del vescovo.

ART. 29.

Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili.

Tuttavia quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto od in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi.

ART. 30.

Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.

ART. 31.

Il debito pubblico è guarentito.

Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile.

ART. 32.

E' riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica.

Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico i quali rimangono interamente soggetti alle leggi di polizia.

IV.

**Diritti fondamentali del popolo tedesco
accolti nella Costituzione imperiale**

(27 dicembre 1848) - (28 marzo 1849)

§. 130.

Al Popolo tedesco debbono essere garantiti i diritti fondamentali più sotto elencati. Essi debbono servire di norma alle Costituzioni dei singoli Stati germanici, e nessuna Costituzione o Legislazione di un singolo Stato tedesco potrà nè sopprimerli nè imitarli.

§. 137.

Nessuna distinzione di classe è valevole di fronte alla legge. La nobiltà, come classe, è soppressa. I privilegi di casta sono aboliti. I Tedeschi sono uguali innanzi alla legge.

Tutti i titoli, in quanto non siano connessi con un ufficio, sono soppressi e non possono essere di nuovo introdotti. Nessun cittadino può accettare un Ordine da uno Stato straniero.

I pubblici uffici sono accessibili in modo uguale a tutti coloro che vi siano abili. L'obbligo militare è uguale per tutti, e nessuna sostituzione è permessa.

La libertà della persona è inviolabile.

L'arresto di una persona può avvenire, salvo il caso di flagranza, soltanto in forza di un ordine motivato dall'autorità giudiziaria. Tale ordine deve nel momento stesso dell'arresto o nel termine delle successive ventiquattro ore essere comunicato all'arrestato.

L'autorità di polizia deve o dismettere o rimettere alla autorità giudiziaria chiunque essa abbia avuto in custodia, entro il giorno a questo successivo,

§. 140.

Il domicilio è inviolabile.

Le perquisizione domiciliare è permessa solo in questi casi (segue un tassativo e particolareggiato elenco).

§. 141.

Il sequestro di lettere e carte può farsi, salvo che nel caso di arresto o perquisizione, solo in forza di un ordine motivato della autorità giudiziaria, che deve essere comunicato subito o nel termine delle successive ventiquattro ore all'interessato.

§. 142.

Il segreto epistolare è garantito.

Le limitazioni necessarie per le inquisizioni criminali e in caso di guerra debbono venire stabilite per legge.

§. 143.

Ogni Tedesco ha il diritto di manifestare liberamente la sua opinione con la parola, gli scritti, la stampa e le immagini.

La libertà di stampa non può in nessuna circostanza e in nessuna maniera venire limitata, sospesa o soppressa con misure preventive, e in specie con la censura e simili.

Dei reati di stampa, perseguibili di ufficio, giudica il giuri.

§. 144.

Una legge sulla stampa sarà emanata dall'impero.

Ogni Tedesco gode di una piena libertà di credenza e di coscienza.

Nessuno è tenuto a manifestare le sue convinzioni religiose.

§. 145.

Nessun Tedesco può patire limitazioni nel collettivo esercizio privato e pubblico della sua religione.

Reati e contravvenzioni, commessi nell'esercizio di questa libertà, saranno puniti per legge.

§. 146.

Il godimento dei diritti civili e civici non può dipendere nè venir limitato in considerazione della confessione religiosa. Ma questa non deve recar pregiudizio alcuno nell'adempimento dei doveri civici.

§. 147.

Ogni associazione religiosa ordina ed amministra in modo indipendente i propri affari, restando però sottoposta alle leggi generali dello Stato.

Nessuna associazione religiosa gode di privilegi sopra le altre da parte dello Stato; d'ora innanzi non vi sarà più Religione di Stato.

Potranno formarsi nuove associazioni religiose; senza che occorra da parte dello Stato verun riconoscimento della loro confessione.

§. 148.

Nessuno può essere costretto a prender parte ad atti o cerimonie ecclesiastiche.

§. 149.

La formula del giuramento sarà d'ora innanzi: « Così Iddio mi assista ».

§. 152.

La scienza e il suo insegnamento sono liberi.

§. 158.

L'istruzione e l'educazione stanno sotto la vigilanza dello Stato e sono, ad eccezione dell'istruzione religiosa, sottratte alla ingerenza degli ecclesiastici, come tali considerati.

§. 154.

Ogni Tedesco potrà fondare e dirigere istituti di istruzione e di educazione ed impartire l'insegnamento, qualora egli abbia dimostrata la sua attitudine alle competenti autorità statali. L'istruzione domestica non soggiace a limitazioni.

§. 159.

(Ogni Tedesco ha il diritto di petizione, e questo spetta pure alle corporazioni).

§. 161.

I Tedeschi hanno il diritto di adunarsi pacificamente e senza armi, senza che occorra per ciò un permesso speciale. Le adunanze popolari in luogo aperto possono essere proibite in caso di urgente pericolo per l'ordine pubblico.

§. 162.

I Tedeschi hanno il diritto di formare associazioni. Questo diritto non può essere limitato da nessuna misura preventiva.

§. 164.

La proprietà è inviolabile. La proprietà intellettuale deve essere protetta della legislazione imperiale.

§. 181.

La funzione giudiziaria e quella amministrativa debbono venire separate ed essere indipendenti l'una dall'altra.

§. 188.

Alle popolazioni della Germania che non parlino la lingue tedesca, è assicurato il loro sviluppo nazionale, e segnatamente la equiparazione della loro lingua, entro i confini in cui esse sono comprese, nelle materie ecclesiastiche, di istruzione, di amministrazione interna e di amministrazione della giustizia.

§. 189.

Ogni cittadino tedesco, che si trovi in paese straniero, sta sotto la protezione dell'Impero.

V.

Costituzione della Finlandia.

(7 luglio 1919).

TITOLO II

Diritti generali e protezione giuridica dei cittadini finlandesi.

§. 5.

I cittadini finlandesi sono uguali davanti la legge.

§. 6.

Ogni cittadino finlandese sarà protetto dalla legge nella sua vita, nel suo onore, nella sua libertà personale e nei suoi beni.

La forza attiva dei cittadini è posta sotto la particolare salvaguardia dello Stato.

L'espropriazione per causa di pubblica utilità con piena indennità è regolata per via legislativa.

§. 7.

Ogni cittadino finlandese ha il diritto di soggiornare nel suo paese, di eleggervi liberamente domicilio e di trasferirsi da un posto ad un altro, a meno che la legge non disponga diversamente.

Per quanto concerne il diritto dei cittadini finlandesi di lasciare il paese si osserveranno le speciali disposizioni emanate a tal proposito.

§. 8.

Ogni cittadino finlandese ha il diritto di esercitare il suo culto in pubblico e in privato, a condizione che non violi la legge o i buoni costumi; egli è altresì libero in conformità delle speciali disposizioni vigenti in materia di abbandonare la comunità religiosa a cui appartiene e di aggregarsi ad altra.

§. 9.

La professione religiosa o il fatto di non appartenere ad alcuna religione non ha influenza sui diritti e doveri dei cittadini finlandesi.

Per quanto concerne le funzioni pubbliche le restrizioni legali che vi si riferiscono resteranno nondimeno in vigore finchè non sia altrimenti stabilito dalla legge.

§. 10.

I cittadini finlandesi godono della libertà di parola e del diritto di far stampare e pubblicare scritti o rappresentazioni per immagine senza che possano porsi preventivi ostacoli. Essi hanno altresì il diritto di riunirsi senza preventiva autorizzazione per deliberare sugli affari pubblici o ogni altro legittimo oggetto e di costituire associazioni per scopi non contrari alla legge o ai buoni costumi.

Le disposizioni relative all'esercizio di questi diritti sono fissate dalla legge.

§. 11.

Il domicilio dei cittadini finlandesi è inviolabile.

Le condizioni nelle quali possono essere ordinate ed effettuate perquisizioni domiciliari sono fissate per via legislativa.

§. 12.

Il segreto della corrispondenza postale telegrafica e telefonica è inviolabile.

§. 13.

Nessun cittadino finlandese potrà essere giudicato da altro tribunale che quello competente per legge.

§. 14.

Il finno e lo svedese sono le lingue nazionali della Repubblica.

Il diritto dei cittadini finlandesi di impiegare dinanzi ai tribunali e dinanzi alle autorità amministrative la loro lingua materna,

il finno e lo svedese, e di ricevere provvedimenti e decisioni in queste lingue, sarà garentito per via legislativa, osservando che i diritti, tanto quelli della popolazione finna che quelli della popolazione svedese del paese, devono essere salvaguardati secondo identici principii. Lo Stato sovrerà ai bisogni intellettuali ed economici della popolazione finna e della popolazione svedese secondo identici principii.

§. 15.

Non sarà conferito dalla Repubblica nè titolo di nobiltà, nè altra dignità ereditaria.

§. 16.

Ciò che è detto dei diritti generali dei cittadini finlandesi non costituirà un ostacolo alla determinazione per legge delle restrizioni che sono necessarie in tempo di guerra o di insurrezione, e in riguardo alle persone al servizio dell'esercito e della marina, come in altri casi.

VI.

**Costituzione
dell'Impero repubblicano germanico.**

(11 agosto 1919).

PRIMA SEZIONE

L'individuo.

ART. 109

Tutti i Tedeschi sono eguali davanti alla legge.

Uomini e donne hanno, per principio, gli stessi diritti e gli stessi doveri civici.

Privilegi o svantaggi di diritto pubblico, di nascita o di classe, sono da abolirsi. I titoli di nobiltà valgono solo come parte del nome: e non se ne dovranno più conferire.

Titoli non possono più essere conferiti, se non quando designano un impiego o una funzione; i gradi accademici non sono pertanto contemplati dalla presente disposizione.

Lo Stato non può conferire nè ordini nè decorazioni.

Nessun Tedesco può accettare titoli oppure ordini da un governo straniero.

ART. 110

L'appartenenza all'Impero (*Reich*) ed agli Stati particolari sarà acquisita e perduta secondo le disposizioni di una legge dell'Impero. Ogni cittadino appartenente a uno Stato particolare è anche appartenente all'Impero.

Ogni Tedesco ha in ogni Stato dell'Impero gli stessi diritti e gli stessi doveri degli appartenenti allo Stato stesso.

ART. 111

Tutti i Tedeschi godono della libera circolazione in tutto l'Impero. Ognuno ha il diritto di trattenersi e di fissarsi, di acqui-

stare degli immobili e di guadagnarsi la vita in qualsiasi luogo dell'Impero. Non possono essere imposte restrizioni se non con una legge dell'Impero.

ART. 112

Ogni Tedesco ha diritto di emigrare in paese non tedesco. La emigrazione può essere limitata soltanto da una legge dell'Impero.

Ogni cittadino dell'Impero ha diritto alla protezione dell'Impero stesso di fronte ai paesi stranieri, tanto se si trova entro o fuori del territorio dell'Impero.

Nessun Tedesco può essere estradato a un governo straniero per essere processato o punito.

ART. 113

Le popolazioni dell'Impero che parlano una lingua straniera non debbono patire nessun pregiudizio nè dalla legislazione nè dall'amministrazione nel loro libero sviluppo nazionale, specialmente per ciò che riguarda l'uso della loro lingua materna in materia di istruzione, come pure in fatto di amministrazione interna e di amministrazione della giustizia.

ART. 114

La libertà personale è inviolabile. Essa non può essere sminuita o soppressa dalla pubblica potestà se non in forza di legge.

Le persone, alle quali è tolta la libertà, devono venire informate, al più tardi entro il giorno successivo da quale autorità fu ordinata la privazione della libertà, e per quali motivi; esse devono essere messe al più presto in condizione di reclamare contro la privazione della loro libertà.

ART. 115

Il domicilio di ogni tedesco è per lui un luogo di asilo, ed è inviolabile. Eccezioni non possono essere stabilite che per legge.

ART. 117

Il segreto epistolare, come quello postale, telegrafico e telefonico è inviolabile. Eccezioni non possono essere stabilite che per legge.

ART. 118

Ogni Tedesco ha diritto, entro i limiti delle leggi generali, di esprimere liberamente la sua opinione con parole, scritti, stampe, immagini o con qualsiasi altro mezzo. Nessun rapporto di lavoro o di impiego può privarlo di questo diritto, e nessuno può recargli danno perchè ne faccia uso.

Non esiste censura; tuttavia può la legge introdurre delle eccezioni riguardo al cinematografo. Così pure la lotta contro la letteratura immorale e pornografica, la protezione della gioventù in materia di esibizioni e rappresentazioni pubbliche, possono dar luogo a provvedimenti di lege.

SEZIONE SECONDA

La vita sociale.

ART. 119

Il matrimonio, in quanto è il fondamento della vita familiare e della conservazione e dell'accrescimento della nazione, è posto sotto la speciale protezione della Costituzione. Esso riposa sull'egualanza giuridica dei due sessi.

La maternità ha diritto alla protezione ed alle cure dello Stato.

ART 120

L'educazione della prole ai fini della sua capacità fisica, intellettuale e sociale, è il primo dovere e diritto naturale dei genitori; al cui adempimento vigila la comunità politica.

ART. 121

Ai figli naturali la legislazione deve procurare gli stessi mezzi di sviluppo fisico, intellettuale e sociale, che ai figli legittimi.

ART. 122.

La gioventù deve essere protetta contro lo sfruttamento, come contro l'abbandono morale, intellettuale e corporale. Lo Stato e il Comune devono provvedere alle istituzioni a ciò necessarie.

Misure protettive per mezzo di coercizione non possono essere stabilite che per legge.

ART. 123.

Tutti i Tedeschi hanno il diritto, senza avviso o permesso speciale, di radunarsi pacificamente e senz'armi.

Le riunioni all'aperto possono essere sottoposte da una legge dell'Impero all'obbligo del preavviso, e in caso di immediato pericolo per la sicurezza pubblica, essere proibite.

ART. 124.

Tutti i Tedeschi hanno il diritto, per scopi che non contrastino alle leggi penali, di formare delle società o delle associazioni. Questo diritto non può essere limitato da disposizioni preventive. Le stesse disposizioni valgono per le società ed associazioni religiose.

Ogni associazione è libera di acquistare la capacità giuridica secondo le prescrizioni del diritto civile. Tale capacità non può essere negata a una associazione per il motivo che essa persegue un fine politico, sociale o religioso.

ART. 125.

La libertà e la segretezza del voto sono garantite. Le leggi elettorali ne regolano le modalità.

ART. 126.

Ogni Tedesco ha il diritto di rivolgere per iscritto petizioni e reclami all'autorità competente o alla rappresentanza popolare. Questo diritto può essere esercitato tanto da individui singoli quanto da più individui riuniti.

ART. 127.

I comuni e le unioni di comuni hanno diritto all'autonomia amministrativa entro i limiti delle leggi.

ART. 128.

Tutti i cittadini potranno essere ammessi agli uffici pubblici in conformità alle leggi e secondo le loro attitudini e prestazioni.

Sono soppresse tutte le eccezioni a danno dei funzionari di sesso femminile.

Le disposizioni fondamentali sulla posizione dei funzionari devono essere regolate da una legge dell'Impero.

ART. 129.

I funzionari sono servitori della comunità, non di un partito.

A tutti i funzionari è garantita la libertà della loro opinione politica e la libertà di associarsi.

I funzionari possono avere, in base a più precise disposizioni di una legge dell'Impero, speciali rappresentanze della loro classe.

ART. 130.

Ogni Tedesco ha il dovere di assumere funzioni onorifiche secondo le disposizioni di legge.

ART. 131.

Ogni cittadino è costretto a prestare, secondo le disposizioni della legge, servizi personali allo Stato ed al Comune.

L'obbligo del servizio militare è regolato dalla legge dell'Impero sull'esercito. Questa stabilisce anche entro che termini alcuni dei diritti fondamentali debbano essere limitati riguardo agli individui appartenenti all'esercito, per assicurare il compimento dei loro doveri e la conservazione della disciplina.

ART. 132.

Tutti i cittadini senza distinzione contribuiscono, in proporzione dei loro mezzi, a tutti i gravami pubblici in conformità alle leggi.

SEZIONE TERZA.

Religione e associazioni religiose.

ART. 133.

Tutti gli abitanti dell'Impero godono di una piena libertà di credenza e di coscienza. L'indisturbato esercizio della religione è garantito dalla Costituzione e sta sotto la protezione dello Stato. Le leggi generali dello Stato rimangono quindi ferme.

ART. 134.

I diritti ed i doveri civili e politici non sono nè condizionati nè limitati dall'esercizio della libertà religiosa.

Nessuno è costretto a manifestare la propria convinzione religiosa. Le autorità hanno il diritto di indagare sull'appartenenza ad una associazione religiosa soltanto quando da ciò dipendono diritti e doveri, o quando lo richieda una statistica ordinata dalla legge.

Nessuno può essere costretto a una pratica o a una cerimonia di culto, nè a partecipare a degli esercizi religiosi, nè a servirsi di una formula religiosa di giuramento.

ART. 135.

Non esiste alcuna Chiesa di Stato.

La libertà di unirsi in associazioni religiose entro il territorio dell'Impero non è sottoposta ad alcuna restrizione.

Ogni associazione religiosa ordina ed amministra i propri affari indipendentemente, entro i limiti della legge valevole a tutti. Essa conferisce le proprie cariche senza la partecipazione dello Stato e della Comunità civile.

Le associazioni religiose acquistano le capacità giuridica secondo le norme generali del diritto civile.

Le associazioni religiose mantengono la qualità di corporazioni di diritto pubblico, se tali erano state fino ad ora. Gli stessi diritti dovranno essere concessi, su loro domanda, ad altre associazioni religiose, quando per la loro costituzione ed il numero dei loro membri offrano garanzia di durata. Quando più di tali associazioni

religiose di diritto pubblico si uniscono in una federazione, anche la federazione avrà la personalità giuridica di diritto pubblico.

Le associazioni religiose, che sono corporazioni di diritto pubblico, sono autorizzate a prelevare imposte sulla base dei ruoli civili, in conformità alle leggi del paese.

Sono assimilate alle associazioni religiose le unioni che si propongono di perseguire in comune una propria concezione del mondo.

Spetta alla legislazione dei singoli Stati di emanare ulteriori norme per l'esecuzione di queste disposizioni.

ART. 136.

Gli assegni corrisposti dallo Stato alle associazioni religiose in forza di una legge, di un contratto o di speciali titoli giuridici saranno soppressi con disposizioni di legge degli Stati particolari. L'impero fissa le regole fondamentali a tale intento.

La proprietà e gli altri diritti delle associazioni e società religiose sui loro stabilimenti, fondazioni e altri patrimoni, destinati al culto, all'istruzione e alla beneficenza, sono garantiti.

ART. 137.

La domenica e le feste riconosciute dallo Stato sono salvaguardate dalla legge come giorni destinati al riposo dal lavoro ed all'elevazione spirituale.

ART. 138.

Agli appartenenti alla forza armata deve essere assicurato il tempo libero necessario al compimento dei loro doveri religiosi.

ART. 139.

Nella misura, con cui si faccia sentire la necessità della messa e della cura d'anime nell'esercito, negli ospedali, nei penitenziari o negli altri stabilimenti pubblici, le associazioni religiose devono essere ammesse a compiere atti di culto, senza però cauzione di sorta.

SEZIONE QUARTA.

Educazione e scuola.

ART. 140.

L'arte, la scienza ed il loro insegnamento sono liberi. Lo Stato concede loro protezione e conferisce a sussidiarli.

ART. 141.

Le scuole private, come succedanee delle pubbliche, debbono essere autorizzate dello Stato e sono sottoposte alla legislazione del paese. L'autorizzazione sarà concessa quando le scuole private, nei loro programmi e nella loro organizzazione, come nella formazione scientifica del loro personale insegnante non siano inferiori alle scuole pubbliche, e non si richieda una divisione fra gli allievi secondo la posizione economica dei genitori. L'autorizzazione deve essere rifiutata quando la posizione economica e giuridica degli insegnanti non sia sufficientemente garantita.

Non possono sussistere scuole popolari private se non quando, per una minoranza di persone a cui spetti il diritto di educare, e la cui volontà, a termini dell'art. 146 capov. 2, debba essere presa in considerazione, non esista nel comune una scuola popolare pubblica della sua confessione o della sua concezione del mondo, o quando l'amministrazione scolastica riconosca uno speciale interesse pedagogico.

Le scuole preparatorie private debbono essere soppresse.

Per le scuole private, che non siano un succedaneo di scuole pubbliche, resta in vigore il diritto vigente.

ART. 141.

In tutte le scuole si deve tendere a sviluppare l'educazione dei costumi, i sentimenti civici e la capacità personale e professionale, secondo lo spirito della nazione germanica e della conciliazione fra i popoli.

L'insegnamento nelle pubbliche scuole deve essere impartito con la preoccupazione di non ferire i sentimenti di chi la pensa in maniera differente.

La dottrina civica e l'insegnamento del lavoro sono materia di insegnamento nelle scuole. Ogni allievo riceve, alla fine dei suoi obblighi scolastici, una copia della Costituzione.

L'educazione popolare, ivi comprese le scuole popolari superiori, deve essere favorita dall'Impero, dagli Stati e dai Comuni.

ART. 142.

L'istruzione religiosa è materia ordinaria d'insegnamento nelle scuole, eccettuate quelle confessioniste (laiche). Il modo di impartirlo è regolato entro il quadro della legislazione scolastica. L'istruzione religiosa è impartita in armonia con i principii della relativa associazione religiosa, senza pregiudizio del diritto di vigilanza dello Stato.

Gli insegnanti non sono tenuti ad impartire l'insegnamento religioso nè ad adempiere funzioni di culto, se non quando lo richiedano le persone cui spetta di decidere della loro educazione religiosa.

Le facoltà teologiche nelle scuole superiori sono mantenute.

VII.

Costituzione della Repubblica del Perù

(19 gennaio 1920).

ART. 23.

Nul ne pourra être poursuivi à raison de ses idées ni de ses croyances.

ART. 24.

Nul ne pourra être arrêté sans mandat écrit de juge compétent ou des autorités chargées de maintenir l'ordre public, sauf le cas de délit flagrant. Le détenu devra être mis en tout cas, dans le vingt quatre heures, à la disposition de juge compétent. Les agents d'exécution du dit mandat sont obligés d'en donner copie chaque fois qu'on la leur demande.

La personne arrêtée, ou quelqu'un d'autre, pourra former d'après la loi le recours d'Habeas Corpus pour emprisonnement indù.

ART. 31.

Le domicile est inviolable. On ne peut pas y pénétrer sans montrer préalablement un mandat écrit du juge ou de l'autorité chargée de maintenir l'ordre public. Pourront aussi pénétrer dans le domicile, les fonctionnaires qui exécutent les dispositions sanitaires et municipales. Les uns comme les autres sont obligés de présenter le mandat qui les autorise et d'en donner copie quand on l'exige.

ART. 32.

Le secret des lettres est inviolable. Celles qui auront été soustraites ne produiront pas d'effet légal.

ART. 33.

Tous ont le droit de se réunir pacifiquement, soit en public, soit en réunion privée sans compromettre l'ordre public.

ART. 34.

Tous peuvent faire usage de l'imprimerie pour publier leurs écrits sans censure préalable, sous la responsabilité que détermine la loi.

ART. 35.

Les garanties individuelles ne pourront être suspendues par aucune loi ni par aucune autorité.

ART. 36.

Le Congrès édictera, dans des cas extraordinaires de danger pour le sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, les lois et résolutions spéciales qu'exige sa défense, mais les procès d'exception qu'on peut ordonner suspendront l'application de la sentence. Ces lois et résolutions ne peuvent pas contrevenir à l'article 35.

ART. 37.

La Nation reconnaît la liberté de s'associer et celle de contracter. Leurs nature et conditions sont réglées par la loi.

ART. 38.

La propriété est inviolable, qu'elle soit matérielle, intellectuelle, littéraire ou artistique. On ne peut priver personne de la sienne que pour cause d'utilité publique légalement prouvée et moyennant une juste indemnité fixée d'avance. La propriété, quelque soit le propriétaire, est réglée par les lois de la République et est soumise aux contributions et limitations que les lois établissent. Les choses publiques dont l'usage appartient à tout le monde ne pourront pas être l'objet de propriété privée. Les mainmortes sont défendues et toute propriété est aliénable dans la forme que déterminent les lois.

ART. 46.

La Nation garantit la liberté de travail. On peut exercer librement tout métier, industrie ou profession non contraire à la morale, la santé ou la sécurité publiques.

VIII.

Costituzione della Repubblica Cecoslovacca

(29 febbraio 1920).

106.

1. — I privilegi di sesso, di nascita e di professione non sono riconosciuti.

2. — Tutti gli abitanti della Repubblica cecoslovacca godono sul suo territorio, nella stessa misura dei cittadini di questa Repubblica, di una piena ed assoluta protezione della loro vita e della loro libertà, senza differenza alcuna di origine, di nazionalità, di lingua, di razza religiosa. Le eccezioni a questo principio non sono ammissibili che nei casi previsti dal diritto internazionale.

3. — I titoli non devono essere accordati che per designare l'impiego o la professione. Questa disposizione non si applica alle dignità accademiche.

Libertà della persona e della proprietà.

107.

1. — La libertà individuale è garentita. I dettagli sono regolati da una legge facente parte di questa carta costituzionale.

2. — La restrizione o la soppressione della libertà individuale non è possibile che in virtù di leggi. Egualmente il potere pubblico non può richiedere servizi personali a un cittadino che nel caso previsto dalla legge.

108.

1. — Ogni suddito cecoslovacco può eleggere domicilio in qualsiasi luogo della Repubblica Cecoslovacca, acquistarvi immobili ed esercitarvi una professione, nei limiti fissati dai regolamenti generali.

2. — La limitazione di questo diritto non è possibile che nell'interesse pubblico e in virtù delle leggi.

109.

1. — La proprietà privata non può essere limitata che da una legge.

2. — L'espropriazione non è possibile che in virtù di una legge e contro indennità, a meno che una legge non disponga attualmente o nell'avvenire che l'indennità non debba esser data.

110.

Il diritto di emigrazione non può essere limitato che dalla legge.

111.

1. — Le imposte e le tasse pubbliche senza eccezione non possono esser levate che in virtù di una legge.

2. — Egualmente non è possibile minacciare qualcuno di una pena o di applicargliela che in virtù di una legge.

Libertà di domicilio.

112.

1. — Il domicilio è inviolabile.

2. — Una legge facente parte di questa carta costituzionale regola i dettagli.

Libertà di stampa, di diritto di riunione e di associazione.

113.

1. — La libertà di stampa, come il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi, di formare associazioni sono garentite. In conseguenza è vietato in principio di sottoporre la stampa a censura preventiva. L'esercizio dei diritti di riunione e di associazione è regolato dalla legge.

2. — Non si può disciogliere un'associazione che nel caso in cui i suoi atti ledano la legge penale o la pace e l'ordine pubblico.

3. — La legge può apportare restrizioni, specialmente per ciò che concerne le assemblee in luoghi pubblici, la fondazione di società a scopi lucrativi, come le partecipazione di stranieri ad associazioni politiche. Può ugualmente esser determinato a quali restrizioni sono sottoposti i principii dei precedenti alinea durante la guerra o se all'interno dello Stato si verificano avvenimenti che minaccino la forma Repubblicana dello Stato, la Costituzione o la pace dell'ordine pubblico.

114.

1. — Il diritto di associazione per proteggere e migliorare le condizioni economiche, la situazione degli operai e degli impiegati, è garantito.

2. — Tutti gli atti sia degli individui che delle associazioni portanti una lesione espressa a questo diritto sono vietati.

Diritto di petizione.

115.

Il diritto di petizione appartiene ad ognuno; non appartiene alle persone civili e alle associazioni che nei limiti delle loro funzioni.

Segreto epistolare.

116.

1. — Il segreto epistolare è garantito.

2. — I dettagli sono regolati dalla legge.

Libertà di insegnamento, libertà di coscienza, libertà d'opinione.

117.

1. — Ognuno può, nella misura permessa dalla legge, manifestare le sue opinioni con le parole, la scrittura, la stampa, le immagini o con altri mezzi analoghi.

2. — Ciò si applica alle persone civili nei limiti delle loro funzioni.

3. — L'esercizio di questo diritto non può portare pregiudizio ad alcuno nei suoi interessi di impiegato o di operaio,

118.

L'arte, come le ricerche scientifiche e la pubblicazione dei loro risultati sono liberi in quanto non importino una lesione alla legge penale.

119.

L'insegnamento pubblico è organizzato in modo che non sia in contraddizione con le ricerche scientifiche.

120.

1. — L'organizzazione di stabilimenti privati di insegnamento e di educazione non è permessa che nelle condizioni previste dalla legge.

2. — Il diritto di direzione e di controllo di ogni insegnamento o educazione appartiene all'amministrazione dello Stato.

121.

La libertà di coscienza e di religione è garantita.

122.

Tutti gli abitanti della Repubblica cecoslovacca hanno, nella stessa misura dei cittadini di questa Repubblica, il diritto di praticare in pubblico o in privato qualsiasi confessione, religione o credenza, in quanto queste pratiche non siano contrarie ai regolamenti o all'ordine pubblico o ai buoni costumi.

123.

Nessuno può essere costretto direttamente o indirettamente a prender parte a un atto religioso qualsiasi, eccezion fatta dei diritti derivanti dalla potestà paterna o tutelare.

124.

Tutte le religioni sono uguali davanti alla legge.

125.

L'esercizio di alcune pratiche religiose può essere vietato se contrario all'ordine e alla moralità pubblica.

Protezione delle minoranze di nazionalità, di religione e di razza.

128.

1. — Tutti i cittadini della Repubblica cecoslovacca sono pienamente uguali davanti la legge e godono degli stessi diritti civili e politici senza distinzione di razze, di lingue e di religione.

2. — La differenza di religione, di credenza, di confessione e di lingua non può essere un ostacolo per un cittadino della Repubblica Cecoslovacca, nei limiti fissati dalle leggi generali, specialmente quanto all'ammissione ai pubblici impieghi, funzioni ed onori, o all'esercizio delle diverse professioni o industrie.

3. — I cittadini della Repubblica Cecoslovacca possono, nei limiti determinati dalle leggi generali, impiegare liberamente qualsiasi lingua, sia nelle relazioni private o commerciali, sia in materia di religione, di stampa, o di pubblicazioni di ogni natura, sia nelle riunioni pubbliche.

4. — Tuttavia non sono lesi da ciò che precede i diritti appartenenti su questi punti ad organi di Stato, secondo le leggi attualmente valide, o quelle promulgate nell'avvenire, per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza di Stato o di efficace sorveglianza.

130.

Le leggi generali accordano ai cittadini il diritto di creare, dirigere e controllare a proprie spese istituzioni caritatevoli, religiose o sociali, scuole o altri stabilimenti di educazione; tutti i cittadini senza differenza di nazionalità, di lingua, di religione e di razza sono eguali e godono del diritto di far liberamente uso della propria lingua e di esercitare liberamente la loro religione in questi stabilimenti.

IX.

Statuto provvisorio dello Stato lettone

(1 giugno 1920).

L'inviolabilità delle persone, dei domicili, la libertà della stampa, della parola, della coscienza, delle assemblee, delle riunioni pubbliche, esistono in Lettonia e saranno assicurate da leggi corrispondenti.

X.

Costituzione della Repubblica Estoniana

(15 giugno 1920).

PAR. 11.

In Esthonia there is freedom of religion and conscience. Nobody is obliged to perform ritualistic acts or to be a member of a religious body or undertake public obligations in the interest of same.

The practice of religious acts is not hindered, provided it does not interfere with public order and morals.

Creed and outlook cannot be made the excuse for any offence or for the avoiding of the duties of a citizen.

There is no State religion in Esthonia.

PAR. 13.

In Esthonia there is freedom for the expression of personal ideas in words, print, letters, pictures, and sculpture. This freedom can be restricted only in the defence of the State and morals.

There is no censorship in Esthonia.

PAR. 14.

In Esthonia is guaranteed the secrecy of messages and letters transmitted through the post, telegraph, telephone and any other general means. Exception can only be made by the judicial authorities in cases foreseen by law.

PAR. 18.

All Esthonian citizens have the right to hold public meetings unarmed, provided they are not disturbing to the public peace.

The forming of associations and unions is free in Esthonia.

Freedom to strike is guaranteed in Esthonia.

The law can restrict these rights only in the interest of public safety.

XI.

Costituzione della Georgia

(22 febbraio 1921).

ARTICLE 28.

Le domicile de tout citoyen est inviolable et les perquisitions n'y sont autorisées que dans les cas prévus par la loi.

ARTICLE 29.

La correspondance privée est inviolable; elle ne peut être saisie et examinée qu'en vertu d'un arrêt du tribunal.

ARTICLE 30.

Tout citoyen jouit de la liberté de circulation et d'élection de domicile; aucune restriction à cette liberté ne peut être apportée.

ARTICLE 31.

Tout citoyen jouit d'une pleine liberté de conscience. Il ne peut être persécuté, ni voir de restrictions apportées à ses droits politiques ou civils, du fait de sa religion ou de ses convictions. Chacun a le droit de professer la religion de son choix, de changer de religion ou de n'en professer aucune.

Nul n'a le droit de se soustraire à ses obligations civiles et politiques en invoquant sa religion ou ses convictions, sauf les cas prévus par la loi.

Les actes de caractère religieux ne modifient en rien les droits civils ni la situation de personne.

ARTICLE 32.

Tout citoyen a le droit d'exprimer son opinion et de la propager par la parole, par la presse ou par d'autres moyens sans l'autorisation préalable du Gouvernement. Il n'est responsable, pour tout délit commis dans ces cas, que devant la Justice.

ARTICLE 33.

Les citoyens de la République Géorgienne ont le droit, sans la permission des autorités, de tenir des réunions publiques, sans armes, dans un local aussi bien qu'en plein air.

ARTICLE 34.

L'administration a le droit de fermer une réunion si celle-ci devient délictueuse.

ARTICLE 35.

Les citoyens de la République Géorgienne ont le droit de fonder des associations professionnelles et de toute autre nature sans l'autorisation préalable du Gouvernement, à condition que leur but ne soit pas interdit par la loi; la dissolution d'une association n'est possible qu'en vertu de la décision d'un tribunal.

XII.

Costituzione della Repubblica di Polonia

(17 marzo 1922).

CAPITOLO V.

I doveri generali e i diritti dei cittadini.

Art. 95.

La Repubblica di Polonia garantisce sul suo territorio la piena tutela della vita e della libertà e dei beni a tutti, senza distinzione di nazionalità, appartenenza, lingua, razza e religione. Gli stranieri godono, a condizione di reciprocità, di diritti uguali a quelli dei cittadini della Repubblica ed hanno uguali doveri, se le leggi statutarie non esigono esplicitamente la cittadinanza polacca.

Art. 96.

Tutti i cittadini sono uguali dinanzi alla legge. Gli impieghi sono accessibili in eguale misura a tutti i cittadini nelle condizioni prescritte dalle leggi. La Repubblica di Polonia non riconosce privilegi di nascita, nè quelli di classe, nè stemmi, nè titoli di casta, nè altri, all'infuori dei titoli di studio, d'impiego e di professione. Al cittadino della Repubblica non è permesso di accettare decorazioni straniere, o titoli, senza il permesso del Presidente della Repubblica.

Art. 97.

La limitazione della libertà personale e specialmente la perquisizione personale e l'arresto sono ammissibili soltanto nei casi prescritti dalla legge e nel modo stabilito da essa, in base a decisione delle autorità giudiziarie.

Se la decisione giudiziaria non può essere data immediatamente, essa deve essere emanata al più tardi 48 ore dopo colla motivazione della perquisizione e dell'arresto.

Gli arrestati, ai quali entro 48 ore non è stata notificata per iscritto a firma delle autorità giudiziarie, la causa del loro arresto, riacquistano immediatamente la libertà. Le leggi definiscono i mezzi di costrizione spettanti alle autorità amministrative per la esecuzione delle loro disposizioni.

ART. 98.

Nessuno può essere sottratto al tribunale, al quale dalla legge è sottoposto. I tribunali eccezionali sono permessi esclusivamente nei casi previsti da leggi, pubblicate prima della perpetrazione del reato. La procedura contro il cittadino e l'applicazione della pena è ammissibile soltanto in base allo statuto vigente. Le pene corporali non sono ammissibili e nessuno può essere in tal modo punito. Nessuna legge può chiudere al cittadino la via giudiziaria per trovare giustizia per i danni e per le ingiustizie.

ART. 99.

La Repubblica di Polonia riconosce qualsiasi proprietà, sia personale di privati cittadini, sia collettiva delle unioni dei cittadini, delle istituzioni, degli organi autonomi ed infine dello Stato stesso, come una delle basi essenziali dell'ordine sociale e dell'ordine legale; e garantisce a tutti gli abitanti, alle istituzioni e alle società la tutela dei loro beni e ammette soltanto nei casi previsti dalla legge la confisca o la limitazione della proprietà, sia personale, sia collettiva, a scopi di utilità più alta, dietro indennizzo. Soltanto la legge può disporre quali beni e in qual campo riguardo alla utilità pubblica, sono di esclusiva proprietà dello Stato e in quanta parte i cittadini e le loro società debitamente riconosciute dalla legge, hanno il diritto di usufruire liberamente della terra, delle acque e dei minerali e delle altre ricchezze naturali che possono per scopi pubblici subire delle limitazioni.

La terra come uno dei più essenziali elementi dell'esistenza del popolo e dello Stato, non può formare oggetto di una illimitata circolazione. Le leggi definiranno il diritto spettante allo Stato, per l'acquisto forzato della terra e per l'ordinamento del commercio delle terre, tenendo presente che il sistema agrario della Re-

pubblica devè basarsi sulle proprietà fondiarie capaci di produrre normalmente e costituenti la proprietà personale.

ART. 100.

L'abitazione del cittadino è inviolabile.

La violazione di questo diritto per mezzo di una irruzione nella abitazione, una perquisizione del domicilio e il sequestro delle carte o dei beni mobili, oltre all'osservanza di norme procedurali amministrative in base ad esplicita autorizzazione stabilita per legge, può effettuarsi in base ad esplicito ordine delle autorità giudiziarie nei casi e nel modo previsto dal codice.

ART. 101.

Ogni cittadino ha la libertà di scegliersi sul territorio dello Stato il domicilio, di trasferirlo e di emigrare, di scegliersi la professione e il modo di guadagnare, come pure di trasferire la sua proprietà da un luogo in un altro. La limitazione di questi diritti può avvenire soltanto in base alle leggi.

ART. 102.

Il lavoro, come la principale base di ricchezza della Repubblica, è tutelato in modo speciale dallo Stato. Ogni cittadino ha diritto da parte dello Stato del suo lavoro, ed in caso di disoccupazione, di malattia, e d'incapacità all'assicurazione sociale definita da una legge speciale. Lo Stato ha il dovere di facilitare il soccorso e il conforto religioso ai cittadini che rimangono sotto la diretta sua tutela nelle istituzioni pubbliche: istituti di educazione, caserme, ospedali, carceri e ricoveri.

ART. 103.

I bambini senza un'adeguata tutela dei genitori o non curati dal lato educativo, hanno diritto alla tutela ed all'aiuto dello Stato, nei limiti definiti dalla legge.

Limitare o togliere l'autorità ai genitori sul bambino è possibile soltanto in seguito ad una deliberazione giudiziaria.

Leggi speciali regolano la tutela della maternità. Il lavoro retribuito dei bambini sotto i 15 anni, il lavoro notturno delle donne e degli operai giovani nei rami d'industria nocivi alla salute è vietato. L'occupazione stabile retribuita nel periodo degli anni scolastici dei bambini e della gioventù è vietata.

ART. 104.

Ogni cittadino ha il diritto di esprimere liberamente i suoi pensieri e le sue convinzioni, se con ciò non lede le prescrizioni delle leggi.

ART. 105.

La libertà di stampa è garantita. Non può essere introdotta la censura, nè il sistema di autorizzazione per la pubblicazione di quanto è stampato. Non si può togliere ai giornali, nè alle stampe nazionali la circolazione postale, nè limitare la loro distribuzione sul territorio della Repubblica. Una legge speciale definirà le responsabilità per gli abusi nel campo di questi diritti.

ART. 106.

Il segreto delle lettere e delle altre corrispondenze non può essere violato se non nei casi previsti dalla legge.

ART. 107.

I cittadini hanno il diritto di fare petizioni singolarmente o collettivamente a tutti i corpi rappresentativi e autorità pubbliche dello Stato e degli enti autonomi.

ART. 108.

I cittadini godono del diritto di riunione, di associazione e di quello di fondare società o unioni. L'applicazione di questi diritti è regolata dalle leggi.

ART. 109.

Ogni cittadino ha il diritto di conservare la sua nazionalità, coltivare la sua lingua e le sue caratteristiche nazionali. Leggi statali speciali garantiranno alle minoranze nazionali nello Stato Polacco pieno e libero sviluppo delle loro caratteristiche nazionali per mezzo di unioni autonome delle minoranze con carattere pubblico e legale nell'ambito degli organi autonomi generali. Lo Stato avrà il diritto di controllo delle loro attività e di completare, in caso di bisogno, le loro disponibilità finanziarie.

ART. 110.

I cittadini polacchi che appartengono a minoranze nazionali, religiose o linguistiche hanno diritto come tutti gli altri cittadini, di istruire, tutelare e amministrare con mezzi propri: istituzioni di beneficenza, religiose e sociali, scuole e educandati con facoltà di libero uso della loro lingua e dell'esercizio della loro religione.

ART. 111.

Nessun cittadino può a causa della sua fede e convinzioni religiose essere limitato nei diritti concessi agli altri cittadini. Tutti i cittadini dello Stato polacco hanno il diritto di libera professione della loro fede sia pubblicamente che privatamente, e del compimento delle loro funzioni religiose o dei loro riti, in quanto non sono contrarie all'ordine pubblico o alle loro pubbliche costumanze.

ART. 112.

La libertà della professione religiosa non può essere esercitata in contrasto alle leggi. Nessuno può ricusare di adempiere gli obblighi pubblici a causa delle sue convinzioni religiose. Nessuno può essere costretto a partecipare a funzioni religiose, se non è sottoposto all'autorità dei genitori o dei tutori.

ART. 113.

Ogni comunità religiosa, riconosciuta dallo Stato, ha diritto di organizzare pubbliche e collettive funzioni, può da sè dirigere i suoi

affari interni, può acquistare e possedere beni mobili e immobili, amministrarli e disporne, ed ha piena facoltà di adoperare e di usufruire delle sue fondazioni e dei fondi per scopi religiosi, scientifici e di beneficenza. Nessuna comunità religiosa può tuttavia essere contraria alle leggi dello Stato.

ART. 114.

La religione cattolico-Romana, che è la religione preponderante della maggioranza del popolo, ha nello Stato la posizione primaria tra le confessioni legalmente riconosciute. La Chiesa Cattolica Romana si governa con le leggi proprie; i rapporti fra Chiesa e Stato saranno definiti in base ad un accordo con la Santa Sede, che dovrà essere ratificato dalla Dieta.

ART. 115.

Le Chiese delle minoranze religiose e tutte le altre comunità religiose debitamente riconosciute dalla legge, si governano con leggi proprie che possano essere riconosciute dallo Stato se non contengono disposizioni contrarie alle leggi. I rapporti fra Stato e queste chiese e confessioni saranno definiti in via legislativa dopo gli accordi con i loro legali rappresentanti.

ART. 116.

Il riconoscimento di una nuova o finora legalmente non riconosciuta confessione, non potrà essere ricusato alle comunità religiose, se la loro organizzazione, la dottrina e la costituzione non sono contrarie all'ordine ed al costume pubblico.

ART. 117.

Le ricerche scientifiche e la pubblicazione dei risultati degli studi sono permessi. Ogni cittadino ha il diritto di insegnare, fondare e amministrare scuole o istituti educativi, osservando le condizioni richieste dalla legge relativamente ai suoi titoli, alla sicurezza dei fanciulli affidatigli e se serba una leale condotta verso lo Stato. Tutte le scuole e le istituzioni educative sia pubbliche che private sono sottoposte al controllo statale nei limiti della legge.

ART. 118.

L'istruzione elementare è obbligatoria per tutti i cittadini dello Stato. Il tempo, i limiti e il modo di usufruire di essa saranno stabiliti per legge.

ART. 119.

L'insegnamento nelle scuole governative ed autonome è gratuita. Lo Stato assicurerà agli scolari specialmente capaci e poveri borse per gli studi medi e superiori.

ART. 120.

In ogni istituto scientifico il cui programma abbraccia la formazione dei giovani inferiori ai 18 anni, istituti mantenuti in tutto o in parte dal Governo, o Enti autonomi, l'istruzione religiosa è obbligatoria per tutti gli alunni. La direzione e il controllo dell'insegnamento religioso nelle scuole appartiene alla propria comunità religiosa col diritto di ispezione da parte delle autorità statali delle scuole.

ART. 121.

Ogni cittadino ha il diritto di essere risarcito per i danni causati dagli organi delle autorità statali, civili o militari, per l'attività d'ufficio non rispondente alla legge o ai doveri del servizio. La responsabilità dei danni spetta allo Stato solidalmente alle autorità dello Stato e la denuncia contro lo Stato e contro gli impiegati non è vincolata da permessi di sorta da parte dell'autorità pubblica. Così pure sono responsabili i comuni e gli altri enti autonomi e gli organi loro. L'esecuzione di questi principi è determinata da leggi speciali.

ART. 122.

Le disposizioni dei diritti dei cittadini riguardano pure gli appartenenti alla forza armata. Le eccezioni in questo caso sono stabilite da leggi militari.

ART. 123.

La forza armata può essere adoperata esclusivamente dietro richiesta dell'autorità civile con la scrupolosa osservanza delle leggi per la pacificazione dei tumulti e la esecuzione forzata delle disposizioni legali. Le eccezioni sono ammissibili soltanto in base alle leggi sullo stato eccezionale e sullo stato di guerra.

ART. 124.

La sospensione temporanea dei diritti dei cittadini: della libertà personale (art. 97), dell'inviolabilità del domicilio (art. 100); della libertà di stampa (art. 105), del segreto di corrispondenza (art. 106), della libertà di coalizione, di riunione, di istituzione di circoli (art. 108), può avvenire per tutto il territorio dello Stato e per quelle parti di esso, in caso di necessità per ragioni di ordine pubblico nelle quali si manifesti necessario per la pubblica incolumità. Tale sospensione può essere disposta solamente dal Consiglio dei Ministri dietro consenso del Presidente della Repubblica in tempo di guerra, in caso di minaccia di guerra, o per disordini interni o per cospirazioni con carattere di tradimento dello Stato minacciate la Costituzione dello Stato e la sicurezza dei cittadini. Una simile disposizione del Consiglio dei Ministri presa durante l'apertura della Dieta deve essere sottoposta immediatamente all'approvazione della Dieta. Nel caso di emanazione di una simile disposizione entrante in vigore sul territorio comprendente più di un circondario, durante la sospensione dei lavori, la Dieta si convoca automaticamente entro otto giorni dalla proclamazione di questa disposizione affine di prendere l'opportuna decisione. Se la Dieta ricusa l'approvazione, lo Stato eccezionale perde immediatamente il suo vigore. Se il Consiglio dei Ministri disporrà lo stato eccezionale dopo lo scioglimento della Dieta o dopo la fine della sessione parlamentare, la disposizione governativa deve essere sottoposta alla Dieta neo-eletta immediatamente alla prima seduta. Questi principi saranno meglio definiti dalla legge sullo stato eccezionale. I principi della temporanea sospensione dei suelencati diritti dei cittadini in tempo di guerra, sul territorio compreso nelle operazioni militari, sarà definito dalla legge sullo stato di guerra.

XIII.

**Costituzione
del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni**

(28 giugno 1921).

Droits et Devoirs fondamentaux des citoyens.

ARTICLE 5.

La liberté individuelle est garantie.

Nul ne peut être soumis à un interrogatoire ou mis en état d'arrestation, ou privé de sa liberté de toute autre façon, hors les cas prévus par la loi.

Nul ne peut être mis en état d'arrestation pour un crime ou délit quelconque sans un ordre écrit et motivé de l'autorité compétente. Cet ordre doit être communiqué à la personne arrêtée lors même de l'arrestation ou, au plus tard, dans un délai de 24 heures à compter de celle-ci. Un recours peut être porté devant le tribunal compétent dans un délai de trois jours contre la décision ordonnant l'arrestation. Si aucun recours n'a été élevé dans ce délai, le pouvoir d'instruction doit transmettre d'office, et dans les vingt quatre heures qui suivent, cette décision au tribunal compétent. Le tribunal est tenu de prononcer le maintien ou l'annulation de l'arrestation dans le délai de deux jours à compter de la communication de la décision. Sa sentence est exécutoire.

Les agents de l'autorité publique qui auront enfreint ces dispositions seront punis pour privation illégale de liberté.

ARTICLE 11.

Le domicile est inviolable.

L'autorité ne peut opérer aucune perquisition ou recherche au domicile d'un citoyen, en dehors des cas prévus par la loi et des formes que celle-ci prescrit.

Avant l'opération, l'autorité doit communiquer à la personne dont le domicile va être perquisitionné le mandat écrit émanant du pouvoir chargé de l'instruction, en vertu duquel la perquisition est effectuée. Contre ce mandat un recours peut être porté devant le tribunal de première instance. Ce recours n'est pas suspensif de la perquisition. La perquisition sera toujours faite en présence de deux citoyens.

Aussitôt après la perquisition, l'autorité est tenue de délivrer à la personne dont le domicile a été perquisitionné un certificat constatant les résultats de l'opération et une liste signée des objets saisis en vue de la poursuite de l'instruction.

Les agents de la force publique ne peuvent entrer la nuit dans un domicile privé que dans le cas d'extrême urgence ou lorsque, de ce domicile, on les appelle au secours. A cette opération assisteront un représentant de la municipalité et deux citoyens requis à cet effet, sauf dans le cas d'appel au secours.

Les agents de la force publique qui se rendront coupables d'infraction à ces prescriptions seront punis pour violation de domicile.

ARTICLE 12.

La liberté de religion et de conscience est garantie. Les confessions admises sont égales devant la loi et peuvent exercer publiquement leur culte.

La jouissance des droits civils et politiques est indépendante de l'exercice de la religion. Nul ne peut se libérer de ses devoirs et obligations civils et militaires en se fondant sur les prescriptions de sa religion.

Sont admises toutes les religions qui, dans n'importe quelle partie du royaume, ont obtenu la reconnaissance légale. Les autres religions ne peuvent être admises que par la loi. Les religions admises et reconnues règlent d'une façon autonome leurs affaires intérieures et gèrent leurs legs et fonds dans les limites de la loi.

Nul n'est tenu de pratiquer publiquement sa religion. Nul n'est tenu de participer aux actes, cérémonies pratiques et exercices religieux, sauf en ce qui concerne les fêtes et cérémonies de l'Etat, et, dans les cas réglés par la loi, les personnes assujéties à l'autorité paternelle et militaire.

Les religions admises et reconnues peuvent entretenir des relations avec leur chef religieux suprême, même en dehors des frontières de l'Etat, dans la mesure où l'exigent les prescriptions spirituelles de certaines religions. Le régime de ces relations sera réglé par la loi.

Dans la mesure où des ressources sont prévues par le budget de l'Etat pour les cultes, elles doivent être réparties entre les différentes confessions admises et reconnues, au prorata du nombre de leurs fidèles et selon leurs besoins réels justifiés.

Les ministres des cultes ne doivent pas mettre leur autorité spirituelle au service d'intérêts de partis, soit dans les temples, soit par des écrits de caractère religieux, ou autrement dans l'exercice de leurs fonctions officielles.

ARTICLE 13.

La presse est libre.

Aucune mesure préventive ne peut être prise pour empêcher la publication, la vente et la diffusion d'écrits et de journaux. La censure ne peut être établie qu'en temps de guerre ou de mobilisation et uniquement dans les cas prévus d'avance par la loi. Sont interdites la diffusion et la vente de journaux et imprimés contenant : des outrages à l'adresse du Souverain ou des membres de la famille royale, des Chef d'Etat étrangers, de l'Assemblée nationale ; des appels directs aux citoyens pour changer par la force la Constitution ou les lois du pays ; de graves atteintes à la morale publique. Mais dans ce cas, l'autorité est tenue, dans les vingt-quatre heures qui suivent la saisie, de transmettre les objets saisis au Tribunal qui doit, également dans les vingt-quatre heures, confirmer ou annuler la saisie.

Dans le cas contraire la saisie sera considérée comme levée. Les tribunaux réguliers statuent sur les dommages-intérêts, indépendamment du jugement du tribunal sur l'annulation de la saisie.

Sont responsables pour les délits de presse : l'auteur, le rédacteur, l'imprimeur, l'éditeur, le propriétaire et le distributeur. Une loi spéciale sur la presse déterminera l'étendue et les modalités des

responsabilités de ces personnes dans les délits commis. Tout délit de presse sera jugé par le tribunal ordinaire.

ARTICLE 14.

Les citoyens ont le droit de s'associer, de se réunir et de se concerter. Des prescriptions plus détaillées à cet égard seront édictées par la loi. On ne peut venir en armes aux réunions. Les réunions en plein air doivent être annoncées à l'autorité compétente au moins vingt quatre heures à l'avance.

Les citoyens ont le droit de s'associer pour des fins non punissables par la loi.

ARTICLE 16.

L'art et la science sont libres; ils jouissent de la protection et de l'appui de l'Etat.

L'enseignement universitaire est libre.

L'enseignement relève de l'Etat.

Dans tout le pays, il repose sur la même base, s'adaptant au milieu auquel il est destiné.

Toutes les écoles doivent donner l'éducation morale et développer la conscience civique dans un esprit d'unité nationale et de tolérance religieuse.

L'enseignement primaire relève de l'Etat; il est général et obligatoire.

L'enseignement religieux est donné au gré des parents ou du tuteur, séparément, suivant les confessions et en accord avec leurs principes.

Les écoles professionnelles sont instituées selon les besoins des professions.

L'enseignement officiel est donné sans frais d'inscription, sans taxe scolaire ni autre.

La loi réglera les conditions auxquelles peuvent être autorisées les différentes catégories d'écoles privées.

Tous les établissements d'éducation sont placés sous le contrôle de l'Etat.

L'Etat favorisera l'oeuvre de l'instruction nationale.

Les minorités d'autres races et langues auront leur enseignement primaire, dans leur langue maternelle, aux conditions que la loi prescrira.

ARTICLE 17.

Le secret des lettres et des communications télégraphiques et téléphoniques est inviolable, sauf dans le cas d'instruction criminelle, de mobilisation ou de guerre.

Ceux qui violeront le secret des lettres, des communications télégraphiques et téléphoniques seront punis suivant la loi.

XIV.

Costituzione dell'America Centrale

(9 dicembre 1921).

ART. 32.

La costituzione garantisce a los habitantes de la República la vida, la honra, la seguridad individual, la libertad, la propiedad, la igualdad ante la ley y el derecho de defensa.

Queda, en consecuencia, abolida la pena di muerte.

ART. 33.

La Federación garantiza a todo habitante la libertad de pensamiento y de conciencia. No podrá legislar sobre materia religiosa. En todos los Estados será principio obligatorio el de la tolerancia de cultos no contrarios a la moral, a las buenas costumbres o al orden público.

ART. 34.

Es libre la emisión del pensamiento por la palabra o por escrito. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta. Esta no tiene más límites que el respeto al derecho ajeno, a la moral y al orden público, para al efecto de imponer la pena por el delito que se cometa. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento de delito.

La ley complementaria respectiva reglamentará el ejercicio de este derecho.

ART. 35.

La Federación garantiza la libertad de enseñanza. La primaria será obligatoria; y la que se dé en las escuelas públicas, gratuita, dirigida y costeada por los Estados y Municipios. Cada Estado re-

glamentará la sostenida por él. La Federación, los Estados, los Municipios y particulares podrán fundar y sostener colegios de segunda enseñanza y escuelas normales; pero todos estarán sujetos al plan de enseñanza y demas condiciones que establezca la ley.

La enseñanza impartida por el Gobierno Federal será laica.

ART. 36.

La Federación igualmente garantiza en todos los Estados el respeto a los derechos individuales, asi como la libertad del sufragio y la alternabilidad en el Poder.

ART. 37.

Ningùn acto religioso servirá para establecer el estado civil de las personas.

ART. 38.

Se garantiza la libertad de reunion pacífica, sin armas, y la de asociacion para cualquier objeto licito, ya sea éste religioso, moral científico o de cualquier naturaleza. Se prohíbe el establecimiento de congregaciones conventuales y te toda especie de instituciones o asociaciones monásticas. También se prohíben los convenios en que al hombre pacte o acepte su proscripcion o destierro, o el irrevocable sacrificio de su libertad o dignidad.

XV.

Legge costituzionale dello Stato Lituano

(1 agosto 1922).

II. — Cittadini Lituani e loro diritti.

ART. 8.

L'acquisto e la perdita della nazionalità lituana hanno luogo conformemente alla legge sulla nazionalità. Uno straniero può ottenere la naturalizzazione lituana se è stato domiciliato in Lituania almeno per dieci anni.

ART. 9.

Niuno può essere contemporaneamente cittadino lituano e conservare la nazionalità di un altro Stato.

ART. 10.

Tutti i cittadini lituani, maschi e femmine, sono eguali davanti alla legge.

Non può essere largito alcun privilegio a un cittadino nè attentare ai suoi diritti a causa della sua origine, della sua religione o della sua nazionalità.

ART. 11.

La persona del cittadino è inviolabile. Una azione giudiziaria non può essere intentata contro un cittadino che nel caso e secondo la procedura prevista dalla legge. Un cittadino non può essere arrestato, o vendere la sua libertà limitata, che nel caso di flagrante delitto, o su mandato emesso da un organo dell'autorità giu-

diziaria. Al cittadino messo in stato di arresto, entro 48 ore al più tardi, deve esser rimesso il mandato in virtù del quale è stato arrestato e comunicato il motivo del suo arresto.

Se nel termine previsto non è rimesso quest'atto al cittadino messo in stato di arresto, questo deve essere immediatamente rimesso in libertà.

ART. 12.

Il domicilio del cittadino è inviolabile. Non vi si può penetrare e procedervi a una perquisizione che nei casi previsti dalla legge e nelle forme prescritte.

ART. 13.

I cittadini godono della libertà di credenza e di coscienza. Il fatto di professare una religione o delle idee filosofiche determinate non può essere invocato per giustificare un atto delittuoso o per ricusare dei pubblici doveri.

ART. 14.

Ai cittadini è riconosciuto il segreto epistolare e delle comunicazioni postali, telefoniche e telegrafiche. Vi può essere derogato nei casi previsti dalla legge.

ART. 15.

La libertà di parola e di stampa è riconosciuta ai cittadini. Questa libertà non può essere limitata che nei casi previsti dalla legge, quando lo esiga la protezione della morale e dell'opinione pubblica.

ART. 16.

I cittadini possono riunirsi liberamente, purchè osservino le formalità prescritte dalla legge, siano senz'armi e non turbino la pubblica tranquillità.

ART. 17.

La libertà delle associazioni e delle unioni è riconosciuta ai cittadini, a condizione che i loro scopi e mezzi di azione non siano contrari alla legge.

ART. 18.

Ogni cittadino che abbia subito pregiudizio pel fatto di un funzionario agente nell'esercizio delle sue funzioni, ha il diritto di chiamarlo in giudizio nelle forme previste dalla legge, senza l'autorizzazione o il consenso dei superiori del funzionario e di chiedergli riparazione per i danni subiti.

ART. 19.

Ogni cittadino ha il diritto di petizione al Seimas.

ART. 20.

I cittadini hanno il diritto di iniziativa legislativa: venticinquemila cittadini godenti del loro diritto al Seimas possono, nel modo prescritto dalla legge, sottomettere al Seimas un progetto di legge che il Seimas è tenuto a discutere.

ART. 21.

Il diritto di proprietà è garantito. I beni dei cittadini non possono essere espropriati per via legislativa che per causa di pubblica utilità.

Materie di Religione e di Culto

ART. 88.

A tutte le organizzazioni confessionali esistenti in Lituania lo Stato riconosce un'egual diritto di amministrarsi conformemente ai loro canoni o statuti, con la libertà di professare pubblicamente

le loro dottrina confessionale e di celebrare le cerimonie del loro culto, di fondare e di gestire gli edifici consacrati al loro culto, le scuole, le istituzioni di educazione e di beneficenza, di fondare monasteri, congregazioni confessionali, associazioni fraterne, di imporre ai loro membri tasse destinate a sovvenire ai bisogni delle organizzazioni confessionali, di acquistare beni mobili ed immobili ed amministrarli. Le organizzazioni confessionali posseggono nello Stato il diritto (lo stato giuridico) di persone morali. Gli ecclesiastici sono dispensati dagli obblighi militari.

ART. 84.

Lo Stato riconosce le organizzazioni confessionali di nuova formazione, se la loro dottrina confessionale o morale non è contraria alla morale ed all'ordine pubblico. Le condizioni della nascita e dell'esistenza di tali organizzazioni sono determinate dalla legge.

ART. 85.

Gli atti di nascita, di matrimonio e di decesso redatti a richiesta dei credenti dai rappresentanti del loro culto, se sono conformi alle prescrizioni di legge, hanno valore legale in Lituania e i cittadini non sono tenuti a rinnovarli davanti ad un'altra autorità.

ART. 86.

Le leggi fanno rispettare le domeniche e gli altri giorni feriali riconosciuti dallo Stato come giorni consacrati al riposo ed all'elevazione dello spirito.

ART. 87.

I militari devono disporre di un tempo libero che permetta loro di adempiere ai loro doveri religiosi.

Alle persone che si trovano negli ospedali, prigioni o altri stabilimenti pubblici deve essere consentita la possibilità di adempiere i loro doveri religiosi.

ART. 88.

Basi della politica dello Stato

Ogni cittadino gode della libertà di lavoro e di iniziativa in tutti i campi dell'attività economica. Questa libertà non può essere limitata che per via legislativa per causa di pubblica utilità. La vita economica è diretta in modo che ogni cittadino possa avere del lavoro.

XVI.

Costituzione dello Stato libero di Irlanda

(25 ottobre 1922).

ARTICLE 6.

La liberté des personnes est inviolable et nul individu ne pourra être privé de sa liberté, si ce n'est conformément à la loi. Sur plainte formulée par toute personne ou au nom de toute personne détenue illégalement, la Haute Cour et chacun de ses Juges seront tenus de procéder immédiatement à une enquête et pourront ordonner à la personne sous la garde de laquelle se trouve la personne ainsi détenue de présenter sans délai, à la Cour ou au Juge, la dite personne et certifier par écrit la cause de la détention, et la Cour ou le Juge ordonnera la libération de la dite personne, à moins qu'ils ne soient convaincus qu'elle est détenue conformément à la loi.

Toutefois, les dispositions précédentes comportent cette réserve que rien dans le présent article ne pourra être invoqué pour empêcher le contrôle exercé par les forces militaires de l'Etat Libre d'Irlande (Saorstát Eireann) ou entraver leurs actes lorsqu'il existera un état de guerre ou rébellion armée.

ARTICLE 7.

La demeure de tout citoyen est inviolable et il ne pourra y être entré de force, sauf conformément à la loi.

ARTICLE 8.

La liberté de conscience, le droit de professer et de pratiquer librement n'importe quel culte religieux, sont garantis à tout citoyen, sous réserve de l'ordre public et des bonnes moeurs. Aucune loi ne pourra, soit directement, soit indirectement, avoir pour effet

de subventionner aucune religion, ou de supprimer ou restreindre le libre exercice d'aucune religion, ou de donner aucune préférence, ou d'instituer aucune incapacité à raison de croyances ou de situations religieuses, ou d'affecter d'une manière préjudiciable le droit pour tout enfant de fréquenter une école publique sans être obligé d'assister aux leçons d'instruction religieuse données dans cette école, ou de faire aucune distinction au point de vue des subventions de l'Etat entre les écoles placées sous le contrôle de différentes confessions, ou de retirer à aucune confession ou institution d'enseignement une partie de ses biens, si ce n'est en vue de travaux de construction de routes ou de chemins de fer, d'éclairage, d'adduction d'eau, de drainage ou de tous autres travaux d'utilité publique, et moyennant le paiement d'une indemnité.

ARTICLE 9.

Le droit d'exprimer librement une opinion, ainsi que le droit de réunion paisible et sans armes et celui de former des associations ou syndicats sont garantis. Les lois réglant le mode d'exercice de ces droits d'association et de libre réunion ne contiendront aucune disposition établissant des distinctions d'ordre politique, religieux ou de classe.

XVII.

Costituzione romena

(26-27 marzo 1923).

TITOLO II.

I diritti dei Romeni.

5.

I romeni, senza distinzione di origine etnica, di lingua o di religione, godono della libertà di coscienza, della libertà di istruzione, della libertà di stampa, della libertà di riunione, della libertà di associazione, e di tutte le libertà e dei diritti stabiliti dalle leggi.

6.

La presente costituzione e le altre leggi relative ai diritti politici determinano quali siano, oltre alla qualità di Romeno, le condizioni necessarie per l'esercizio di questi diritti.

Leggi speciali, votate a maggioranza di due terzi, determineranno le condizioni alle quali le donne potranno avere l'esercizio dei diritti politici.

I diritti civili delle donne saranno stabiliti sulla base di una perfetta eguaglianza dei due sessi.

7.

La differenza di credenze religiose e di confessioni, di origine etnica e di lingua, non costituisce in Romania un impedimento all'acquisto dei diritti civili e politici e al loro esercizio.

Soltanto la naturalizzazione equipara lo straniero al romeno nell'esercizio dei diritti politici.

La naturalizzazione viene accordata individualmente dal Consiglio dei Ministri, previo accertamento di una commissione, com-

posta dal primo presidente e dai presidenti della Corte d'Appello della capitale dello Stato, che il richiedente è in possesso delle condizioni di legge.

Una legge speciale determinerà le condizioni e la procedura mediante le quali gli stranieri acquistano la naturalizzazione.

La naturalizzazione non ha effetto retroattivo. La moglie e i figli minorenni approfittano, nelle condizioni previste dalla legge, della naturalizzazione del marito o del padre.

8.

Non è ammessa nello Stato alcuna distinzione di nascita o di classe sociale.

Tutti i romeni, senza differenza di origine etnica, di lingua o di religione, sono eguali davanti alla legge e obbligati di contribuire senza distinzione alle imposte ed agli oneri pubblici. Essi solamente sono ammessi alle funzioni e alle cariche pubbliche, civili e militari.

Leggi speciali determineranno lo stato giuridico dei funzionari pubblici.

Gli stranieri non possono essere ammessi alle funzioni pubbliche, se non nei casi eccezionali e stabiliti tassativamente dalle leggi.

9.

Tutti gli stranieri che si trovano sul territorio della Romania godono della protezione accordata dalle leggi alle persone e agli averi in generale.

10.

Tutti i privilegi di qualsiasi natura, le esenzioni ed i monopoli di classe sono aboliti per sempre nello Stato Romeno.

I titoli nobiliari non sono e non saranno ammessi nello Stato romeno.

Le decorazioni straniere saranno portate dai romeni solamente coll'autorizzazione del Re.

11.

La libertà individuale è garantita.

Nessuno può essere perseguitato o perquisito, se non nei casi e colle forme previste dalla legge.

Nessuno può essere trattenuto o arrestato, se non in forza di un ordine motivato dell'autorità giudiziaria, il quale deve essergli comunicato nel momento dell'arresto o al più tardi entro 24 ore dopo la trattenuta o l'arresto.

In caso di colpa evidente, la detenzione e l'arresto può avvenire immediatamente, però il mandato sarà emesso entro 24 ore e gli sarà comunicato conformemente al capoverso precedente.

12.

Nessuno può essere sottratto contro la sua volontà ai giudici naturali.

13.

Il domicilio è inviolabile.

Una visita domiciliare non potrà essere fatta, se non dalle autorità competenti, nei casi tassativamente previsti dalla legge e secondo le forme da essa prescritte.

2).

Tutti i fattori della produzione godono di una eguale protezione.

Lo Stato può intervenire, con leggi, nei rapporti fra questi fattori per prevenire conflitti economici e sociali.

La libertà di lavoro sarà tutelata.

La legge regolerà l'assicurazione sociale dei lavoratori in caso di malattia, accidenti ed altro.

22.

La libertà di coscienza è assoluta.

Lo Stato garantisce a tutti i culti una eguale libertà e prote-

zione, in quanto il loro esercizio non leda l'ordine pubblico, i buoni costumi e le leggi organiche dello Stato.

La chiesa cristiana-ortodossa e quella greco-cattolica sono chiese romene.

La chiesa ortodossa-romena, essendo la religione della grande maggioranza dei romeni, è la chiesa dominante nello Stato romeno; però quella greco-cattolica ha la precedenza rispetto agli altri culti.

La chiesa ortodossa romena è e sarà indipendente da qualsiasi *chiriarchia* straniera, conservando però la sua unità con la chiesa ecumenica orientale nei riguardi dogmatici.

In tutto il regno di Romania la chiesa cristiana ortodossa avrà una organizzazione unitaria con la partecipazione di tutti i suoi elementi costitutivi, ecclesiastici e laici.

Una legge speciale determinerà i principi fondamentali di questa organizzazione unitaria, come pure il modo in cui la Chiesa regolerà, condurrà e amministrerà, a mezzo di suoi propri organi e sotto il controllo dello Stato, le sue questioni religiose, culturali, fondazionali e amministrative.

Le questioni spirituali e canoniche della Chiesa ortodossa romena saranno regolate da una sola autorità sinodale centrale.

XVIII.

Costituzione dello Stato Egiziano

(19 aprile 1923).

TITRE II

Droits et devoirs des Egyptiens

ART. 2.

La nationalité égyptienne est déterminée par la loi.

ART. 3.

Tous les égyptiens sont égaux devant la loi. Ils jouissent également des droits civils et politiques et sont également soumis aux charges et devoirs publics, sans aucune distinction de race, de langue ou de religion. Seuls, il sont admissibles aux fonctions publiques, civiles et militaires; les étrangers n'y sont admis que dans des cas exceptionnels déterminés par la loi.

ART. 4.

La liberté individuelle est garantie.

ART. 5.

Nul ne peut être arrêté ou detenu que conformément aux prescriptions de la loi.

ART. 6.

Aucune infraction ni aucune peine ne peut être établie qu'en vertu de la loi. Les peines ne peuvent être appliquées qu'aux infractions commises postérieurement à la promulgation de la loi qui les prévoit.

ART. 7.

Les Egyptiens ne peuvent être expulsés du territoire égyptien.

On ne peut leur interdire le séjour dans une localité quelconque, ni les obliger à se fixer dans un endroit déterminé, que dans les cas prévus par la loi.

ART. 8.

Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans le cas prévus par la loi et suivant les formes par elle prescrites.

ART. 9.

La propriété est inviolable. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste indemnité.

ART. 10.

La peine de la confiscation générale des biens est interdite.

ART. 11.

Le secret des lettres, des dépêches et des communications téléphoniques est inviolable, sauf dans les cas prévus par la loi.

ART. 12.

La liberté de conscience est absolue.

ART. 13.

L'Etat protège, conformément aux usages établis en Egypte, le libre exercice de toute religion ou croyance, à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs,

ART. 14.

La liberté d'opinion est garantie. Dans les limites de la loi, toute personne a le droit d'exprimer librement sa pensée par la parole, par écrit, par images ou autrement.

ART. 15.

La presse est libre dans les limites tracées par la loi. La censure préventive est interdite. Les avertissements, la suspension ou la suppression des journaux par la voie administrative sont également interdits, sauf le cas où il serait nécessaire d'y recourir pour la protection de l'ordre social.

ART. 16.

Nulle restriction ne peut être imposée au libre usage de toute langue dans les relations privées, dans le commerce, en matière de religion, dans la presse ou les publications de tout genre, ainsi que dans les réunions publiques.

ART. 17.

L'enseignement est libre en tant qu'il n'est pas contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.

ART. 18.

L'instruction publique est réglementée par la loi.

ART. 19.

L'instruction élémentaire est obligatoire pour les jeunes Egyptiens des deux sexes. Elle est gratuite dans les Maktabs publics.

ART. 20.

Les Egyptiens ont le droit de se réunir paisiblement et sans armes. La police ne peut assister à leur réunion et il n'est point nécessaire de l'en aviser.

Cette disposition n'est pas applicable aux réunions publiques, les quelles sont soumises aux prescriptions de la loi; et ne peut empêcher ou restreindre toute mesure à prendre pour la protection de l'ordre social.

ART. 21.

Les Egyptiens ont le droit de s'adresser aux autorités publiques par des pétitions portant leurs signatures. Les autorités constituées et les personnes morales ont seules le droit d'adresser des pétitions en nom collectif.

XIX.

Costituzione della Repubblica Cinese

(10 ottobre 1928).

ART. 4.

Tout individu inscrit sur les registres officiels de la République chinoise, conformément aux prescriptions de la loi, est citoyen de la République chinoise.

ART. 5.

Les citoyens de la République chinoise sont tous égaux devant la loi, sans distinction de race, de classe, ni de religion.

ART. 6.

Les citoyens de la République chinoise ne peuvent être arrêtés, emprisonnés, jugés ou punis que selon les lois. Tout citoyen qui a été arrêté peut, en vertu de la loi, demander par une « requête de protection » aux cours de justice à être cité devant un tribunal, qui instruit et examine sa cause.

ART. 7.

Le domicile du citoyen de la République chinoise ne peut être envahi, ni soumis à des perquisitions que selon les lois.

ART. 8.

Le secret des lettres du citoyen de la République chinoise ne peut être violé que selon les lois.

ART. 9.

Le citoyen de la République chinoise est libre d'élire son domicile et de choisir sa profession sans subir de restrictions autrement qu'en vertu des lois.

ART. 10.

Les citoyens de la République chinoise sont libres de s'assembler et de s'associer sans subir de restrictions autrement qu'en vertu des lois.

ART. 11.

Le citoyen de la République chinoise a la liberté de parler, d'écrire et d'imprimer, sans subir de restrictions autrement qu'en vertu des lois.

ART. 12.

Le citoyen de la République chinoise a la liberté de vénérer Confucius ou de professer une religion quelconque, sans subir de restrictions autrement qu'en vertu des lois.

ART. 13.

Le droit de propriété du citoyen de la République chinoise sur ses biens ne peut être violé par une procédure nécessitée par l'intérêt public, autrement qu'en vertu des lois.

ART. 14.

Les libertés du citoyen de la République chinoise sont reconnues, non seulement dans les cas fixés au présent chapitre, mais dans tous les cas où elles ne sont pas contraires aux principes du gouvernement constitutionnel.

ART. 15.

Le citoyen de la République chinoise a le droit d'ententer des procès devant les cours de justice, selon les lois.

ART. 16.

Le citoyen de la République chinoise a le droit de présenter des pétitions et d'exposer ses griefs selon les lois.

ART. 17.

Le citoyen de la République chinoise a le droit de voter et d'être élu selon les lois.

ART. 18.

Le citoyen de la République chinoise a le droit d'être nommé aux fonctions publiques, selon les lois.

ART. 19.

Le citoyen de la République chinoise a l'obligation de payer les impôts, selon les lois.

ART. 20.

Le citoyen de la République chinoise a l'obligation de fournir le service militaire, selon les lois.

ART. 21.

Le citoyen de la République chinoise a l'obligation de recevoir l'instruction primaire, selon les lois.

XX.

Costituzione della Repubblica Turca

(20 aprile 1924).

CAPITOLO V.

Diritti pubblici dei Turchi.

ART. 68.

Ogni Turco nasce e vive libero.

La libertà consiste nel godere di ogni libertà di azione che non possa essere di danno agli altri.

I limiti della libertà, che è uno, dei diritti naturali, sono costituiti per ognuno dai limiti della libertà degli altri. Questi limiti sono stabiliti e determinati solamente per legge.

ART. 69.

I Turchi sono eguali di fronte alla legge, e senza eccezione sono obbligati all'osservanza della legge.

Sono aboliti e vietati tutti i privilegi di corpo, di classe, di famiglia o di individui.

ART. 70.

Il diritto e le libertà riguardanti l'incolumità personale, la coscienza, il pensiero, la parola, le pubblicazioni, il viaggiare, il contrattare, il lavoro, la proprietà, il disporre dei beni, il riunirsi e l'associarsi sono diritti naturali dei Turchi.

ART. 71.

La vita, i beni, l'onore, il domicilio sono inviolabili.

ART. 72.

Nessuno può essere arrestato e trattenuto all'infuori delle circostanze e delle forme determinate dalla legge.

ART. 74.

Nessuno può essere privato dei suoi averi ed espropriato della sua proprietà se non sia legalmente provata la necessità dell'espropriazione per utilità pubblica, e se il prezzo equivalente non sia pagato anticipatamente.

Nessuno può essere costretto ad alcun sacrificio de' suoi interessi ad eccezione degli obblighi di prestazione di danaro, di persona e di opera, che potranno essere imposti in casi eccezionali in conformità della legge.

ART. 75.

Nessuno può essere esposto a riprensione a causa della religione, del rito, della confraternita religiosa a cui appartiene, e per la sua attività filosofica. Sono liberi tutti i culti, a condizione che non siano contrari all'ordine pubblico, ai buoni costumi pubblici e alle leggi.

ART. 76.

Al difuori delle condizioni e dei casi previsti dalla legge non è lecito penetrare nel domicilio di alcuno, nè si può perquisire alcuno.

ART. 77.

La stampa è libera entro l'orbita della legge, e non è soggetta ad ispezione e censura prima della sua pubblicazione.

ART. 78.

Il viaggiare non può essere soggetto ad alcuna limitazione, all'infuori di quelle limitazioni che possono essere imposte con provvedimenti di legge in caso di mobilitazione, o di stato di assedio, o per causa di malattie epidemiche.

ART. 79.

I limiti dei diritti di contrattazione di lavoro, di proprietà, di disporre dei beni di riunione e d'associazione saranno definiti per legge.

ART. 80.

Sono liberi tutti gli insegnamenti sotto la direzione e la vigilanza del Governo e nell'ambito della legge.

ART. 81.

I plichi, le lettere ed ogni sorta di depositi consegnati agli Uffici postali non possono essere aperti senza una deliberazione del giudice istruttore o del Tribunale competente; il segreto delle corrispondenze telegrafiche e telefoniche non può essere violato.

ART. 82.

I Turchi, individualmente o collettivamente, possono fare denunce e lagnanze — per fatti che essi credono contrari alla legge e ai regolamenti e che sono stati commessi contro le loro persone o contro il pubblico — presso l'autorità competente o presso la Grande Assemblea Nazionale di Turchia. Il risultato di un ricorso riguardante una questione personale deve essere comunicato per iscritto al petente.

ART. 83.

Nessuno può essere tradotto innanzi a un Tribunale diverso da quello al quale per legge è soggetto.

ART. 84.

Le imposte sono intese come la partecipazione del popolo alle spese generali dello Stato.

E' proibita la percezione di tasse, decime o altri oneri, contrariamente a questo principio, da parte di persone fisiche o morali o in nome loro.

ART. 85.

Le imposte possono essere stabilite e percepite solamente con una legge.

Fino alla preparazione di nuove leggi, le tasse e gli oneri che sono per consuetudine percepiti dallo Stato, dalle Amministrazioni speciali dei vilayet e dai Municipi, possono continuare ad essere percepiti come prima.

ART. 86.

In caso di guerra, ovvero al presentarsi di una situazione che potrebbe render necessaria la guerra, ovvero al manifestarsi di una rivolta, ovvero se si scorgano indizi decisivi attestanti che avranno luogo azioni violente e concrete contro la patria e la Repubblica, il Consiglio dei Commissari può proclamare lo stato d'assedio generale o locale per un periodo che non può oltrepassare il termine di un mese. La faccenda è sottoposta immediatamente all'approvazione dell'Assemblea; questa, in caso di necessità, può ridurre o aumentare il periodo dello stato d'assedio. Se l'Assemblea non è riunita, essa viene immediatamente convocata. Il prolungamento dello stato d'assedio è subordinato alla deliberazione dell'Assemblea. 2

Lo stato d'assedio comporta la restrizione o la sospensione temporanea dell'immunità personale, della inviolabilità di domicilio, e delle libertà di stampa, di corrispondenza, di riunione, di associazione.

La zona dello stato d'assedio, il modo di esecuzione delle disposizioni e dei procedimenti che saranno applicati entro questa zona, e in caso di guerra anche la forma della restrizione o sospensione delle immunità e delle libertà, sono fissate con legge.

ART. 87.

L'istruzione elementare è obbligatoria per tutti i Turchi, e viene impartita gratuitamente nelle scuole dello Stato,

XXI.

**Statuto
fondamentale della Repubblica Albanese**

(7 marzo 1925).

CAPITOLO III.

I Diritti dei Cittadini

ART. 124.

Tutti, senza distinzione di sudditanza, sono uguali davanti alla legge ed ugualmente godono dei diritti civili; però sui terreni rurali in Albania, di qualsiasi titolo, hanno diritto di proprietà solamente i sudditi e le persone morali albanesi. Gli stranieri hanno solo il diritto di vendita dei terreni rurali, ed il diritto di proprietà soltanto su quelle terre rurali loro necessarie per costruzione di fabbriche, e per sistemare le comunicazioni.

ART. 125.

Tutti i sudditi godono ugualmente i diritti politici e vengono ammessi in tutti gli uffici civili e militari, salvo i casi determinati dalla legge.

ART. 126.

La libertà personale è garantita. Nessuno potrà essere inseguito, arrestato, carcerato, inviato in giudizio, oppure in qualche modo ostacolato nella sua libertà all'infuori dei casi previsti dalla legge e secondo le sue determinazioni.

ART. 127.

Il domicilio è inviolabile.
Nessuna invasione di domicilio può essere fatta se non quando e nei modi consentiti dalla legge.

ART. 128.

La libertà della parola e della stampa sono garantite.
La censura preventiva è vietata.
La confisca delle stampe viene regolata con legge.
Solamente sudditi albanesi potranno pubblicare giornali.

ART. 129.

Il diritto di proprietà, senza esclusione, è inviolabile, eccetto nel caso che l'interesse pubblico, legalmente verificato, lo richiede, e ciò si farà secondo la legge e verso corresponsione di un'equa indennità in contanti.

ART. 131.

Il diritto di riunione pacifica e senza armi è garantito in conformità alla legge.

Le associazioni non potranno essere sciolte per contravvenzione alla legge, se non in seguito ad una decisione giudiziaria. Solo nelle riunioni pubbliche potrà presenziare la polizia.

Solamente le riunioni pubbliche, se da esse potesse sorgere il pericolo di turbamento della tranquillità pubblica, potranno essere vietate.

ART. 132.

Il segreto postale è inviolabile e viene regolato con legge.

ART. 133.

Nessun suddito albanese potrà essere espulso, internato o confinato se non per legge.

ART. 137.

La confisca è vietata, e non potrà essere effettuata se non con legge e decisione giudiziaria.

ART. 188.

Chiunque, solo o collettivamente, ha il diritto nel limite della legge di rivolgersi per iscritto o verbalmente alle autorità competenti le quali sono tenute ad agire subito ed a rispondere con lettera all'interessato.

XXII.

Costituzione della Repubblica Greca

(29 settembre 1925).

Droit public des Hellènes.

ARTICLE 5.

Les Hellènes sont égaux devant la loi.

ARTICLE 6.

Toutes les personnes qui se trouvent dans les limites de la République hellénique jouissent de la protection absolue de leur vie et de leur liberté, sans distinction de nationalité, de religion ou de langue. Des exceptions sont autorisées dans le cas prévu par le Droit international.

ARTICLE 9.

La liberté de conscience est inviolable.
Les pratiques de tous les cultes sont exercées librement.

ARTICLE 10.

La liberté individuelle est inviolable. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, emprisonné ou autrement séquestré que dans les cas et les formes déterminés par la loi.

ARTICLE 13.

Les Hellènes ont le droit de se réunir tranquillement et sans armes; la police n'a le droit d'assister qu'aux réunions publiques. Les réunions en plein air peuvent être interdites dans le cas où il en résulterait un danger pour la sûreté publique.

ARTICLE 14.

Les Hellènes ont le droit de s'associer, en observant les lois de l'Etat, qui ne sauraient toutefois en aucun cas faire dépendre ce droit d'une autorisation préalable du gouvernement. Une asso-

ciation ne peut être dissoute, pour infraction aux dispositions de la loi, que par arrêt de justice.

ARTICLE 15.

Le domicile de chacun est un asile.

Aucune perquisition ou entrée ne peut être opérée que dans les cas et les formes déterminés par la loi et toujours en présence de l'autorité judiciaire.

Toutefois quand il s'agit de l'arrestation d'une personne poursuivie pour crime, soit en cas flagrant, soit en vertu d'un mandat ou jugement, l'arrestation peut être opérée en présence d'un représentant du parquet, du maire ou du président de la communauté ou de deux citoyens. Les contrevenants à ces dispositions sont punis pour abus d'autorité. Ils sont en outre tenus de réparer entièrement le dommage commis et de payer à la personne lésée une indemnité, à l'appréciation du tribunal, mais qui ne peut jamais être inférieure à cent drachmes métalliques.

ARTICLE 16.

Chacun peut publier sa pensée verbalement, ou par écrit et par la voie de la presse, en observant les lois de l'Etat. La presse est libre. La censure est interdite de même que toute autre mesure préventive. Exceptionnellement pour les cinématographes, il est permis de prendre des mesures préventives pour la protection de la jeunesse. Est également interdite la saisie des journaux et autres imprimés, soit avant soit après la publication. Est, par exception, autorisée la saisie, après la parution, pour outrage à la religion chrétienne dans les cas spécifiés par la loi et pour publications indécentes constituant une atteinte manifeste à la pudeur publique. Toutefois dans ce cas et dans les vingt-quatre heures qui suivront la saisie, le procureur devra porter la question devant la Chambre du Conseil et celle-ci devra statuer sur le maintien ou la levée de la saisie, faute de quoi la saisie est levée de droit. L'opposition contre l'ordonnance ne peut être formée que par l'auteur de la publication saisie.

La publication de nouvelles ou communications concernant des mouvements de troupes ou de travaux de fortification du pays peut être interdite, dans les formes prescrites par la loi et sous la menace de saisie ou de poursuite judiciaire. Les dispositions ci-dessus sont applicables à la saisie.

L'auteur d'une publication répréhensible touchant à la vie privée et l'éditeur du journal qui la publie sont, en outre des peines prévues par la loi pénale, civilement et solidairement responsables de la pleine réparation de tout dommage occasionné et pour l'indemnisation de la personne lésée par une somme à l'appréciation du tribunal, mais qui ne peut jamais être inférieure à deux cent drachmes métalliques.

L'édition des journaux n'est permise qu'à des citoyens hellènes. Les délits de presse ne sont pas considérés comme flagrants.

ARTICLE 18.

Le secret de la correspondance est absolument inviolable.

ARTICLE 20.

L'art, la science et leur enseignement sont libres. Ils sont placés sous la protection de l'Etat, qui participe à leur diffusion.

XXIII.

Costituzione dell'Ungheria

L'Assemblea Nazionale Ungherese riunitasi per la prima volta a Budapest il 16 Febbraio 1920 ha cominciato col votare la legge « Sul ristabilimento della Costituzione e sul regolamento provvisorio dell'esercizio del supremo potere governativo ». La legge porta la data del 28 febbraio 1920; essa fu promulgata nella « Raccolta delle leggi » del 29 Febbraio 1920. La Costituzione dell'Ungheria è una costituzione storica. I suoi principi non si trovano riuniti in una legge costituzionale fondamentale. I principi fondamentali e le istituzioni della Costituzione sono i risultati pratici di un'evoluzione millenaria che non furono regolati che in parte e sotto certi rapporti nel corso della storia. Nel quadro della Costituzione ungherese si fanno valere tutti i diritti e doveri civili che formano i principi fondamentali di uno Stato costituzionale moderno. La libertà personale, quella del domicilio, del segreto della corrispondenza e del telegrafo, l'inviolabilità della proprietà sono garantiti da leggi speciali. In forza del diritto assicurato dalla legge chiunque può liberamente professare e seguire qualsiasi religione ed esercitare le sue cerimonie nei limiti della legge e del buon costume. Inoltre la libertà di stampa è egualmente garantita dalle leggi (Legge XVIII del 1848 e XIV del 1914). I cittadini godono del diritto di libertà di riunione, di associazione, limitato tuttavia da un certo controllo della polizia.

AVVERTENZA

I Documenti qui pubblicati furono tratti — per la parte relativa al periodo anteriore alla guerra — da pubblicazioni varie e segnatamente dalle note raccolte del DARESTE, del POSENER e del nostro MINGUZZI o da Riviste più recenti per le Costituzioni posteriori a tali raccolte; e — per la parte relativa al periodo del dopo guerra — innanzi tutto dalle preziose pubblicazioni e informazioni di Amedeo GIANNINI (*La Costituzione egiziana*, Roma, 1923; *La Costituzione cecoslovacca*, Roma, 1923; *La Costituzione romena*, Roma, 1924; *La Costituzione lettone*, in « L'Europa orientale », 15 dic. 1924; *La Costituzione polacca*, *ibid.*, 31 gennaio 1925; *La Costituzione lituana*, *ibid.*, 31 marzo 1925; *La Costituzione turca*, tradotta da Michelangelo Guidi, Roma, 1925; *La questione albanese*, Roma 1925, Doc. XX); e poi da altre pubblicazioni, p. es., quella del Wood quanto alla Costituzione cinese. Il testo di alcune Costituzioni più recenti vidi presso la Società delle Nazioni a Ginevra, e riprodussi tal quale, se in lingua facilmente intelligibile da Italiani; oppure nella traduzione francese o inglese, allestita sovente per cura degli stessi Governi, e avente quindi carattere autentico. Di più ancora: è noto, p. es., che la Costituzione egiziana fu redatta prima in francese e poi volcata in arabo. Delle nuove Costituzioni della Grecia ebbi comunicazione solo a libro già stampato, e dell'Ungheria non potei aver fin qui il testo.

Del resto, questa Appendice di Documenti, posta qui a rincalzo di un opuscolo tutto quanto di occasione, non poteva non rifletterne il carattere e non avere anch'essa nessuna pretesa ad una assoluta completezza e ad una perfetta uniformità di metodo scientifico.

Debbo da ultimo avvertire, che parecchie delle cose, contenute in questo libro, io opposi al Governo nazionale fascista nella seduta del Senato del Regno del 19 novembre 1925, provocando alcune repliche da parte del Capo del Governo, e in tale seduta e in quella del giorno successivo; le quali hanno dato piena conferma a parecchie delle mie previsioni ed ipotesi, espresse di già in questo stesso libro, segnatamente a p. 23 e segg., ed a p. 90 e segg.

INDICE

	<i>Pag.</i>
<i>Prefazione</i>	5
Rappresentanza politica e Rappresentanza organica	» 9
La Rappresentanza organica nello Stato liberale	» 13
La Rappresentanza organica contro lo Stato liberale	» 19
Libertà e Assolutismo come elementi di elevazione politica e strumenti di espansione imperiale	» 23
I regimi liberali dell'ante-guerra	» 29
Il caso della Germania	» 39
I regimi liberali del dopo-guerra	» 46
La reazione anti-liberale in Italia	» 50
Le distrutte guarentigie della libertà	» 56
Il nuovo regime italiano della stampa e la libertà religiosa	» 65
Isolamento costituzionale	» 86
La dottrina politico-giuridica del fascismo	» 90
I cosiddetti « diritti riflessi » della dottrina imperiale germanica e dell'onorevole Rocco	» 102
Il fondamento giuridico dei diritti di libertà	» 120
I diritti di libertà e lo Statuto	» 132
L'avvenire dei diritti di libertà	» 136
<i>Documenti</i>	» 149
I. Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino votata dalla Assemblée costituente francese	» 151
II. Costituzione belga	» 154
III. Statuto del Regno d'Italia	» 156
IV. Diritti fondamentali del popolo tedesco accolti nella Costituzione imperiale	» 158
V. Costituzione della Finlandia	» 162
VI. Costituzione dell'Impero repubblicano germanico	» 165
VII. Costituzione della Repubblica del Perù	» 174

VIII. Costituzione della Repubblica Cecoslovacca	Pag.	176
IX. Statuto provvisorio dello Stato Lettone	»	181
X. Costituzione della Repubblica Estoniana	»	182
XI. Costituzione della Georgia	»	183
XII. Costituzione della Repubblica di Polonia	»	185
XIII. Costituzione del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni	»	193
XIV. Costituzione dell'America Centrale	»	198
XV. Legge costituzionale dello Stato Lituano	»	200
XVI. Costituzione dello Stato libero d'Irlanda	»	205
XVII. Costituzione Romana	»	207
XVIII. Costituzione dello Stato Egiziano	»	211
XIX. Costituzione della Repubblica Cinese	»	215
XX. Costituzione della Repubblica Turca	»	218
XXI. Statuto fondamentale della Repubblica Albanese	»	222
XXII. Costituzione della Repubblica Greca	»	225
XXIII. Costituzione dell'Ungheria	»	228
<i>Avvertenza</i>	»	229

PRE 4228

PINEROLO - TIP. SOCIALE



PIERO GOBETTI - Editore

TORINO - Via XX Settembre, 60 - TORINO

NOVITA' LETTERARIE:

A. ANIANTE: <i>Vita di Bellini</i>	L. 10,—
» <i>Sara Lilas</i> (Romanzo di Montmartre)	» 10,—
R. ARTUFFO: <i>L'Isola</i> (tragedia)	» 10,50
A. BALLIANO: <i>Vele di fortuna</i> (poesie)	» 5,—
F. M. BONGIOANNI: <i>Venti poesie</i>	» 8,—
» <i>La famiglia in amore</i>	
» <i>La ragazza di talento</i>	» 10,—
V. CENTO: <i>Io e Me alla ricerca di Cristo</i> (II edizione)	» 6,—
A. D'ENTRÈVES: <i>La filosofia giuridica hegeliana</i>	» 7,50
T. FIORE: <i>Uccidi</i>	» 10,50
T. FIORE: <i>Eroe svegliato asceta perfetto</i>	» 4,—
R. FRANCHI: <i>La Maschera</i>	» 5,—
P. GOBETTI: <i>La filosofia politica di Vittorio Alfieri</i>	» 6,—
R. JESURUM: <i>Il dono di Lucifero</i>	» 4,—
C. LODOVICI: <i>L'idiota</i> - commedia	» 4,—
P. MIGNOSI: <i>Eredità dell'800</i>	» 6,—
E. MONTALE: <i>Ossi di seppia</i>	» 6,—
R. MUCCI: <i>Natura morta</i>	» 6,—
V. M. NICOLOSI: <i>Gozzano</i>	» 5,—
E. PEA: <i>Rosa di Sion</i> - dramma	» 4,—
E. PEA: <i>Prime piogge</i> - dramma	» 4,—
L. PIGNATO: <i>Pietre</i>	» 4,—
G. PREZZOLINI: <i>G. Papini</i>	» 6,—
U. RIVA: <i>Passatismi</i> - poesie	» 10,—
G. SCIORTINO: <i>L'epoca della critica</i>	» 3,—
P. SOLARI: <i>La piccioncina</i>	» 6,—
A. TILGHER: <i>Lo spaccio del bestione trionfante</i>	» 5,—
G. VACCARELLA: <i>Poliziano</i>	» 7,—
M. VINCIGUERRA: <i>Un quarto di secolo</i>	» 5,—
G. ZABEI: <i>L'abate Lamennais</i>	» 12,—